Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 43

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 27 ottobre 2004 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio per la montagna

Udine

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 24.

Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la presente legge detta norme per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare.

2. Per attività di assistenza familiare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l'assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o disabili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione.

Art. 2

(Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati)

1. I Comuni, le Province, la Regione, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale concorrono in via privilegiata all'inserimento dell'attività di assistenza familiare nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari integrati.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:

a) formazione;

b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;

d) sostegno economico;

e) monitoraggio e verifica degli interventi.

Art. 3

(Programmi di formazione)

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le iniziative formative sono dirette in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l'apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua italiana.

3. Le iniziative formative sono organizzate secondo modalità che favoriscono l'apprendimento anche al domicilio della persona assistita. La frequenza è gratuita.

4. Il positivo completamento del percorso formativo comporta il rilascio di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo per il conseguimento dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. Il possesso di titoli conseguiti all'estero, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, è valutato quale credito formativo per l'accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo ed ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 4

(Selezione di personale nei Paesi esteri)

1. Nell'ambito della disciplina statale in materia di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la ricerca, selezione e prima formazione nei Paesi d'origine di persone straniere da impiegare nell'assistenza familiare in ambito regionale. La Giunta regionale ne approva i contenuti e ne disciplina le modalità di svolgimento.

2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1 è assicurato titolo di preferenza nell'ambito delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.

Art. 5

(Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), predispongono elenchi di persone disponibili all'assistenza familiare. Gli elenchi indicano in modo specifico le persone in possesso dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 3 e di eventuali altri titoli di formazione nell'area assistenziale.

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai Comuni e ai Centri per l'impiego di riferimento.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le modalità di pubblicazione, i requisiti soggettivi di iscrizione, le modalità di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.

Art. 6

(Attività di informazione e assistenza)

1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni garantiscono attività di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale addetto all'assistenza familiare.

2. Le attività di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, sono dirette in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell'avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale, e a garantire al personale addetto all'assistenza familiare regolari condizioni di vita e di lavoro.

Art. 7

(Promozione dell'autorganizzazione)

1. Al fine di valorizzare la responsabilità delle famiglie nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali del welfare territoriale, i Comuni associati favoriscono e sostengono le forme di autorganizzazione delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare che assicurano le attività di cui all'articolo 6 e in particolare la sostituzione temporanea di unità lavorative impiegate, il disbrigo di pratiche amministrati-

ve relative alle stesse e la qualificazione delle risorse umane. Le iniziative possono essere assunte anche con la partecipazione diretta delle istituzioni locali.

2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e i requisiti organizzativi delle forme di autorganizzazione di cui al comma 1.

Art. 8

(Azioni di supporto e accompagnamento)

1. I Comuni, in concorso con le Aziende per i servizi sanitari, assicurano azioni di accompagnamento, supporto e supervisione individuale del personale addetto all'assistenza familiare, anche nell'ambito delle iniziative formative di cui all'articolo 3.

Art. 9

(Interventi di sostegno economico)

1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, tramite contributi mensili, entro limiti massimi predeterminati, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.

2. I contributi mensili sono rapportati alla durata e modalità d'impiego del personale addetto all'assistenza familiare e alla situazione economica della persona o del nucleo familiare beneficiario.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento i limiti massimi dei contributi mensili nonché la loro graduazione secondo le previsioni di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce inoltre i limiti massimi di reddito oltre i quali non vi è titolo ai contributi stessi.

4. I contributi sono erogati dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni previo riconoscimento da parte dell'Unità di valutazione distrettuale di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), della situazione di cui all'articolo 1, comma 2, da effettuare con il metodo di valutazione multidimensionale previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge regionale 10/1998.

5. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.

6. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

7. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni appositi finanziamenti. La ripartizione delle risorse regionali tra gli Enti gestori avviene in relazione alla popolazione ultrassessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.

8. È abrogato, con decorrenza dall'1 gennaio 2005, il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Art. 10

(Monitoraggio e verifica degli interventi)

1. Le Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale attivano processi di informazione, monitoraggio e verifica, a livello locale, della consistenza dell'attività di assistenza familiare e degli effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi di cui alla presente legge.

2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione. La Giunta regionale riferisce sugli stessi alla Commissione consiliare competente.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

2. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa e la copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 4.

3. I Comuni associati assicurano copertura finanziaria agli interventi di cui all'articolo 7 mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate a livello di ambito socio-assistenziale.

4. Per le finalità di cui all'articolo 9, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4671 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla Rubrica n. 310 - Servizio interventi e servizi sociali, con la denominazione «Trasferimenti ai Comuni associati per il sostegno economico alle persone singole e alle famiglie che si avvalgono dell'assistenza familiare».

5. All'onere di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 derivante dal comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 ottobre 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23/2004, è il seguente:

Art. 41 bis

(Organizzazione del servizio sociale dei Comuni)

1. Il servizio sociale di base previsto dall'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito delle funzioni previste dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed è attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

2. La Regione promuove e sostiene finanziariamente la gestione associata in ambito distrettuale del servizio di cui al comma 1, anche attraverso la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi sanitari: l'organizzazione del servizio medesimo deve assicurare ac-

cessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di più èquipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici.

3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa più Comuni e non vi sia ricorso a delega della gestione del servizio sociale, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 40 individua un Comune capofila, referente organizzativo e contabile per il servizio sociale medesimo. Detto Comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale fanno capo gli operatori riuniti nell'èquipe prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento è altresì attribuito il compito di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40.

4. Il personale che nei Comuni di un distretto svolge funzioni proprie dei servizi socio-assistenziali è inserito in una dotazione organica aggiuntiva a quella del Comune capofila, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato. Il Comune capofila stabilisce la sede di servizio di ogni singolo operatore del distretto, secondo esigenze organizzative coerenti con la programmazione annuale e pluriennale. Il Comune capofila, sentita l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, definisce, con regolamento, le modalità di utilizzo del personale inserito nella dotazione organica aggiuntiva. Il personale messo a disposizione dai Comuni del distretto conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico proprio del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Gli Enti locali della Provincia di Trieste definiscono di concerto le modalità di gestione associata del servizio sociale di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina». È comunque salvaguardata, per il Comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo, anche se erogato in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti organizzativi.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, è il seguente:

Art. 25

(Unità di valutazione distrettuale)

1. Presso ciascun distretto viene attivata almeno un'Unità di valutazione distrettuale (UVD). L'UVD è l'équipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi nell'ambito degli obiettivi programmatici di carattere generale.

2. L'UVD è stabilmente composta da un medico del territorio, di preferenza geriatra, da un assistente sociale, di norma dipendente degli enti locali, e da una figura infermieristica e viene di volta in volta integrata, in relazione al singolo caso esaminato, dal medico di fiducia del paziente e da altre figure professionali il cui apporto si renda necessario.

3. L'UVD svolge in particolare i seguenti compiti:

a) valutazione dei singoli casi ai fini del riconoscimento, da effettuarsi con il metodo di cui all'articolo 4, comma 2, delle condizioni che danno titolo alla fruizione degli interventi di cui alla sezione II;

b) elaborazione - previo coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 13, della famiglia - di un programma assistenziale integrato, personalizzato per ciascun assistito e coerente con le risorse disponibili, ivi comprese quelle del volontariato, per il conseguente avvio agli idonei servizi facenti parte del sistema di cui all'articolo 23; tale avvio si attua nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utenza, da esercitarsi nell'ambito delle tipologie assistenziali individuate.

4. L'UVD provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla segnalazione del caso, fatte salve situazioni di particolare urgenza.

5. Con riferimento alle specifiche forme d'intervento di cui agli articoli 26, 28, comma 1, 30 e 31, non vi è obbligo di sottoporre all'UVD i casi in cui sia riconosciuta, a livello di base o in sede di primo screening socio-sanitario integrato, la necessità di ricorrere ad interventi semplici, di tipo esclusivamente sociale o sanitario.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/1998 è il seguente:

Art. 4

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli anziani residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, nonché, nei limiti e con le modalità previsti dalle normative vigenti, agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno e a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili. In particolare, le forme d'intervento ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al capo III, sezione II, sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni, le cui condizioni ne richiedano l'attivazione, fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni, di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza.

2. Il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato a livello distrettuale mediante l'utilizzo di un metodo di valutazione multidimensionale, adottato con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, a valere su tutto il territorio regionale.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge regionale 14/2003, è il seguente:

Art. 32

(Assegno di cura e assistenza)

1. La Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione; in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, su proposta dei servizi sociali, dal sindaco del Comune di residenza.

2. L'assegno di cura e assistenza di cui al comma 1 viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni, su conforme indicazione fornita dall'UVD nell'ambito del programma assistenziale personalizzato. Sulla base delle previsioni di tale programma, l'assegno di cura può essere alternativo o aggiuntivo alle altre forme di assistenza domiciliare previste all'articolo 23.

3. Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresì beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.

4. Le incentivazioni economiche sono graduate in relazione alla situazione economica di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacibili dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento e, al fine di non inficiare la significatività dell'intervento, non inferiore al 20 per cento, del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli accertamenti e la verifica della rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari dell'aiuto di cui al presente articolo con il programma di cui al comma 2 sono demandati al distretto.

6. ABROGATO

7. L'erogazione delle incentivazioni con le modalità previste dal presente articolo decorre dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.

- Il testo dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)»), è il seguente:

Art. 3

(Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale)

omissis

4. Nelle more dell'approvazione di una specifica disciplina legislativa per il sostegno alle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti mediante l'intervento di badanti, è assicurata, a parità di condizioni di bisogno assistenziale accertate dall'Unità di valutazione distrettuale, la priorità nell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2003.

omissis

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 28

- d'iniziativa dei consiglieri Blasoni, Camber, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 2 ottobre 2003 e assegnato alla III Commissione permanente l'8 ottobre 2003.

Progetto di legge n. 52

- d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Fasan, Salvador, presentato al Consiglio regionale il 30 gennaio 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 3 febbraio 2004;
- esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute dell'11 febbraio 2004, 4 marzo 2004 e 23 marzo 2004 e in quest'ultima abbinati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute dell'1 aprile 2004, 5 maggio 2004 e 27 maggio 2004, con approvazione di un testo unificato;
- esaminati dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nella seduta del 14 luglio 2004 e approvati nella stessa seduta all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Blasoni, Colussi e Molinaro;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana dell'1 ottobre 2004 e in quest'ultima approvati all'unanimità, con modifiche;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7334-04 del 14 ottobre 2004.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 25.

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.

2. L'azione regionale è in particolare orientata a:

a) pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza stradale regionale, attraverso la predisposizione del Piano di cui all'articolo 2;

b) organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause;

c) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale;

d) coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, ferme restando le competenze istituzionali di legge.

Art. 2

(Piano regionale della sicurezza stradale)

1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;

b) favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;

c) programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;

d) garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio;

e) programmare e realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

3. Il Piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:

a) misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;

b) costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;

c) rafforzamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione, a tutti i livelli, prevedendo a tal fine un più stretto coordinamento tra le forze di polizia, l'evoluzione dei modelli operativi e una maggiore diffusione di nuove tecnologie;

d) rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso;

e) miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto, attraverso accordi mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli e il rafforzamento delle abilità di guida dei conducenti;

f) miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

4. Il Piano regionale della sicurezza stradale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in collaborazione con la Direzione centrale salute e protezione sociale e con il supporto tecnico dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4 e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

Art. 3

(Interventi di educazione stradale e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)

1. La Regione al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:

a) istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4;

b) divulga, anche con mezzi elettronici, il Piano di cui all'articolo 2 e la Relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) individua di concerto con le Amministrazioni provinciali interessate i siti da adibire a circuito per la guida sicura;

d) concede finanziamenti alle università e agli istituti scolastici regionali da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi, che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza stradale o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.

2. Le borse e gli assegni di studio di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante procedura concorsuale indetta ed esperita dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività lo studio sia stato condotto o dagli istituti scolastici i cui allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale.

Art. 4

(Consulta regionale della sicurezza stradale)

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, istituisce la Consulta regionale della sicurezza stradale, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.

2. La Consulta elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

3. La Consulta è composta da:

a) l'assessore regionale alla pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto o suo delegato, che la presiede;

b) il direttore centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto o suo delegato, con funzioni vicarie del Presidente;

c) il direttore centrale della salute e protezione sociale o suo delegato;

d) il direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace o suo delegato;

e) il comandante del Comando Regione Carabinieri o suo delegato;

f) il dirigente del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

g) il responsabile della struttura competente dell'ANAS Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

h) due assessori provinciali ai trasporti delle Province del Friuli Venezia Giulia o loro delegati;

i) un assessore comunale competente in materia, designato dall'ANCI tra i Comuni della regione o suo delegato;

l) un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali designato dall'Assemblea delle Autonomie locali;

m) un rappresentante dei Comandi provinciali vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi;

n) un rappresentante dell'Automobil Club Italia (ACI);

o) i rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

p) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), Comitato regionale FVG.

4. Alle sedute della Consulta possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e rappresentanze interessate alle problematiche della sicurezza stradale.

5. Le rappresentanze di cui al comma 4 possono chiedere di essere sentite altresì dalla Consulta qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

6. In caso di mancata designazione dei componenti di cui ai punti h), i), l), m), n), o) e p) del comma 3 entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

7. I rappresentanti designati di cui ai punti h), i), l), m), n), o) e p) del comma 3 durano in carica per un periodo di tre anni. La Consulta si riunisce di norma ogni sei mesi e ogniqualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

8. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e, in caso di votazione paritaria, prevale il voto del Presidente.

9. Funge da segretario un dipendente della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Art. 5

(Osservatorio sulla sicurezza stradale)

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell'articolo 1, istituisce presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall'Agenzia regionale della sanità, dalle Università regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso specifiche forme di collaborazione istituzionale tra enti.

2. L'Osservatorio sulla sicurezza stradale in particolare:

a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati, anche sanitari, relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale, consentendo l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati;

b) redige la Relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, da inviare alla Consulta regionale, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente;

c) elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del Piano regionale della sicurezza stradale;

d) fornisce supporto alla Consulta regionale della sicurezza stradale.

Art. 6

(Interventi contributivi in materia di sicurezza stradale)

1. Gli interventi finanziari in materia di sicurezza stradale possono assumere la forma dell'iniziativa diretta della Regione ovvero della contribuzione a terzi. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti o comunque coerenti con il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2. Gli interventi contributivi possono essere assegnati a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale.

3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con apposito regolamento.

Art. 7

(Collaborazioni tra enti)

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con le università, i provveditorati agli studi o altri enti pubblici al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi le finalità previste dalla presente legge e in particolare per realizzare le iniziative connesse alla giornata della sicurezza stradale.

2. Delle convenzioni di cui al comma 1 si dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), e il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 18/1972, per la promozione della sicurezza stradale), continuano a trovare applicazione, sia per la conclusione dei procedimenti in corso, sia per la definizione delle istanze riferibili ai fondi stanziati sull'esercizio 2004 nel rispetto degli obiettivi determinati per il medesimo esercizio con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 9

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 18/1972 le parole «nonché per corsi di educazione stradale» sono soppresse.

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.087.000 euro, suddivisa in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 «Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 3926 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione «Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale» e lo stanziamento di 1.087.000 euro, suddiviso in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3927 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione «Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale - ricorso al mercato finanziario» e lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo di 1.087.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni

2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

a) 177.000 euro per l'anno 2004 dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.202, di cui 100.000 euro con riferimento al capitolo 3908 e 77.000 euro con riferimento al capitolo 3924;

b) 310.000 euro per l'anno 2004 dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.203 con riferimento al capitolo 3911;

c) 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, dall'unità previsionale di base 6.4.350.1.398, con riferimento al capitolo 3914.

4. All'onere di 250.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 ottobre 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- La deliberazione CIPE del 29 novembre 2002, reca: «Piano nazionale della sicurezza stradale e programma annuale di attuazione per il 2002. (Art. 32, legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 100/2002)», ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15.

- Il testo dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 145, comma 57, della legge 388/2000, è il seguente:

Art. 32

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'àmbito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 22/1973, e ulteriormente modificato dall'articolo 47, primo comma, della legge regionale 47/1974, è il seguente:

Art. 1

In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:

a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti nonché per corsi di educazione stradale e per manifestazioni di educazione e propaganda all'uso del trasporto pubblico;

b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l'istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;

c) per l'istituzione, l'esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;

d) per la progettazione, la costruzione, la gestione, lo ammodernamento e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti di qualunque genere, in esse compresi gli scali aerei, minori, le autostazioni per viaggiatori e per merci, le piazzuole di sosta e le pensiline lungo i percorsi delle autolinee, i valichi di confine con le relative dotazioni di opere, fabbricati e servizi.

- Il decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres., è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 17 settembre 2003.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 4/2004, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono attribuite ai Direttori centrali.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 18/1972, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:

a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti e per manifestazioni di educazione e propaganda all'uso del trasporto pubblico;

b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l'istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;

c) per l'istituzione, l'esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;

d) per la progettazione, la costruzione, la gestione, lo ammodernamento e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti di qualunque genere, in esse compresi gli scali aerei, minori, le autostazioni per viaggiatori e per merci, le piazzuole di sosta e le pensiline lungo i percorsi delle autolinee, i valichi di confine con le relative dotazioni di opere, fabbricati e servizi.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 8

- d'iniziativa del consigliere Baiutti, presentato al Consiglio regionale il 30 luglio 2003;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 4 agosto 2003;
- costituito il 7 ottobre 2003 un Comitato ristretto composto dai consiglieri Di Natale, Dolenc, Fasan, Franzil, Spazzapan, Travanut e Valenti;
- esaminato dal Comitato ristretto nelle sedute del 5 novembre 2003, 15 gennaio 2004 e 18 febbraio 2004;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 7 ottobre 2003, 25 marzo 2004 e 7 settembre 2004 e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 7 settembre 2004 con relazioni, di maggioranza, del consigliere Baiutti e, di minoranza, dei consiglieri Di Natale e Valenti;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 ottobre 2004;
- tramessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7379-04 del 15 ottobre 2004.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2004, n. 0313/Pres.

Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione del comma 94, articolo 5 della legge regionale 1/2003 (legge finanziaria 2003) - Approvazione integrazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, articolo 5, comma 94 che prevede la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di autostrada viaggiante su rotaia con origine e destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nel territorio della Regione;

VISTO il D.P.Reg. 17 maggio 2004, n. 0161/Pres. che ha approvato il «Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia», dichiarato, con decisione della Commissione europea di data 3 marzo 2004, misura di aiuto compatibile con il Trattato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato medesimo;

RITENUTO opportuno di prevedere la possibile riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, nell'ipotesi in cui i fondi annualmente stanziati dal Bilancio regionale risultino ancora disponibili dopo il completo soddisfacimento delle istanze presentate entro i termini previsti dal Regolamento;

VISTO il testo dell'integrazione all'articolo 3 del Regolamento, predisposto dalla competente Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 24 settembre 2004, n. 2496;

DECRETA

È approvata l'integrazione all'articolo 3 del «Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia» in attuazione al comma 94 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quale integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 settembre 2004

ILLY

Integrazione al «Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma 94, articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003)», approvato con D.P.Reg. 17 maggio 2004 n. 0161/Pres.

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 3 del D.P.Reg. 17 maggio 2004, n. 0161/Pres.)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3, D.P.Reg. 17 maggio 2004, n. 0161/Pres., è aggiunto il seguente comma:

«3. Qualora le domande presentate nei termini di cui al comma 1 non esauriscano gli stanziamenti annuali del bilancio regionale, le risorse ancora disponibili possono formare oggetto di riapertura dei termini per la

presentazione di nuove domande di agevolazione che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.».

2. In sede di prima applicazione, della modifica arrecata dal comma 1, le domande di agevolazione vanno presentate al Servizio per il trasporto merci della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente atto.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2004, n. 0318/Pres. (Estratto).

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio del Comune di Ovaro.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0318/Pres. di data 1 ottobre 2004 è stato approvato il nuovo Regolamento edilizio del Comune di Ovaro.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2004, n. 0321/Pres.

Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pordenone. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;

VISTO in particolare l'articolo 22 del decreto legislativo succitato che prevede la predisposizione da parte delle Regioni dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le competenze della Regione e delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ed in particolare l'articolo 8 con il quale, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale ha adeguato la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dalla medesima norma statale mediante il recepimento delle disposizioni in essa contenute;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni che prevede le procedure per la formazione e l'approvazione del Piano regionale;

VISTO il D.P.Reg. 19 febbraio 2001, n. 044/Pres. con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani;

VISTI gli articoli 23, comma 1, e 23 bis della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, i quali prevedono che le Province predispongano e adottino i Programmi di attuazione del Piano regionale;

RICORDATO l'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone al comma 5 che ciascun Programma provinciale di attuazione sia depositato presso la segreteria provinciale per 20 giorni ed al comma 6 che, entro i successivi 30 giorni, i Comuni e loro Consorzi, le Comu-

nità montane e collinare, le Aziende per i Servizi Sanitari territorialmente interessate nonché le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute operanti in regione, possono presentare alla Amministrazione provinciale le proprie osservazioni in merito, nonché al comma 7 che detto Programma viene successivamente adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge regionale 10/1988;

VISTE le note di data 1 giugno 2004 e 1 settembre 2004 con le quali la Provincia di Pordenone ha inviato rispettivamente la deliberazione di adozione del Programma da parte del Consiglio provinciale n. 24 di data 24 luglio 2003 ed il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, conformato alla suddetta deliberazione;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il Programma provinciale di attuazione è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa;

VISTA la delibera n. 2262 di data 2 settembre 2004, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pordenone;

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pordenone;

DECRETA

È approvato il Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, lì 8 ottobre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2004, n. 0323/Pres.

Legge regionale n. 8/2004, articolo 7 - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA. Nomina del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 che istituisce la nuova Agenzia regionale per lo sviluppo rurale quale trasformazione della già ERSA istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTO in particolare l'articolo 7 che prevede la nomina di un Collegio dei revisori contabili composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali;

ATTESO che due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e un revisore supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie;

VISTA la nota dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna di data 5 agosto 2004, prot.n. SP.04/931 con cui vengono indicati, concordemente con l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie il dott. Giovanni Dal Mas quale Presidente del Collegio dei revisori dell'ERSA, il rag.

Ermenegildo Toso ed il dott. Antonio Zuliani quali revisori effettivi, il dott. Marcello Comuzzo ed il rag. Michele Mizzaro quali revisori supplenti;

VISTE le dichiarazioni rese in merito all'incompatibilità prevista dall'articolo 15 della legge 55/1990 come modificata dalla legge 475/1999, dall'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000 e dall'articolo 15 della legge n. 55/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 10 settembre 2004, n. 2352 con cui sono state stabilite le indennità che competono ai membri dei Collegi dei revisori dei conti dell'ERSA;

DECRETA

1. È nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA nelle persone dei signori:

- dott. Giovanni Dal Mas - Presidente del Collegio dei revisori;
- il rag. Ermenegildo Toso - revisore effettivo;
- il dott. Antonio Zuliani - revisore effettivo;
- il dott. Marcello Comuzzo - revisore supplente;
- il rag. Michele Mizzaro - revisore supplente.

2. Il predetto Collegio dei revisori resta in carica 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 ottobre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2004, n. 0330/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costituzione di un Distretto tecnologico nel campo della biomedicina molecolare.

IL PRESIDENTE

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di data 9 ottobre 2000;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sottoscritto in data 21 novembre 2003, con il quale, nel confermare l'impegno ad attuare azioni coordinate per il potenziamento dell'attività di ricerca sono stati prefigurati i rispettivi campi di impegno nonché l'avvio delle attività necessarie alla costituzione di un Distretto tecnologico presso il Parco scientifico e tecnologico Area Science Park di Trieste;

ATTESO che il precitato Protocollo d'intesa di data 21 novembre 2003 ha indicato nell'Accordo di programma lo strumento per l'attuazione degli impegni assunti;

ATTESO che la Regione e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno ravvisato l'opportunità di promuovere la creazione nella Regione di un Distretto tecnologico inteso come area di eccellenza tecnologica nel campo della biomedicina molecolare;

VISTO l'articolo 19, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presi-

dente o da un Assessore delegato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sviluppo e alla programmazione;

VISTA la deliberazione n. 2555 di data 1 ottobre 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema dell'Accordo di programma per la creazione in regione di un Distretto tecnologico per la biomedicina molecolare ed ha autorizzato il Presidente della Regione o un Assessore suo delegato a stipulare lo stesso;

VISTO l'Accordo di programma predetto sottoscritto dalle parti il 5 ottobre 2004;

ATTESTO che nelle premesse dello stesso sono state apportate alcune limitate modificazioni non sostanziali in conformità all'autorizzazione resa in tal senso dalla Giunta regionale con la precitata deliberazione n. 2555/2004;

RITENUTO pertanto, attesa la conformità del documento sottoscritto dalle parti allo schema approvato dalla Giunta regionale, di procedere all'approvazione dell'Accordo di programma sopra descritto ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- È approvato l'Accordo di programma per la costituzione di un Distretto tecnologico nel campo della biomedicina molecolare sottoscritto in data 5 ottobre 2004 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- La Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali accompagnerà i soggetti coinvolti nei passaggi necessari per l'attuazione dell'Accordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2004

ILLY

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

– il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro Letizia Moratti;

– la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo Presidente, Riccardo Illy.

PREMESSO:

– che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nel prosieguo, per brevità, il Ministero) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (nel prosieguo, per brevità la Regione) riconoscono di rilevante interesse pubblico la formazione di aree caratterizzate da un'elevata specializzazione tecnologica destinate a promuovere e sviluppare la ricerca e a favorire il trasferimento delle nuove tecnologie nel comparto industriale creando anche le condizioni per l'avvio di nuove realtà imprenditoriali;

– che tali iniziative danno impulso al progresso tecnico e scientifico e contemporaneamente producono ricadute positive in termini di occupazione e di creazione di ricchezza;

– che nel Friuli-Venezia Giulia operano da tempo realtà consolidate e di eccellenza nel campo della ricerca e pertanto sussistono le condizioni di base per realizzare un Distretto tecnologico di successo nel campo della biomedicina molecolare;

– che questa attività di ricerca può divenire, se opportunamente valorizzata, una importante piattaforma di sviluppo di lungo periodo;

– che la focalizzazione della ricerca nelle aree terapeutiche a maggior impatto a livello mondiale (Cardiologia vascolare, Neuroscienze, Oncologia, Epatologia, Medicina rigenerativa, Ingegneria tissutale e Terapie cellulari) permette l'accesso a mercati ad elevato valore e la presenza di alcune competenze distintive a livello internazionale in settori trasversali e sinergici rispetto alle aree terapeutiche (es. nanoanalisi, istopatologia molecolare,) costituisce un asset importante per il Friuli-Venezia Giulia;

– che sono stati identificati e condivisi gli obiettivi su cui articolare le iniziative del distretto tecnologico che possono essere così individuati:

α) rafforzare la ricerca, tramite il coinvolgimento sistematico di partner industriali per progetti di ricerca misti pubblico/privati;

β) attrarre aziende leader nel settore, tramite un'attività di «marketing» diretto e la predisposizione di incentivi;

γ) promuovere la crescita dell'imprenditorialità tecnologica nell'area del Distretto anche attraverso la costituzione o la partecipazione a fondi dedicati al seed e all'early stage financing e l'attivazione di incubatori «avanzati»;

δ) aumentare l'efficacia della commercializzazione della proprietà intellettuale, tramite investimenti selezionati in test pre-clinici e la costituzione di un ufficio dedicato;

– che sono stati definiti e condivisi alcuni principi guida di funzionamento del Distretto tecnologico, che in particolare dovrà:

α) fare leva su una entità esistente, che abbia una adeguata organizzazione e sviluppi modalità di interazione con gli altri attori del territorio;

β) disporre di un gruppo di management dedicato e di profilo internazionale;

γ) essere guidato e rappresentato da leader autorevoli appartenenti al mondo della ricerca e dell'industria;

– che il Ministero e la Regione, quali enti pubblici istituzionalmente competenti, hanno ravvisato l'opportunità di impegnarsi al fine di promuovere la creazione nella regione di un Distretto tecnologico, inteso come area di eccellenza tecnologica avente ad oggetto la biomedicina molecolare;

– che tale iniziativa sarà attuata favorendo l'apporto e il coinvolgimento, ritenuti necessari ed auspicabili per la sua migliore qualificazione, delle Università degli studi di Trieste, di Udine e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati;

– che gli obiettivi più sopra delineati sono condivisi da numerosi soggetti pubblici e privati;

– che in data 27 gennaio 2004 è stato sottoscritto l'Accordo per il coordinamento dei Centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia;

– che in data 21 novembre 2003 il Ministero e la Regione hanno sottoscritto a Trieste uno specifico Protocollo d'intesa (nel prosieguo, per brevità, il Protocollo) al fine di prefigurare i rispettivi campi di impegno, nonché di consentire l'avvio delle attività di approfondimento necessarie alla definizione dei contenuti economici, gestionali e giuridici della futura entità di indirizzo e di controllo del Distretto tecnologico;

– che in particolare gli articoli 2 e 3 del Protocollo prevedono la realizzazione dei nuovi strumenti legislativi in materia di innovazione attraverso il coinvolgimento delle realtà scientifiche di rilevanza nazionale già insediate sul territorio e che la diffusione di nuove iniziative per lo sviluppo delle ulteriori potenzialità avvenga attraverso il coinvolgimento e l'integrazione con le realtà già operanti;

– che è stato costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati il Consorzio per il centro di biomedicina molecolare, con sede presso l'Area Science Park di Trieste (nel prosieguo, per brevità, il Consorzio);

– che il Consorzio, senza fini di lucro, persegue fra l'altro tra le sue finalità il trasferimento tecnologico di proprietà intellettuale in medicina molecolare, la promozione delle ricerche innovative nell'ambito biomedico, farmaceutico e dello sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate ospitando e gestendo laboratori e grandi strumentazioni ad uso comune e acquisendo fondi, risorse e finanziamenti da destinare per la ricerca;

- che nel comprensorio dell'Area di ricerca di Trieste, tra le altre istituzioni scientifiche presenti, è operante, con finanziamenti congiunti dello Stato e della Regione, integrati da contributi comunitari, il Laboratorio di Luce di Sincrotrone e Laser a Elettroni Liberi Elettra della Società Sincrotrone Trieste, il quale, in virtù della sua ubicazione e della sua qualificazione, in particolare, quale centro d'eccellenza internazionale nella ricerca scientifica e tecnologica nei campi della scienza e tecnologia dei materiali e dei biomateriali con tecnologie di avanguardia a livello mondiale nella nanoanalisi e nella nanolitografia, sarà chiamato a svolgere una essenziale funzione di sostegno all'attività del Distretto;

- che il Ministero e la Regione, ritengono ora opportuno sottoscrivere un accordo di programma (nel prosieguo, per brevità, Accordo) per dare attuazione ai principi ed agli impegni affermati nel precitato Protocollo, nonché regolamentare e programmare l'attività delle comuni strutture organizzative del Distretto tecnologico;

- che la Regione ha adeguato la propria disciplina legislativa e la conseguente programmazione amministrativa al fine di dotarsi degli strumenti ordinamentali più adeguati al sostegno della ricerca e per concorrere alla realizzazione di un Distretto tecnologico;

- che la Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 1980 e n. 1981 del 29 luglio 2004 , sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato per l'innovazione, ha adottato le linee programmatiche in materia di innovazione e ha ripartito le quote dell'apposito Fondo regionale per l'innovazione;

- che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2555 di data 1° ottobre 2004 ha autorizzato la stipula del presente Accordo;

tutto ciò premesso, le Parti,

CONVENGONO E STIPULANO:

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi. Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per la realizzazione del Distretto tecnologico nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.

Art. 3

(Definizioni)

1. «Distretto tecnologico»: ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore della biomedicina molecolare, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

2. «Organizzazione del Distretto tecnologico»: il complesso degli enti deputati a favorire la creazione e la crescita del Distretto tecnologico tramite:

α) l'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per tutte le attività di distretto, e particolarmente quelle di cui ai punti (*β*), (*γ*), (*δ*), (*ε*), (*ζ*) e (*η*);

β) lo sviluppo della capacità di previsione sulle principali linee evolutive della ricerca scientifica e della tecnologia;

γ) l'identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo d'imprenditoria tecnologica nel settore della biomedicina molecolare;

δ) la promozione ed il sostegno di programmi e di progetti di studio e di ricerca di interesse del comparto industriale e del territorio;

ε) l'attivazione di iniziative di diffusione della biomedicina molecolare e della formazione in tale ambito scientifico;

ζ) il rafforzamento della capacità di produrre ricerca ad alto impatto economico nel campo della biomedicina molecolare e nei settori ad essa collegati, attraverso l'incremento della propositività nei confronti dei partner industriali nonché l'aumento della capacità di aggregare su progetti congiunti gli sforzi di ricerca e sviluppo dei diversi attori;

η) la creazione di laboratori di eccellenza nel campo della biomedina molecolare su cui imperniare l'effettuazione di ricerca di eccellenza e di alta formazione.

Art. 4

(Modalità di finanziamento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Il Ministero si impegna a finanziare progetti e iniziative aventi ad oggetto ricerca scientifica e industriale, sviluppo precompetitivo e/o altre attività di cui al successivo comma 2 del presente articolo, relativi alle tecnologie della biomedicina molecolare e destinati a svolgersi nell'ambito territoriale del distretto tecnologico, dedicandovi l'ammontare minimo complessivo ed annuo di cui al successivo articolo 5.

2. Le attività ed i soggetti finanziabili nonché la misura e le modalità di finanziamento sono quelli previsti dalle normative vigenti in materia di sostegno alla ricerca scientifica e industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie ed allo sviluppo precompetitivo e segnatamente dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni e dalla relativa normativa di attuazione.

3. I finanziamenti verranno concessi ed erogati nel pieno rispetto sostanziale e procedurale delle predette normative è delle fonti comunitarie applicabili, tramite l'emanazione di appositi bandi tematici, per tali intendendosi bandi preordinati all'espletamento di procedure di selezione valutative o negoziali ai sensi del decreto legislativo n. 297/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riservate ad attività rigorosamente inerenti la biomedicina molecolare ed a soggetti che si impegnino a svolgerle nell'ambito territoriale della Regione.

4. Per la definizione del contenuto dei bandi tematici di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di determinare detto contenuto quanto più possibile in aderenza alle esigenze di sviluppo del Distretto tecnologico, il Ministero acquisisce le motivate valutazioni del Consorzio di cui all'articolo 8 e della Regione. Dette valutazioni non assumono portata vincolante. Le valutazioni selettive rimangono integralmente riservate al Ministero.

Art. 5

(Entità e ripartizione temporale dei finanziamenti ministeriali)

1. Il Ministero stanzia ed eroga le agevolazioni ed i finanziamenti di cui all'articolo 4 nella somma complessiva di euro 15,0 milioni, nell'arco di 3 anni, con la seguente scansione temporale:

– euro 5,0 milioni per l'anno 2005;

– euro 5,0 milioni per l'anno 2006;

– euro 5,0 milioni per l'anno 2007.

2. Qualora in un determinato anno non fossero presentati o non fossero ritenuti meritevoli progetti di ricerca ai sensi del decreto legislativo n. 297/1999, nonché della relativa normativa di attuazione, per un importo pari a quello annuo di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero si impegna comunque a stanziare la somma non assegnata in relazione all'anno successivo, per le attività di cui all'articolo 4, comma 1, in aggiunta a quanto eventualmente già previsto.

Art. 6

(Vincolo di destinazione)

1. Nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi vigenti, il Ministero si impegna ad inserire espressamente fra le condizioni che vincolano l'utilizzo dei finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5, l'obbligo di svolgere la totalità delle attività finanziate nell'ambito del Distretto tecnologico.

Art. 7

(Comitato di monitoraggio)

1. Un apposito Comitato, organo collegiale istituito presso la Regione, effettuerà attività di monitoraggio e di studio sui risultati ottenuti e sulle ricadute delle attività di ricerca in termini di promozione, di occupazione e di nuove realtà imprenditoriali nell'ambito dell'area interessata dal Distretto tecnologico.

2. Il Comitato sarà costituito da nove membri, cinque dei quali nominati dal Ministero e quattro dalla Regione. Il Presidente sarà designato dal Ministero nell'ambito dei cinque membri di propria nomina. Ai componenti sarà attribuito, a carico della Regione, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese in conformità alla normativa regionale vigente.

3. Il Comitato si riunirà in Trieste, con la frequenza ed alle scadenze indicate dal Presidente e comunque almeno due volte all'anno. L'attività di segreteria sarà garantita dal Segretariato generale della Regione.

Art. 8

(Consorzio di Biomedicina Molecolare)

1. Il Consorzio di Biomedicina Molecolare (CBM) è deputato a:

α) sovraintendere all'intera organizzazione del distretto tecnologico ed elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività di cui al precedente articolo 3, comma 2;

β) svolgere direttamente le attività e/o assicurare la promozione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettere α), (β), (γ), (δ), (ε), (η).

2. L'Area di ricerca di Trieste, per conto della Regione, esercita l'alta vigilanza ai fini della gestione delle risorse rese disponibili per tali finalità.

Art. 9

(Principi informatori dell'attività del Consorzio)

1. Le imprese beneficiarie delle attività del Consorzio di cui all'articolo 8, comma 1, saranno individuate nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, tramite procedure selettive basate su criteri predeterminati e diffusi con adeguate forme di pubblicità.

2. La Regione e il Ministero si impegnano ad assicurare il rispetto dei suddetti principi da parte di eventuali società controllate, costituite o partecipate dal Consorzio al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 10

(Entità e ripartizione temporale dei finanziamenti regionali)

1. La Regione si impegna a sostenere lo sviluppo del Distretto con il finanziamento di attività di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico complementari a quelle finanziate con l'articolo 4 e comunque funzionali allo sviluppo del Distretto.

2. A tali fini la Regione si impegna a contribuire erogando e stanziando le seguenti somme con la scansione temporale:

- euro 2,0 milioni per l'anno 2004;

- euro 7,95 milioni per l'anno 2005;
- euro 10,95 milioni per l'anno 2006;
- euro 0,5 milioni per l'anno 2007.

Art. 11

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Il costo complessivo del presente Accordo è indicato nella tabella seguente:

MIUR	15.000.000,00
Regione Friuli-Venezia Giulia	21.400.000,00
Totale	36.400.000,00

2. Con riferimento alle iniziative previste dal presente Accordo, qui di seguito sono indicate le fonti normative delle rispettive risorse:

	Strumenti normativi	*Totale*
MIUR	D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297	15.000.000,00
Regione Friuli-Venezia Giulia	art. 13, L.R. n. 11/2003	4.500.000,00
	art. 9, L.R. n. 11/2003	1.900.000,00
	art. 5, L.R. n. 11/2003	1.500.000,00
	F.S.E., Ob. 3, misura D4	500.000,00
	art. 6, L.R. n. 1/2004	13.000.000,00
	Totale Regione	*21.400.000,00*
Totale		36.400.000,00

Art. 12

(Disposizioni generali)

1. Gli Enti firmatari del presente Accordo si obbligano a rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso. Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione. Non costituiscono modifiche dell'Accordo gli eventuali accordi e/o contratti stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente.

Art. 13

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2010. Le parti si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Trieste, 5 ottobre 2004

Il Presidente:
Riccardo Illy

Il Ministro:
Letizia Moratti

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 30 settembre 2004, n. ALP.2-1637-D/ESP/4861. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Cassacco, per la realizzazione lavori di infrastrutturazione dell'ambito tra Via Palpor, Via Montareze e Piazza Noacco.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Cassacco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Cassacco

1) Fo. 8, mapp. 1222 di are 0,80
da espropriare: mq. 80
in natura: seminativo

Fo. 8, mapp. 1903 (ex 1224/a) di are 7,85
da espropriare: mq. 785
in natura: incolto

Fo. 8, mapp. 1915 (ex 1230/a) di are 1,40
da espropriare: mq. 140
in natura: seminativo
Indennità: mq. (80 + 785 + 140) x euro/mq. 1,80 = euro 1.809,00

Ditta: Riva Gabriella nata a Cassacco il 23 maggio 1938, proprietaria per 1/2; Riva Giuseppe nato a Cassacco il 13 febbraio 1937, proprietario per 1/2.

2) Fo. 8, mapp. 1905 (ex 1225/a) di are 0,60
da espropriare: mq. 60
in natura: seminativo

Fo. 8, mapp. 1907 (ex 1226/a) di are 0,65
da espropriare: mq. 65
in natura: seminativo
Indennità: mq. (60 + 65) x euro/mq. 1,80 = euro 225,00

Ditta: Riva Giuseppe nato a Cassacco il 13 febbraio 1937.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 30 settembre 2004

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2004, n. 1927.

Legge regionale 14/2002, articolo 45 e articolo 48 - Approvazione delle caratteristiche di pubblicazione dei progetti nell'Archivio tecnico regionale (Catasto progetti).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» prevede che l'Amministrazione regionale promuova la realizzazione di lavori pubblici d'interesse regionale e locale mediante una serie di attività di supporto delle Amministrazioni aggiudicatrici, fra le quali l'accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'Archivio tecnico regionale;

VISTO l'articolo 45 della stessa legge regionale n. 14/2002, il quale prevede l'istituzione dell'Archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;

VISTO l'articolo 38 della medesima legge regionale che consente, tra l'altro, all'Amministrazione regionale di acquisire e diffondere documentazione e dati inerenti la materia dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che l'articolo 154 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. - Regolamento d'attuazione della legge regionale n. 14/2002, prescrive che ai fini dell'organizzazione dell'Archivio tecnico regionale, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge comunicano, entro novanta giorni dall'approvazione del progetto da porre in gara, una serie di informazioni relative alla gara d'appalto, e parimenti trasmettono gli elaborati progettuali più significativi;

CHE il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che l'Amministrazione regionale provvede alla diffusione sul proprio sito telematico, in formato di sola lettura, dei dati e delle informazioni progettuali, nonché degli elaborati ritenuti più significativi sulla base delle caratteristiche definite periodicamente dalla Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 482 di data 27 febbraio 2003 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, programmi e direttive generali dell'allora Servizio tecnico regionale della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, per l'azione amministrativa e la gestione del Servizio in argomento per l'anno 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, avente ad oggetto l'ordinamento e organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli enti regionali, che attribuisce le competenze in materia di Archivio tecnico regionale al Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza della Direzione centrale dell'edilizia e dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che le caratteristiche di ammissione alla pubblicazione dei progetti sul sito della regione, nell'Archivio tecnico regionale, sono diverse a seconda della categoria di lavori alla quale appartengono, in quanto ogni tipologia d'opera, è dotata di diverse prerogative che possono meglio evidenziare le finalità della stessa;

RICORDATO che la trasmissione degli elaborati significativi a cui sono tenuti i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2002 non determina l'obbligo per l'Amministrazione regionale di provvedere alla pubblicazione dei progetti sul proprio sito, e che la pubblicazione stessa viene disposta su insindacabile giudizio del responsabile della struttura competente in materia di Archivio tecnico regionale, vale a dire del direttore del Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza;

RITENUTO opportuno stabilire delle caratteristiche comuni e generali, valide per tutti i progetti di opere pubbliche, quale primo orientamento da assegnare alla struttura competente ai fini della divulgazione delle esperienze progettuali più significative;

CONSIDERATO che possano essere valutabili ai fini della loro pubblicazione le seguenti tipologie progettuali di opera pubblica in quanto ritenute di interesse generale:

- i progetti per i quali vi sia un pronunciamento favorevole a conclusione della procedura di valutazione

d'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e D.P.G.R. n. 245/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

- i progetti di opere riguardanti i beni immobili nella loro interezza di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché i progetti di opere di nuova costruzione ricadenti nelle aree di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del successivo articolo 140;
- i progetti, che a prescindere dal costo di costruzione, apportino innovazione alla categoria alla quale appartengono e ne elevino quindi il livello qualitativo, al fine di diffondere la cultura della progettazione di qualità;
- i progetti che per la loro particolare complessità e/o pregio, richiedono un confronto fra varie possibili risposte in termini progettuali attraverso un concorso d'idee o di architettura;
- i progetti che seguono i principi della «bioedilizia» e che focalizzano l'attenzione sull'uso di sistemi di risparmio energetico di tipo passivo;
- i progetti che possono costituire un archivio storico di opere di particolare pregio, provenienti da archivi tecnici di stazioni appaltanti, redatti da maestri dell'architettura contemporanea previa autorizzazione dell'autore, degli eredi e del committente;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Rivestono interesse generale. ai fini della pubblicazione sull'Archivio tecnico regionale, le sottoelencate tipologie progettuali di opera pubblica avviate dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2002:

a) i progetti per i quali vi sia un pronunciamento favorevole a conclusione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e D.P.G.R. n. 245/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

b) i progetti di opere riguardanti i beni immobili nella loro interezza di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché i progetti di opere di nuova costruzione ricadenti nelle aree di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del successivo articolo 140;

c) i progetti, che a prescindere dal costo di costruzione, apportino innovazione alla categoria alla quale appartengono e ne elevino quindi il livello qualitativo, al fine di diffondere la cultura della progettazione di qualità;

d) i progetti che per la loro particolare complessità e/o pregio, richiedono un confronto fra varie possibili risposte in termini progettuali attraverso un concorso d'idee o di architettura;

e) i progetti che seguono i principi della «bioedilizia» e che focalizzano l'attenzione sull'uso di sistemi di risparmio energetico di tipo passivo;

f) i progetti che possono costituire un archivio storico di opere di particolare pregio, provenienti da archivi tecnici di stazioni appaltanti, redatti da maestri dell'architettura contemporanea previa autorizzazione dell'autore, degli eredi e del committente.

Art. 2

Il Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, provvede alla pubblicazione dei progetti selezionati con i criteri di cui sopra, e mette in atto ogni iniziativa necessaria alla miglior fruizione dell'Archivio tecnico regionale da parte dei soggetti a vario titolo interessati.

Art. 3

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 2452.

Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi, non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, che da attuazione alle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

PRESO ATTO che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell'autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità, ai sensi della sottoindicata normativa:

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
- D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559;
- decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
- decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
- decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1996;
- D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607;
- D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54;
- D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 495;
- D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131;
- D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309;

VISTO l'articolo 10, comma 3, punto 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che dispone che i controlli analitici dei prodotti alimentari possono essere affidati dal responsabile dell'autocontrollo anche a laboratori esterni all'industria alimentare, inseriti in elenchi predisposti dalle Regioni e Province autonome;

VISTO l'articolo 10, comma 3, punto 5 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, che prevede la fissazione dei requisiti minimi e dei criteri generali per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari compresi quelli disciplinati dalle norme specifiche sopra indicate, che effettuano controlli analitici nell'ambito delle procedure di autocontrollo, nonché le modalità con cui effettuare sopralluoghi presso i laboratori medesimi;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 443 che conserva, tra gli altri, in capo allo Stato lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e veterinario;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 e successive modifiche che reca attuazione delle Direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con atto n. 2028 di data 17 giugno 2004, recante «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo»;

RITENUTO di recepire il succitato Accordo, così come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei laboratori presenti sul territorio regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di recepire l'Accordo sancito, con atto n. 2028 di data 17 giugno 2004, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fine dell'autocontrollo» con le modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

2. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 dell'allegato alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi, non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento si applica ai:

a) laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari;

b) laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

Art. 2

(Criteri generali e requisiti minimi)

1. I laboratori di cui all'articolo 1, di seguito indicati come «laboratori», devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come sostituita dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, così come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1999.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere accreditati secondo la norma Europea EN 45001, così come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma Europea EN 45003.

3. I laboratori, che svolgono attività analitiche anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni.

4. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi regionali, o risulti accreditato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 se operante in uno degli stati membri dell'Unione Europea. Devono inoltre tenere a disposizione degli Organismi territoriali competenti e degli Organismi di controllo, i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio terzo al quale è stata affidata l'esecuzione della prova ed anche dei lavori svolti da quest'ultimo. È facoltà della Regione estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo.

Art. 3

(Elenco regionale dei laboratori)

1. La Regione iscrive in apposito elenco i laboratori di cui all'articolo 1 presenti sul proprio territorio che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'articolo 2.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.

3. La Regione provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con cadenza annuale, dell'elenco di cui al comma 1, trasmettendone copia al Ministero della salute, nonché alla pubblicizzazione delle informazioni contenute nel predetto elenco.

Art. 4

(Iscrizione all'elenco regionale)

1. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3 può essere richiesta, documentando il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 2:

a) dai titolari di laboratori già inseriti in via provvisoria nell'elenco predisposto dal Ministero della salute ai fini dell'autocontrollo alimentare citato nelle premesse, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati al Ministero della salute, che saranno trasmessi alla Regione entro 120 giorni dalla data del 17 giugno 2004;

b) dai titolari di laboratori che intendono effettuare l'attività di cui trattasi e non risultano iscritti nell'elenco di cui al precedente punto a).

2. I laboratori di cui al comma 1 che non risultano accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere iscritti presentando copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento di cui al comma 2 del citato articolo 2. In ogni caso l'accreditamento dovrà essere acquisito entro 36 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco regionale.

3. Il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo, comportano la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale senza la possibilità di reiterare l'istanza di iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l'avvenuto ottenimento dell'accreditamento di cui all'articolo 2, comma 2.

4. I titolari dei laboratori di cui al comma 1, lettera a), nonché quelli di cui alla lettera b), già operanti ai fini del decreto legislativo n. 155/1997, devono presentare l'istanza di iscrizione all'elenco regionale entro 120 giorni dalla data della presente deliberazione.

Art. 5

(Verifiche ispettive)

1. I titolari dei laboratori sono tenuti a comunicare alla Regione l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 2.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 2454.

Protocollo operativo per la sicurezza alimentare dei prodotti ittici delle specie orate e branzino allevati per il consumo umano nelle valli da pesca della Laguna di Grado.

LA GIUNTA REGIONALE

ATTESO che studi scientifici, riportati in letteratura hanno rilevato che l'area lagunare di Grado, in cui sono presenti numerosi allevamenti di specie ittiche, presenta contaminazioni da mercurio e che, per tale presenza, è possibile che le specie ittiche predatrici (orata e branzino), allevate in valle con l'attuale sistema estensivo, possano accumulare quantità del contaminante superiori ai limiti di legge;

TENUTO CONTO che, alla luce della succitata considerazione, l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - Dipartimento provinciale di Gorizia - ha ritenuto necessario approfondire le ricerche per la valutazione dei livelli di mercurio presenti nei prodotti ittici delle specie orata (Sparus aurata) e branzino (Dicentrarchus labrax) provenienti da detti allevamenti;

CONSIDERATO che gli esiti del piano di campionamento conoscitivo espletato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», al fine di acquisire elementi utili alla valutazione del rischio per la salute pubblica, hanno rilevato, nei prodotti ittici delle specie sopra citate, un tenore medio di mercurio totale superiore al limite di legge fissato, pari rispettivamente a 0,5 p.p.m. e 1 p.p.m.;

TENUTO CONTO che tale situazione costringe, il Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2, al fine di tutelare la salute pubblica, a sottoporre le orate ed i branzini, allevati nelle suddette aziende, a sistematico campionamento, presso il mercato ittico di Grado, prima della loro commercializzazione per il consumo umano, il che causa dispendio di risorse umane e finanziarie, e che, comunque, alcuni operatori potrebbero sottrarre al controllo i loro prodotti, evitando il mercato di Grado;

TENUTO CONTO ALTRESÌ che tale situazione crea notevole disagio e danni economici per le imprese, e potrebbe costringere alcune di queste alla chiusura dell'attività, mentre è opportuno che l'attività produttiva continui e si qualifichi, a salvaguardia del reddito delle imprese addette e dell' ecosistema, che, in caso di abbandono dell' area, risulterebbe gravemente compromesso, generando gravi aspetti negativi per l'immagine turistica di Grado;

CONSIDERATO che è possibile prevedere, nel rispetto dei riferimenti normativi in materia, la continuità dell'attività delle imprese di allevamento, nonché la produzione e la commercializzazione di un prodotto sicuramente non contaminato, adottando un protocollo perativo che preveda il monitoraggio, su base volontaria, delle aziende di acquacoltura che producono orate e branzini, procedendo al loro accreditamento nel caso i risultati del monitoraggio siano favorevoli;

PRECISATO CHE le succitate imprese, contestualmente all'adesione al programma di monitoraggio, possono operare la riconversione del sistema di allevamento, passando dal metodo estensivo a quello semiestensi-

vo integrato, come già fatto da alcune di esse, che così facendo hanno riportato abbondantemente sotto i limiti di legge il contenuto in mercurio delle orate e dei branzini prodotti;

RICHIAMATA la normativa in materia di prodotti della pesca e sicurezza alimentare, citata nei riferimenti legislativi riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di approvare il protocollo operativo, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, per la sicurezza alimentare dei prodotti ittici allevati per il consumo umano nelle valli da pesca della Laguna di Grado;

VISTO lo Statuto regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il protocollo operativo, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, per la sicurezza alimentare dei prodotti ittici delle specie orata e branzino allevati per il consumo umano nelle valli da pesca della Laguna di Grado.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Protocollo operativo per la sicurezza alimentare dei prodotti ittici delle specie orata e branzino, allevati nelle valli da pesca della Laguna di Grado.

Premessa

Riferimenti legislativi:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 stabilisce, all'articolo 9, comma 5 che: «il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformità a quanto previsto al capitolo V dell'allegato».
  Il successivo comma 7 dello stesso articolo precisa inoltre che: «ad integrazione dei controlli di cui al comma 5, possono essere effettuati controlli chimici o microbiologici secondo le modalità ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V dell'allegato».
  L'allegato al decreto prevede, infine, nell'apposito capitolo che disciplina il controllo sanitario (capitolo V, sezione II, punto 3, lettera b) che: «i prodotti della pesca non devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo»;

- il Regolamento (CE) 466/2001 di data 8 marzo 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 221/2002 di data 6 febbraio 2002, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 5 aprile 2002, stabilisce che: «i livelli i livelli massimi del tenore di mercurio nei prodotti della pesca dovrebbero essere quanto più bassi possibile, prendendo in considerazione il fatto che per motivi fisiologici alcune specie presentano concentrazioni più elevate di mercurio nei loro tessuti, rispetto ad altre specie. Ogni tenore massimo fissato a livello comunitario dovrà essere riesaminato regolarmente sulla base dei progressi compiuti in campo tecnico-scientifico e dei miglioramenti delle prassi di fabbricazione e delle prassi agricole in modo da ottenere una regolare riduzione dei livelli».

Lo stesso Regolamento definisce, inoltre, al punto 3.3, parte 3, dell'Allegato I il livello massimo di mercurio (Hg) che i prodotti della pesca, al momento dell'immissione in commercio, possono presentare, confermando per le specie in questione i tenori massimi sopra indicati, già fissati dal D.M. 9 dicembre 1993;

- il D.M. 9 dicembre 1993 stabilisce che: «il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti della pesca non deve superare la quantità di 0,5 milligrammi per chilogrammo di prodotto fresco. Per le specie ittiche elencate nell'allegato A del decreto stesso (squalo, tonno, tonnetto, palamita, palamita bianca, pescespada, pesce vela, marlin, anguilla, spigola, storione, ippoglosso, scorfano, molva azzurra, lupo marino, luccio, squalo portoghese, razza, pesce sciabola, rana pescatrice) il tenore medio di mercurio tollerato è fissato in 1 milligrammo per chilogrammo). Il decreto indica inoltre la quantità minima dei campioni da prelevare da ogni lotto di prodotti della pesca nell'attuazione dei piani di campionamento stabiliti dal Ministero della sanità e dei controlli eventualmente effettuati a norma dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 531/1992;

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 di data 28 gennaio 2002 stabilisce, tra l'altro, il principio di precauzione in base al quale nei casi specifici in cui vi sia un rischio per la salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue»;

- la lettera circolare n. 600.7/24481/AG50/2295 di data 24 giugno 1994 avente ad oggetto «Applicazione del decreto legislativo 531/1992 - Settore acquicoltura» - stabilisce che: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del sopra citato decreto, i prodotti dell'acquacoltura sono ricompresi tra i prodotti della pesca e debbono quindi sottostare a tutte le norme previste in termini di commercializzazione, trasporto e controllo sanitario»;

- il Regolamento n. 1774/2002/CE reca, tra l'altro, norme sanitarie relative al destino di prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente.

Evidenze epidemiologiche:

- studi scientifici presenti in letteratura hanno rilevato che l'area lagunare di Grado presenta contaminazioni da mercurio;

- nella genesi di questo fenomeno un probabile ruolo preminente è svolto dai sedimenti del fiume Isonzo, il che verosimilmente giustifica il gradiente di concentrazione che viene osservato decrescere da est verso ovest;

- principale responsabile del fenomeno di contaminazione dei sedimenti isontini è verosimilmente l'area mercurifera di Idria (SLO). L'omonimo fiume, immissario dell'Isonzo, veicola infatti il materiale detritico derivante dal dilavamento dei terreni ricchi di cinabro e, almeno fino a pochi anni fa, anche i prodotti della sua lavorazione, raggiungendo quindi l'Adriatico a pochi chilometri ad est di Grado e della laguna gradese;

- oltre a questi apporti di origine naturale, l'area in questione è stata ulteriormente contaminata dagli scarichi di origine industriale derivanti da un impianto soda-cloro ubicato nell'area industriale di Torviscosa (Udine) e veicolati nell'area lagunare dalle acque dell'Aussa. Tale contaminazione, iniziata probabilmente nel 1949 con un apporto di circa 20 kg. gionalieri, si è attenuata intorno al 1970 (circa 6-7 kg./giorno) per poi scomparire nel 1984 dopo l'adozione di sistemi di recupero più efficienti. Una stima quantitativa valuta che lo sversamento totale complessivo ammonti a non meno di 186.000 kg. di mercurio.

Evidenze pratiche:

- alla luce delle succitate considerazioni l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - Dipartimento provinciale di Gorizia - ha ritenuto necessario approfondire le ricerche per la valutazione dei livelli di mercurio presenti nei prodotti ittici delle specie orata (Sparus aurata) e branzino (Dicentrarchus labrax) provenienti dall'areale lagunare del Comune di Grado;

- nel corso del 2001 è stato pertanto condotto un piano di campionamento conoscitivo al fine di acquisire elementi utili alla valutazione del rischio per la salute pubblica. Gli esiti degli esami di laboratorio hanno rilevato, nei prodotti ittici delle specie sopra citate, un tenore medio di mercurio totale superiore al limite di legge fissato, pari rispettivamente a 0,5 p.p.m. e 1 p.p.m.;

- gli esiti del piano di campionamento sono stati comunicati alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale per una più approfondita valutazione in merito alle implicazioni di sanità pubblica ed alle possibili alternative di intervento per la gestione del rischio.

Intervento della direzione centrale salute e protezione sociale:

- la Direzione centrale salute e protezione sociale nel dicembre del 2002 ha presieduto una riunione sull' argomento presso il municipio di Grado, presenti amministratori locali, responsabili sanitari e rappresentanti di categoria. In quella sede si è convenuto di istituire un apposito tavolo tecnico cui affidare il compito di studiare il fenomeno connesso con l' inquinamento da mercurio nella Laguna di Grado, monitorarlo e proporre soluzioni condivisibili e praticabili.

Valutazioni e proposte del tavolo tecnico:

- il tavolo tecnico, composto da un rappresentante delle Associazioni pescatori di valle di Grado, da un esperto in ittiocoltura rappresentante del Comune di Grado, da un esperto in materia ambientale rappresentante dell'A.R.P.A. - Friuli-Venezia Giulia, da un esperto in materia di igiene alimenti di origine animale dell'Azienda Sanitaria «Isontina», nonché da esperti, rispettivamente in materia di produzioni animali e di sanità pubblica veterinaria, della Direzione centrale dell'agricoltura e della Direzione centrale salute e protezione sociale ha espresso le seguenti valutazioni e proposte:

  a) il mercurio è presente nella Laguna di Grado e la bonifica dell' ambiente, mediante la decorticazione di uno strato del fondale, non è praticabile per gli elevati costi determinati dalla vastità dell'area e dallo smaltimento dei fanghi;

  b) per la presenza di mercurio è possibile che le specie ittiche predatrici (orata e branzino), allevate in valle con l' attuale sistema estensivo, possano accumulare quantità del contaminante superiori ai limiti di legge;

  c) ciò nonostante è opportuno che l'attività produttiva continui a salvaguardia del reddito delle imprese addette e dell' ecosistema, che, in caso di abbandono dell'area, risulterebbe gravemente compromesso, oltre a generare gravi aspetti negativi per l'immagine turistica di Grado;

  d) è possibile prevedere, nel rispetto dei riferimenti normativi in materia, la continuità dell'attività delle imprese di allevamento, nonché la produzione e la commercializzazione di un prodotto sicuramente non contaminato adottando il seguente protocollo operativo che preveda il controllo, su base volontaria, delle aziende di acquacoltura che producono orate e branzini, procedendo al loro accreditamento nel caso di risultato favorevole delle analisi chimiche per la ricerca del mercurio;

  e) è altresì possibile che le succitate imprese, contestualmente all'adesione al programma di monitoraggio, possano operare la riconversione del sistema di allevamento, passando dal metodo estensivo a quello semiestensivo integrato.

  In questo modo il contenuto in mercurio nelle orate e nei branzini risulterà, ai controlli, abbondantemente al di sotto i limiti di legge e verrà garantito il facile raggiungimento nonché il mantenimento dello stato di accreditamento.

Protocollo operativo

Di seguito viene descritta l'applicazione del protocollo operativo per la sicurezza alimentare dei prodotti ittici delle specie predatrici allevati per il consumo umano nelle valli da pesca della Laguna di Grado, che consiste nell'accreditamento delle aziende di vallicoltura, finalizzato alla gestione del rischio, evidenziato nella premessa epidemiologica.

Azienda di vallicoltura accreditata

1. L'azienda accreditata è quell'azienda della laguna di Grado, in attività anche per autoconsumo e purché preventivamente censita e registrata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 336/1999, che aderisce volontariamente al protocollo operativo, per la gestione del rischio nei confronti della contaminazione da mercurio e per la quale i controlli previsti dalle lettere a), b) e c) del successivo punto 2 hanno avuto esito favorevole.

2. L'accreditamento sarà formalizzato con una attestazione sanitaria rilasciata dai Servizi veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», valevole fino al permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, secondo le seguenti modalità:

a) le orate ed i branzini allevati nelle suddette aziende, sono sottoposti, prima della loro commercializzazione per il consumo umano, ad un controllo analitico effettuato dal laboratorio chimico del Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Gorizia, conformemente al Regolamento 466/2001/CE;

b) le operazioni di campionamento, a scopo conoscitivo in quanto effettuate in fase di produzione primaria, sono eseguite dal Servizio veterinario della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», di norma presso l'impianto valligeno di acquacoltura, con cadenza annuale per ogni ciclo produttivo a partire dal mese di settembre 2004;

c) il responsabile, o suo delegato, di ciascun impianto valligeno deve mettere a disposizione, previo accordo con il competente Servizio veterinario, almeno 5 orate del peso di 200/300 grammi e almeno 10 branzini del peso di 300/400 grammi, catturati nel medesimo impianto, che saranno oggetto di separato campionamento in aliquota unica, secondo le modalità previste dal D.M. 9 dicembre 1993, per il successivo invio al laboratorio di analisi indicato al punto 1.

3. L'accreditamento consente all'impianto valligeno di presentare i prodotti della propria attività di acquacoltura delle specie orata e branzino al mercato ittico all'ingrosso di Grado per la successiva commercializzazione per il consumo umano senza subire ulteriori controlli sistematici per la ricerca del mercurio, dato che la quasi totalità della produzione ittica primaria, dopo aver raggiunto il peso indicato per ciascuna specie al punto 3), viene catturata nei mesi subito successivi al controllo di laboratorio e che in questo periodo (autunno-inverno) i pesci per effetto dell'abbassamento della temperatura dell'acqua, riducono l'alimentazione fino a smettere l'assunzione del cibo, ragion per cui il rischio di un ulteriore accumulo di mercurio è da ritenere molto limitato. È fatta comunque salva la possibilità per il veterinario ispettore di procedere, all'atto del controllo sanitario obbligatorio sui prodotti ittici, eseguito presso il mercato ittico all'ingrosso di Grado antecedentemente alla prima vendita per il consumo umano in conformità al Capitolo V del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, ad un campionamento casuale conoscitivo senza vincolo sanitario dei lotti di orate e branzini presentati, secondo le modalità indicate al punto 3 del successivo paragrafo per mantenere monitorata la mappatura del livello di contaminazione da mercurio in relazione alla provenienza valligena dei medesimi.

Azienda di vallicoltura non accreditata

1. I lotti di orate ed i branzini, provenienti dalle valli da pesca non accreditate, saranno sottoposti, presso il mercato ittico di Grado, ai controlli sistematici per la ricerca del mercurio con le modalità previste dal protocollo operativo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» n. 28632 di data 27 giugno 2003.

2. In presenza di mercurio in quantità superiore ai limiti di legge, i lotti sopraindicati saranno dichiarati non idonei al consumo e destinati alla distruzione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento 1774/2002/CE.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 2457.

Decreto legislativo 157/1995, articolo 7 - Aggiudicazione gara a trattativa privata per l'affidamento dei servizi di elaborazione ed attuazione del progetto denominato «Nei suoni dei luoghi» nell'ambito del PIC INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione n. 2192 del 27 agosto 2004 la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione centrale delle attività produttive ad attivare la procedura della trattativa privata prevista dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 157/1995 (e dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) per

l'affidamento dei servizi di elaborazione ed attuazione del progetto «Nei suoni dei luoghi» nell'ambito del Programma Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico;

RILEVATO che con la predetta deliberazione n. 2192/2004 sono state individuati i soggetti ai quali rivolgere l'invito a partecipare alla gara, secondo le condizioni indicate nel capitolato speciale d'oneri allegato alla medesima deliberazione;

RICORDATO che con la medesima deliberazione n. 2192/2004 la Giunta regionale ha altresì nominato la Commissione giudicatrice delle offerte di partecipazione alla gara in argomento;

PRESO ATTO che con raccomandate R.R. di data 30 agosto 2004 sono stati invitati a partecipare alla gara i soggetti preventivamente individuati;

RILEVATO che entro il termine del 15 settembre 2004, stabilito con l'articolo 8 del capitolato speciale d'oneri, sono pervenute, mediante consegna a mano, alla Direzione centrale delle attività produttive n. 2 offerte, di cui una esclusa per irregolarità nella presentazione del plico;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice di data 16 settembre 2004;

RILEVATO, in particolare, che la Commissione, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta ed in attuazione della procedura di gara prevista dall'articolo 11 del capitolato speciale d'oneri, ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria della gara all'Associazione Progetto Musica di Ronchi dei Legionari per un importo di 1.690.000,00 euro;

RITENUTO di aggiudicare in via definitiva la gara di cui trattasi in applicazione dell'articolo 9 del capitolato speciale d'oneri, che prevede l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell'esperienza dimostrata nei rapporti con partners di altri Paesi PAO, della corrispondenza e coerenza dell'offerta agli obiettivi dei servizi, dell'adeguatezza del gruppo di lavoro, della qualità negli aspetti metodologici e nelle modalità organizzative;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare fin d'ora - ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche - il Direttore del Servizio per gli affari giuridici, amministrativi. contabili e generali, dott. Giorgio PARIS a stipulare il relativo contratto con l'Associazione Progetto Musica;

PRESO ATTO infine che per l'attuazione del progetto in argomento è in fase di istituzione l'apposito capitolo di bilancio con lo stanziamento di 1.706.082,00 euro, così come stabilito con propria deliberazione n. 2117 del 5 agosto 2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni diffusamente illustrate in narrativa, all'Associazione Progetto Musica di Ronchi dei Legionari per un importo di 1.690.000,00 euro i servizi di elaborazione ed attuazione del progetto «Nei suoni dei luoghi» nell'ambito del Programma INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico;

2. di autorizzare - ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche - il Direttore del Servizio per gli affari giuridici, amministrativi. contabili e generali, dott. Giorgio Paris a stipulare il relativo contratto con l'Associazione Progetto Musica;

3. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 2493. (Estratto).

Comune di Castions di Strada: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 28 aprile 2004, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 69 del 16 gennaio 2004 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Castions di Strada, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 12 del 28 aprile 2004;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 12 del 28 aprile 2004, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Castions di Strada;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 2635.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Misura 4.3 «Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna» - Azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini». Individuazione di ulteriori Comuni beneficiari e delle risorse per la realizzazione dei progetti. Approvazione dell'invito a presentare proposte ai Comuni e della bozza di convenzione con i Comuni contenente gli elementi essenziali per dare attuazione alle iniziative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio europeo (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione obiettivo 2 2000-2006 approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 2000-2006 nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e successivamente modificato e integrato da ultimo nella versione n. 8 adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 4 giugno 2004;

VISTA la scheda di azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» del Complemento di programmazione DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

CONSIDERATO che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini», come risulta dall'ultima versione del Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 10 aprile 2003, sono state ripartite tutte le risorse finanziarie disponibili previste nel vigente piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 a valere sull'azione 4.3.2 per la realizzazione degli interventi nei sette Comuni individuati dal Complemento di programmazione e dalla deliberazione stessa come beneficiari dell'azione;

PRESO ATTO che tutte le suddette risorse sono state impegnate e concesse ai Comuni individuati, ovvero ai Comuni di Prato Carnico, Tolmezzo, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Claut, Rigolato, Grimacco per la realizzazione degli interventi di «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» e che le rispettive iniziative sono state avviate;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno è stata avviata la revisione di metà periodo del programma ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, nell'ambito della quale sono stati presi in considerazione i nuovi fabbisogni espressi per il triennio 2004-2006 prevedendone la copertura finanziaria come da nuovo quadro complessivo di riferimento per la revisione finanziaria del programma approvato dal Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 2000-2006 nella seduta del 7 aprile 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 5 agosto 2004 di aggiornamento del quadro di revisione finanziaria di metà periodo e attivazione di misure finanziarie urgenti volte ad accelerare l'attuazione del Programma, con la quale vengono assegnate risorse aggiuntive regionali (PAR) per un importo pari a euro 700.000,00 (euro settecentomila/00) ad integrazione delle dotazioni finanziarie dell'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»;

VISTE le note del Comune di Ravascletto, prot. n. 608 del 12 febbraio 2004, e del Comune di Tarvisio, prot. n. 2242 del 12 febbraio 2004, trasmesse al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e relative a proposte progettuali di interventi da realizzarsi nei rispettivi borghi di Salars e Lussari, di particolare pregio storico architettonico e ambientale;

OSSERVATO che tali interventi sono coerenti con le tipologie di intervento ammissibili dell'azione 4.3.2 e rispondono agli obiettivi specifici della misura 4.3 definiti nel Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2;

RITENUTO pertanto di individuare quali ulteriori beneficiari dell'azione 4.3.2 per le aree obiettivo 2 i Comuni di Ravascletto e Tarvisio;

RITENUTO, sulla base delle segnalazioni presentate dai Comuni interessati, di ripartire in misura uguale le ulteriori risorse aggiuntive regionali (PAR), dell'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini», a favore di ciascun Comune beneficiario, ovvero come segue: euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) al Comune di Ravascletto; euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) al Comune di Tarvisio;

RITENUTO di dare avvio alle procedure previste dal Complemento di programmazione per l'attuazione dei due nuovi interventi;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione prevede per l'attuazione dell'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» alla fase 1 «l'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione che individua gli interventi da attuare e le relative risorse, l'approvazione della lettera d'invito ai Comuni a fare proposte progettuali e l'individuazione dei contenuti essenziali della convenzione con i Comuni per dare attuazione alle iniziative»;

OSSERVATO che la regia nell'attuazione dell'azione rimane in capo all'Amministrazione regionale che è beneficiario finale e che, al fine di garantire il rispetto delle condizioni tecniche indicate nel Complemento di programmazione, è costituito l'apposito gruppo tecnico di lavoro le cui direttive specifiche saranno inviate ai Comuni beneficiari dal Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;

VISTA la lettera di invito, il fac-simile di domanda e relativi allegati alla medesima, nei testi allegati alla presente deliberazione, da inviare ai due Comuni interessati per la presentazione dei progetti di intervento a valere sull'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»;

ATTESO che l'attuazione dell'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» sarà regolata da apposita convenzione stipulata tra il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, soggetto responsabile per l'attuazione dell'azione, e i Comuni interessati, come previsto dal Complemento di programmazione;

VISTA la bozza di convenzione contenente gli elementi essenziali per la regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione regionale e Comuni, che verrà stipulata successivamente all'approvazione dei progetti;

RITENUTO di dover prevedere fin d'ora che il finanziamento definitivo dovrà tener conto delle eventuali entrate da detrarre dalle spese ammissibili, secondo quanto previsto dalla norma n. 2 del Regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni, e della consistenza delle entrate nette che potrebbero essere generate dagli interventi finanziati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTA la legge regionale n. 26/2001;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le risorse agricole, naturali, forestali e per la montagna, d'intesa con l'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie locali;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di individuare quali ulteriori beneficiari dell'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» per le aree obiettivo 2 i Comuni di Ravascletto e Tarvisio, per gli interventi da realizzarsi nei rispettivi borghi di Salars e Lussari;

2. di disporre che le risorse aggiuntive regionali (PAR), attribuite con deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 5 agosto 2004 all'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» pari ad euro 700.000,00 (euro settecentomila/00), sono ripartite a favore dei Comune beneficiari di cui al punto 1. come segue: euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) al Comune di Ravascletto; euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) al Comune di Tarvisio;

3. di approvare l'allegata lettera di invito ed il facsimile di domanda, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, ai Comuni di Ravascletto e Tarvisio relativamente alla realizzazione di progetti per il recupero edilizio e paesaggistico e la valorizzazione dei villaggi alpini;

4. di approvare la bozza di convenzione con i Comuni beneficiari, che costituisce anch'essa parte integrante della presente deliberazione, contenente gli elementi essenziali per dare attuazione alle iniziative;

5. che i termini per la presentazione delle domande di finanziamento sono stabiliti in 90 giorni dalla pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di autorizzare il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna a stipulare le convenzioni con i Comuni interessati;

7. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 1

(su carta intestata del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Spett.le

Comune di Ravascletto
33020 - Ravascletto (Udine)

Comune di Tarvisio
33018 - Tarvisio (Udine)

Documento Unico di Programmazione obiettivo 2 2000-2006
Asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato nella montagna marginale
Misura 4.3 «Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna»
Azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini». Invito a presentare progetti

Nel corso dell'anno corrente è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento generale sui Fondi strutturali Reg. (CE) 1260/1999, la revisione di metà periodo del programma in oggetto, nell'ambito della quale sono stati presi in considerazione i nuovi fabbisogni espressi per il triennio 2004-2006 prevedendone la copertura finanziaria con un nuovo quadro complessivo di riferimento.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2116 del 5 agosto 2004, ha approvato l'aggiornamento del quadro di revisione finanziaria di metà periodo del programma e ha attivato delle misure finanziarie volte ad accelerare l'attuazione del Programma; in particolare per quanto riguarda l'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» sono state assegnate ulteriori risorse aggiuntive regionali (PAR) per un importo complessivo pari a euro 700.000,00 (euro settecentomila/00).

Con la presente, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a presentare progetti a valere sull'azione 4.3.2, secondo le modalità e alle condizioni espresse nell'invito stesso, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. . . . . del . . . . (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. . . . . del giorno . . . .).

Tali progetti dovranno perseguire la valorizzazione turistica dei villaggi alpini dell'alta montagna attraverso l'attuazione di interventi unitari di sistemazione del paesaggio e dell'arredo urbano e di riadattamento del patrimonio edilizio di interesse pubblico e dovranno avere carattere dimostrativo.

I progetti potranno prevedere interventi di recupero degli edifici di maggior pregio storico-architettonico ed in particolare interventi di restauro e di risanamento conservativo, rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; eventuali interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria (solo se intesa ai sensi della legge regionale urbanistica n. 52/1991). Gli interventi potranno, inoltre, riguardare opere di arredo urbano e sistemazione di aree comuni a scopi turistici, nonché opere di ripristino di piccoli manufatti, strutture, aree al fine di valorizzare gli aspetti ambientali, storico-culturali ed etnici connessi con l'architettura locale e la realizzazione di percorsi tematici per la diffusione e promozione di attività tradizionali locali o tipiche del luogo.

Al fine di dare attuazione all'azione in oggetto, si invita codesto spett.le Ente a voler produrre la seguente documentazione:

- domanda, a firma del legale rappresentante, redatta utilizzando unicamente l'allegato modello che potrà essere richiesto in formato elettronico al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
- allegati come specificati nel modello di domanda.

La documentazione di cui sopra, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati, dovrà pervenire allo scrivente Servizio, mediante lettera raccomandata o mediante consegna all'Ufficio protocollo presso la sede di Via A. Caccia, n. 17, 33100 Udine con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R. n. . . . . . /2004 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai fini del rispetto del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda si considera al data del timbro postale di spedizione della raccomandata ovvero la data di presentazione al protocollo.

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di finanziamento, il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie svolge sulle proposte progettuali l'istruttoria tecnico-economica basata, in primo luogo, sulla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità dell'intervento come definiti dal Complemento di programmazione e di seguito riportati:

- coerenza con le finalità dell'azione e con i contenuti della scheda tecnica di misura;
- descrizione tecnica delle opere contenete: la descrizione delle finalità a valenza turistica dell'intervento, la descrizione dello stato di fatto dei manufatti e del loro grado di conservazione, la descrizione degli spazi aperti e del loro grado di naturalità e di valenza paesaggistica,, la descrizione degli obiettivi e delle tecniche di recupero degli edifici e della coerenza di queste con le tipologie tradizionali, il cronogramma delle operazioni che preveda una precisa ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori e della relativa spesa;
- conformità alle indicazioni del Gruppo tecnico di lavoro creato appositamente dall'Amministrazione regionale per l'azione;
- coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale;
- fattibilità tecnico-economica degli interventi, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità, anche per lotti funzionali, in relazione alle disponibilità economiche;
- fattibilità amministrativa (tempi di cantierabilità, impugnabilità e di spendibilità delle relative risorse);
- contenuti di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio delle zone oggetto di intervento anche a fini turistici in riferimento agli specifici caratteri insediativi dei villaggi;
- contenuti di recupero delle tecniche costruttive tradizionali, delle tradizioni culturali e storiche delle zone di intervento;
- impiego di materiali tradizionali a basso impatto visivo.

Le proposte progettuali che non rispettano i criteri di ammissibilità indicati nel Complemento di programmazione saranno escluse dal finanziamento.

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente invito, relativa al periodo 2004-2006 ammonta a euro 700.000,00 (euro settecentomila/00). Tali risorse sono ripartite in misura uguale tra i Comuni beneficiari come segue: euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) al Comune di Ravascletto; euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) al Comune di Tarvisio.

I progetti di recupero e valorizzazione dei villaggi alpini dovranno essere presentati al livello di progetto preliminare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale 14/2002, articolo 8, comma 3 ed inoltre dovranno possedere i requisiti di ammissibilità specificati nel Complemento di programmazione al punto III.5 della scheda di misura relativa all'azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini» ai quali si fa rinvio.

I Comuni interessati sono tenuti ad osservare gli obblighi e gli impegni posti a carico degli stessi e riportati sul modello di domanda allegato alla presente lettera d'invito.

Per la realizzazione degli interventi sono ammissibili le spese di seguito elencate e sostenute a partire dal 27 novembre 2000:

- oneri di progettazione, generali e di collaudo, consulenza di esperti, studi filologici e ricerche, studi di fattibilità, inerenti la definizione degli interventi da realizzare;
- opere di infrastrutturazione urbana;
- opere di arredo urbano incluse la creazione o il miglioramento di piccole infrastrutture (parcheggi, marciapiedi, spazi verdi, pavimentazioni, aree attrezzate, piste ciclabili, segnaletica, insegne, cartellonistica, sistemi di illuminazione, ecc.);
- ristrutturazione, miglioramento, ampliamento ed adeguamento di immobili di particolare pregio artistico-architettonico-culturale;
- acquisto di attrezzature anche informatiche (hardware e software) e arredi per l'allestimento di locali presso i quali vengono svolte le attività di informazione e promozione del territorio;
- I.V.A. se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2°, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica altresì quanto segue:

– *Amministrazione competente:* Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - via A. Caccia, n. 17, 33100 Udine.

– *Oggetto del procedimento:* invito a presentare progetti a valere sul DOCUP obiettivo 2 asse IV - azione 4.3.2 «Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini».

– *Responsabile del procedimento:* dott.ssa Marina Bortotto - Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

– *Termine per l'istruttoria:* 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti.

Con l'occasione, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore del Servizio:
dott.ssa Marina Bortotto

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 2

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE

Spazio per protocollo Servizio

Domanda corredata da n. ____________ allegati

Spett.le
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie
via A. Caccia, 17
33100 UDINE

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 4.3 – Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna
Azione 4.3.2 – Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome

nato/a a Prov.

Il / / Residente in Prov.

Via N Cap.

In qualità di legale rappresentante del Comune

Via N Cap.

Tel. /

Fax.. /

e-mail

Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Giusta Deliberazione del ... ... n. ___ di data __/__/____

CHIEDE

ai termini della normativa indicata in oggetto, il finanziamento del progetto[1] ________________

____

avente sede di intervento in Comune di

____

località ______________________________, ricadente in Area Obiettivo 2,

per un importo complessivo totale pari a:

in cifre | Euro | | | | | | | | | |

in lettere | Euro |

a valere sull'azione 4.3.2 – Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini.

DATA PRESUNTA AVVIO LAVORI[2] ______________________

DATA PRESUNTA FINE LAVORI[3] ______________________

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Indicatori di realizzazione	Valore
Interventi (n.villaggi alpini)	Num.
Progetti "pilota"attuati	Num.

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di risultato	Incremento %
Presenze turistiche nella zona di intervento[4]	

---

[1] Indicare il titolo del progetto

[2] Per avvio dei lavori si intende la data presunta del verbale di consegna dei lavori

[3] Per conclusione dei lavori si intende la data presunta del certificato di collaudo o regolare esecuzione

[4] Inserire il dato relativamente alla zona specifica di intervento (es. frazione – località). Se non disponibile inserire il dato relativo al comune di intervento

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e **della decadenza dei benefici** prevista dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPR

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP Ob 2 2000-2006, dal Complemento di Programmazione e dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... ... del ... ... con la quale viene approvato anche il presente fac simile di domanda;
- di essere a conoscenza degli obiettivi e dei contenuti della scheda tecnica di misura del Complemento di Programmazione obiettivo 2 2000-2006;
- che l'IVA non è recuperabile ☐ l'IVA è recuperabile, anche parzialmente ☐
- di essere a conoscenza che le eventuali varianti non determinano in alcun caso l'aumento del finanziamento concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata;
- di essere a conoscenza che se eventuali varianti al progetto approvato comportano una spesa inferiore a quella approvata con deliberazione della Giunta regionale il finanziamento viene proporzionalmente rideterminato;
- di essere a conoscenza che i beni oggetto del finanziamento devono essere utilizzati per la destinazione stabilita nel Complemento di Programmazione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del finanziamento e che i beni mobili oggetto del finanziamento non devono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo, al di fuori delle aree Obiettivo 2 e delle aree in Sostegno transitorio;
- che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare i seguenti obblighi:

- eseguire l'intervento in maniera puntuale e completa conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla osta ed autorizzazioni, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento;
- rispettare le indicazioni fornite dal gruppo tecnico di lavoro creato dall'Amministrazione regionale;
- comunicare la data di avvio e di conclusione dell'intervento;
- utilizzare i beni oggetto di finanziamento per la destinazione stabilita nel Complemento di Programmazione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del finanziamento e, per quanto riguarda i beni mobili, solo ed esclusivamente all'interno delle aree Obiettivo 2;
- presentare al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'attuazione del progetto;
- rispettare i termini, fissati nel Complemento di Programmazione, per l'avvio, l'esecuzione, la conclusione e la rendicontazione finanziaria dell'intervento;
- affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti;

- presentare al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di concessione del finanziamento la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla seguente documentazione:
    1 fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate dai beneficiari; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In particolare, sia le fatture che le scritture contabili aventi forza probatoria equivalente, devono essere presentate in originale e debitamente intestate e devono contenere il riferimento all'intervento finanziato dall'Obiettivo 2;
    2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unitamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture medesime;
    3 nel caso di spese riferite ad acquisizioni di consulenze e studi, copia dei contratti che devono riportare specificatamente il riferimento all'intervento finanziato dall'Obiettivo 2 e i cui relativi identificativi, numero di contratto e/o data dello stesso, devono essere riportati nelle corrispondenti fatture;
    4 nel caso di spese per acquisto di software, copia della licenza d'uso o dichiarazione del fornitore da cui risulti la proprietà o altro titolo di disponibilità del software medesimo;
- comunicare a mezzo di lettera raccomandata l'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie provvederà alla revoca del finanziamento; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento valuterà se concedere una quota parte del finanziamento sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del finanziamento concesso;
- comunicare le variazioni nel rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori, nel responsabile del procedimento e negli estremi per l'accreditamento;
- inviare all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del finanziamento concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- inviare la documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;
- comunicare il calcolo delle eventuali entrate nette generate dal progetto;
- conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedura di gara;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel

regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di spese ammissibili, e nel regolamento (CE) n. 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative.

Il/La sottoscritto/a comunica di seguito i nominativi delle persone autorizzate ad intrattenere contatti con l'Ente attuatore – Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e gli estremi per l'accreditamento del finanziamento:

Nominativo	**Qualifica**	**Recapito telefonico/e-mail**
	Responsabile del procedimento	

Banca			
Agenzia n.	di		
CAB	ABI	Numero c/c	
Intestatario del conto			

Allegati alla domanda:

a) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità, qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;

b) copia fotostatica, non autenticata, dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente locale territoriale richiedente approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda di finanziamento di cui all'oggetto;

c) progetto preliminare degli interventi redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale n. 14/2002;

d) descrizione della coerenza del progetto con le finalità dell'azione e con i contenuti della scheda tecnica di misura;

e) descrizione tecnica delle opere contenente la descrizione delle finalità a valenza turistica dell'intervento, la descrizione dello stato di fatto dei manufatti e del loro grado di conservazione, la descrizione degli spazi aperti e del loro grado di naturalità e di valenza paesaggistica, la descrizione degli obiettivi e delle tecniche di recupero degli edifici e della coerenza di queste con le tipologie tradizionali, il cronogramma delle operazioni che preveda una precisa ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori e della relativa spesa;

f) descrizione della conformità del progetto alle indicazioni del Gruppo Tecnico di Lavoro creato dall'Amministrazione regionale e sulla modalità con cui si intende rispettare tali indicazioni;

g) descrizione della coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale;

h) relazione sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi, dei tempi di esecuzione e dell'eseguibilità, anche per lotti funzionali, in relazione alle disponibilità economiche;

i) relazione sulla fattibilità amministrativa (tempi di cantierabilità, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse);

j) descrizione dei contenuti di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio delle zone oggetto di intervento anche a fini turistici in riferimento agli specifici caratteri insediativi dei villaggi;

k) descrizione dei contenuti di recupero delle tecniche costruttive tradizionali, delle tradizioni culturali e storiche delle zone di intervento;

l) relazione sull'impiego di materiali tradizionali e a basso impatto visivo.

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:
La presente domanda costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 7 del medesimo decreto.
I dati personali raccolti attraverso la proposta di progetto, e richiesti ai fini della valutazione del progetto stesso, verranno trattati dal Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
Titolare dei dati è il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie; responsabile, il Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

Luogo e data ________________

IL RICHIEDENTE

____

(timbro e firma leggibile)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 3

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 4.3 – Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna
Azione 4.3.2 – Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini

Convenzione tra

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in seguito denominata "Regione", C.F. avente sede in Trieste, p.zza Unità d'Italia n. , rappresentata dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

E

Il comune di , in seguito denominato "Comune", C.F. avente sede in , via n. , rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.

Premesso

- che con Decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2001) 2811 di data 23.11.2001 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, il quale prevede l'azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini";
- che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione suddetta;
- che il CdP prevede per l'attuazione dell'azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini" alla fase 1 "l'approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera che individua gli interventi da attuare e le relative risorse, l'approvazione della lettera d'invito ai Comuni a fare proposte progettuali e l'individuazione dei contenuti essenziali della Convenzione con i Comuni per dare attuazione alle iniziative";
- che la regia nell'attuazione dell'azione rimane in capo all'Amministrazione Regionale che è beneficiario finale e che, al fine di garantire il rispetto dei criteri indicati nel CdP, ha costituito apposito gruppo di lavoro che darà direttive specifiche anche sulla base dei risultati degli studi in materia di villaggi alpini;
- che con Delibera della Giunta regionale n. di data il Comune è stato individuato quale beneficiario dell'azione 4.3.2 per una spesa pubblica ammissibile pari a Euro ... ...
- Che con la DGR sopraccitata è stato approvata la lettera d'invito ai Comuni a fare proposte progettuali ed il relativo facsimile di domanda;
- che il Comune ha trasmesso al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie una proposta progettuale relativa ad interventi di particolare pregio architettonico e ambientale, trattandosi di recupero di centri montani che presentano le caratteristiche richieste così come definite nel CdP;
- che a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio competente, la proposta progettuale è risultata ammissibile a finanziamento pubblico per un importo di Euro ... ...;

tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione ed il Comune di .... ai fini dell'attuazione dell'azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini."

Art. 3 – Impegni del Comune per l'avvio dell'intervento

Il Comune è tenuto a provvedere:

1. Alla progettazione, alla realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché alla fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti.
2. All'aggiudicazione dei lavori entro 450 giorni dalla pubblicazione sul BUR della D.G.R. relativa all'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento.
3. All'avvio dei lavori entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori.
4. Alla conclusione dei lavori entro 730 giorni dall'avvio dei lavori.

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità dell'intervento

L'intervento di recupero e valorizzazione dei villaggi alpini dovrà essere conforme alle indicazioni e condizioni poste dalla scheda di azione del Complemento di Programmazione. In particolare dovrà trattarsi di progetto unitario di sistemazione del paesaggio e dell'arredo urbano e di riadattamento del patrimonio edilizio di interesse pubblico con carattere dimostrativo. L'intervento dovrà rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità posti dal Complemento di Programmazione:

1. Coerenza con la finalità dell'azione e con i contenuti della scheda tecnica di misura;
2. Conformità alle indicazioni del gruppo tecnico di lavoro creato appositamente dall'Amministrazione Regionale per l'azione;
3. Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale;
4. Contenuti di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio delle zone oggetto di intervento anche a fini turistici in riferimento agli specifici caratteri insediativi dei villaggi;
5. Contenuti di recupero delle tecniche costruttive tradizionali, delle tradizioni culturali e storiche delle zone di intervento;
6. Impiego di materiali tradizionali e a basso impatto visivo.

Le spese ammissibili a rendiconto sono solo quelle indicate nel Complemento di Programmazione.

Art. 5 - Responsabilità e conformità dell'iniziativa con le norme comunitarie

Il Comune nello svolgimento delle attività ad esso affidate con il presente atto si impegna a rispettare le procedure e la tempistica previste nel progetto e nel Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 nonché la normativa comunitaria relativa all'attuazione del Programma Obiettivo 2 2000-2006 in particolare i principi e le priorità trasversali indicate nel scheda tecnica di misura del Complemento di Programmazione.

Art. 6 - Obblighi del Comune per l'attuazione

Il Comune è tenuto a:

- Eseguire l'intervento in maniera puntuale e completa conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla osta ed autorizzazioni, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento;
- Comunicare la data di avvio e di conclusione dell'intervento;
- Utilizzare i beni oggetto di finanziamento per la destinazione stabilita nel CdP per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del finanziamento e, per quanto riguarda i beni mobili, solo ed esclusivamente all'interno delle aree obiettivo 2;
- Presentare al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'attuazione del progetto;
- Rispettare i termini, fissati nel Complemento di Programmazione, per l'avvio, l'esecuzione, la conclusione e la rendicontazione finanziaria dell'intervento;
- Affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti;
- presentare al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite con il provvedimento di concessione del finanziamento la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla seguente documentazione:
  1) fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate dai beneficiari; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In particolare, sia le fatture che le scritture contabili aventi forza probatoria equivalente, devono essere presentate in originale e debitamente intestate e devono contenere il riferimento all'intervento finanziato dall'Obiettivo 2;
  2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unitamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture medesime;
  3) nel caso di spese riferite ad acquisizioni di consulenze e studi, copia dei contratti che devono riportare specificatamente il riferimento all'intervento finanziato dall'Obiettivo 2 e i cui relativi identificativi, numero di contratto e/o data dello stesso, devono essere riportati nelle corrispondenti fatture;
  4) nel caso di spese per acquisto di software, copia della licenza d'uso o dichiarazione del fornitore da cui risulti la proprietà o altro titolo di disponibilità del software medesimo;
- Inviare la documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;

- Predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici delle spese, in modo da facilitare le verifiche delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- Conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedura di gara;
- Comunicare a mezzo di lettera raccomandata l'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie provvederà alla revoca del finanziamento; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie valuterà se concedere una quota parte del finanziamento sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste dal programma DOCUP ob. 2) oppure se procedere alla revoca del finanziamento concesso;
- Comunicare le variazioni del rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori, nel responsabile del procedimento e negli estremi per l'accreditamento;
- Inviare all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del finanziamento concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di spese ammissibili, e nel regolamento (CE) n. 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative.

Art. 7 - Varianti al progetto

1. L'approvazione di eventuali varianti non determina in alcun caso l'aumento del finanziamento concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata.
2. Qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare invece inferiore a quella inizialmente ammessa a finanziamento, il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie procederà alla proporzionale rideterminazione del finanziamento medesimo.

Art. 8 - Revoca o riduzione del finanziamento

1. Costituiscono causa di revoca del finanziamento:
   a) mancata realizzazione e rendicontazione del progetto entro il termine previsto;
   b) mancato rispetto del vincolo di destinazione stabilito all'art. 5 della presente convenzione;
   c) mancato rispetto degli obblighi di trasmissione delle informazioni e dei dati per le attività di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario anche in relazione alle esigenze di

rendicontazione dell'Amministrazione Regionale stabiliti all'art. 5 della presente convenzione;

d) falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Comune e non sanabile;

e) mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità poste dal DOCUP, dal Complemento di Programmazione e dalla normativa comunitaria in materia di Fondi Strutturali.

2. Costituiscono causa di riduzione parziale o totale del finanziamento:

   a) parziale realizzazione dell'intervento; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna valuterà se concedere una quota parte del finanziamento sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del finanziamento concesso;

   b) mancato rispetto delle richieste dell'Amministrazione regionale;

   c) rendicontazione di spese non ammissibili ai sensi del Complemento di Programmazione e della normativa comunitaria in materia di Fondi Strutturali.

3. Nell'ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui al punto a), b) e c) l'Amministrazione regionale procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 – Titolo III – Capo II.

Art. 9 - Controlli

I competenti organi Comunitari, Statali, Regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.
L'Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
Se dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Art. 10 - Clausola sospensiva

La presente Convenzione qualora la Commissione Europea apporti eventuali osservazioni e/o modifiche al Complemento di Programmazione confermato dal Comitato di Sorveglianza in data 26 febbraio 2002 ed adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 846 del 22 marzo 2002 e successivamente modificato e integrato da ultimo nella versione n. 8 adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 4 giugno 2004, potrà conseguentemente essere modificata dalla Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto delle condizioni di diffusione e trasparenza dell'informazione.

Art. 11 - Trasferimento dei Fondi

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie su proposta dell'Assessore competente, ha ammesso il finanziamento dell'iniziativa per un importo di Euro ... ...
Il Direttore centrale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con proprio decreto provvederà a concedere il finanziamento fissando contestualmente i termini di

aggiudicazione, avvio e conclusione dei lavori, presentazione del rendiconto, in conformità a quanto previsto dal Complemento di programmazione per l'azione e per le altre modalità di attuazione dell'intervento.

Considerato che le modalità di trasferimento dei fondi sono condizionate dalle modalità applicative da osservare per il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità e crescita, definite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 877 dell'8 aprile 2004, il Direttore centrale disporrà pagamenti per acconti a fronte della rendicontazione di stati di avanzamento o di saldo finale con le seguenti modalità:

- invio da parte dell'Ente di copia dei documenti di spesa, anche se non quietanzati, oltre che delle altre documentazioni previste;
- svolgimento da parte del Servizio dei controlli necessari per l'accertamento della regolarità della spesa;
- erogazione a favore dell'Ente dell'importo accertato;
- invio immediato da parte dell'Ente, a seguito dell'erogazione del finanziamento, degli originali delle fatture e/o degli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati, e riscontro con la documentazione fornita in precedenza da parte del Servizio;
- invio all'Autorità di Pagamento, da parte della Direzione, di una dichiarazione attestante che tutte le spese per le quali è stato erogato l'acconto o il saldo sono regolari e quietanzate, ai fini della rendicontazione di tali spese alle autorità comunitarie e statali.

Art. 12 - Efficacia

La convenzione diverrà impegnativa per il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie dalla data di approvazione della stessa con decreto, registrato dalla Ragioneria, del Direttore regionale della programmazione e per il Comune dalla data di stipulazione del presente atto.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 2648. (Estratto).

Comune di San Pietro al Natisone. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 46 del 6 agosto 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 1101 del 29 aprile 2004 in merito alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Pietro al Natisone, superata dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 46 del 6 agosto 2004;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 46 del 6 agosto 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Pietro al Natisone;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 2649. (Estratto).

Comune di Sedegliano. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 10 agosto 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 1017 del 22 aprile 2004 in merito alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Sedegliano, superata dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 33 del 10 agosto 2004;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 33 del 10 agosto 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Sedegliano;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 2651. (Estratto).

Comune di Trivignano Udinese. Conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare n. 2 dell'1 marzo 2004, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3442 del 14 novembre 2003 in merito alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Trivignano Udinese, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 2 dell'1 marzo 2004;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare del Comune di Trivignano Udinese n. 2 dell'1 marzo 2004, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, ad esclusione, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, della parte in cui è disposta l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche, di seguito indicate, contenute nell'allegato (a firma della Giunta comunale) alla deliberazione consiliare medesima:

Tav. 1.1

- dalla legenda eliminare il simbolo e la dicitura «Vincolo idrogeologico: zone esondabili»;
- sulla cartografia va eliminata la tratteggiatura riguardante la zona esondabile in zona Strada Triestina;

Tav. 1.2

- dalla legenda eliminare il simbolo e la dicitura «Vincolo idrogeologico: zone esondabili»;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Bertiolo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale, con valenza di PIP, denominato «Napoleonica», per il comparto P1 delle zone omogenee «D2/H2».

Con deliberazione consiliare n. 30 del 16 settembre 2004 il Comune di Bertiolo ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale, con valenza di PIP, denominato «Napoleonica», per il comparto P1 delle zone omogenee «D2/H2, ha preso atto che il piano stesso non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Ambito del Molino».

Con deliberazione consiliare n. 27 del 30 luglio 2004 il Comune di Camino al Tagliamento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Ambito del Molino», ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 52 del 10 settembre 2004 il Comune di Campoformido ha preso atto, in ordine alla variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cavazzo Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 15 settembre 2004 il Comune di Cavazzo Carnico ha preso atto, in ordine alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del recepimento del parere della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

Comune di Cordovado. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale - Piano di recupero del Centro Storico di Cordovado.

Con deliberazioni consiliari n. 44 del 4 agosto 2004 e n. 17 del 2 aprile 2004 il Comune di Cordovado ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale - Piano di recupero del Centro Storico di Cordovado, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto in ordine al piano medesimo ed ha approvato il piano stesso, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 24 settembre 2004 il Comune di Forni di Sopra ha preso atto, in ordine alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni e che la Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gradisca d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 201 del 22 ottobre 2003 integrata con deliberazione consiliare n. 13 del 27 settembre 2004, il Comune di Gradisca d'Isonzo ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lauco. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 30 settembre 2004 il Comune di Lauco ha preso atto, in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del recepimento del parere della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

Comune di Mariano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 40 del 29 settembre 2004 il Comune di Mariano del Friuli ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Mossa. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 20 settembre 2004 il Comune di Mossa ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Mossa. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 20 settembre 2004 il Comune di Mossa ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 8 settembre 2004 il Comune di Pagnacco ha preso atto, in ordine alla variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pagnacco. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 40 dell'8 settembre 2004, il Comune di Pagnacco ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, di recupero del centro di Pocenia capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 3 maggio 2004 il Comune di Pocenia ha preso atto che il Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero del centro di Pocenia capoluogo non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alla parte terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificato in conseguenza del parziale accoglimento delle osservazioni/opposizioni ad esso presentate e dell'espressione del parere di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia.

Comune di Porpetto. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 26 luglio 2004, il Comune di Porpetto ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano per Insediamenti Produttivi di Collalto.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 19 aprile 2004 il Comune di Tarcento ha accolto l'osservazione presentata alla variante n. 3 al Piano per Insediamenti Produttivi di Collalto, ha preso atto che la variante medesima non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tarcento. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo all'area ovest di Piazza Libertà.

Con deliberazione consiliare n. 59 del 20 settembre 2004 il Comune di Tarcento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo all'area ovest di Piazza Libertà e che la variante stessa non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, co. 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Turriaco. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 30 settembre 2003 il Comune di Turriaco ha preso atto, in ordine alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Turriaco. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 4 agosto 2004 il Comune di Turriaco ha preso atto che, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 18 settembre 2004 il Comune di Villa Santina ha preso atto, in ordine alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, e che la Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio per la montagna

Udine

Pubblicazione, ai sensi della legge regionale 33/2002, articolo 39 e del punto 2 - 2.1 dell'allegato B) della deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2003, n. 3070, del Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana del Friuli Occidentale, per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano.

COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 33/2002.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nel territorio montano, mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari per l'alloggio utilizzato come prima abitazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Area di intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 interessano i seguenti territori:

a) Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I territori interessati saranno specificati nell'apposito bando che verrà approvato dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera b), il provvedimento adottato dal Comune una volta divenuto efficace e reso noto mediante pubblici avvisi, è pubblicato a cura del comune stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla Comunità Montana.

4. I Comuni sono tenuti a definire puntualmente, su apposita cartografia, i territori comunali individuati dai provvedimenti di cui al punto precedente.

Art. 3

Requisiti ed entità del contributo)

1. Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della domanda, risultino allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nel territorio di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. La misura del contributo è fissata come segue:

a) euro 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a euro 10.000,00;

b) euro 210,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra euro 10.000,01 e euro 20.000,00.

3. Ai fini dell'individuazione dei limiti di reddito di cui al comma 2, si fa riferimento al reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF, da tutti i componenti il nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno oggetto del contributo che verrà definito con l'apposito bando.

4. Ai fini del presente Regolamento, per «nucleo familiare» deve intendersi la famiglia anagrafica così come risultante dallo stato di famiglia, dichiarato in sede di presentazione della domanda da parte dell'interessato e certificabile dal Comune di competenza.

Art. 4

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Per l'assegnazione dei contributi è predisposto apposito Bando da parte dell'Ente, che deve prevedere in particolare:

- l'ammontare delle risorse messe a bando;
- l'elenco dettagliato dei territori interessati;
- i requisiti dei beneficiari compresi i limiti di reddito;
- i limiti e l'entità del contributo;
- le modalità per la presentazione delle domande;

per la formazione delle graduatorie e la concessione ed erogazione dei contributi.

Detto bando deve essere trasmesso al competente Servizio regionale per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le domande devono essere presentate presso la Comunità montana del Friuli Occidentale, entro il termine perentorio fissato dal Bando, utilizzando l'apposito modello allegato al bando di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le domande, ai sensi di legge, sono sottoscritte dal richiedente in presenza del funzionario addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito.

Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. La Comunità Montana provvede all'istruttoria delle domande presentate.

6. La Comunità Montana effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.

Art. 5

(Graduatoria)

1. Per la formazione della graduatoria si fa riferimento al reddito medio del nucleo familiare del richiedente, ricavato dividendo il reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso.

2. La Comunità Montana provvede alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine crescente di importo.

3. A parità di reddito medio viene data preferenza al nucleo familiare con il numero più elevato di componenti.

4. Le singole Comunità Montane provvedono alla formulazione della graduatoria delle domande alle stesse pervenute, mediante l'attribuzione di punteggi predefiniti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno precedenza i «nuclei familiari» residenti nelle zone a più elevato svantaggio socio-economico ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002;

b) hanno precedenza i «nuclei familiari» con «reddito medio del nucleo familiare» più basso;

c) hanno precedenza i «nuclei familiari» con più elevato numero di componenti.

I punteggi vanno individuati in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei «nuclei familiari» risiedenti in zona C e, soddisfatti questi, dei «nuclei familiari» residenti in zona B ed infine di quelli residenti in zona A.

5. Le graduatorie così formulate sono inviate su supporto cartaceo e in via informatica alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la montagna, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità Montana utilizzando le risorse finanziarie specificate sul Bando.

2. La Comunità Montana provvede altresì alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.

Art. 7

(Controlli)

1. La Comunità Montana potrà disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Art. 8

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla deliberazione della Giunta regionale n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regionale. n. 48 del 26 novembre 2003.

(allegato alla deliberazione del Consiglio 12 maggio 2004, n. 8)

Pubblicazione, ai sensi della legge regionale 33/2002, articolo 39 e del punto 2 - 2.1 dell'allegato B) della deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2003, n. 3070, del Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana del Friuli Occidentale, per la concessione di aiuti alle imprese commerciali.

COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 33/2002.

1. Area di intervento

Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati, con popolazione non superiore a 3000 abitanti (dati ufficiali ISTAT del censimento 1991), posti nelle zone C, B e A, ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Friuli Occidentale.

2. Requisiti dei beneficiari e spese ammissibili

Beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2

I contributi sono concessi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati di cui al punto 1.

I beneficiari devo essere iscritti alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente territorialmente.

I beneficiari devono aver conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a:

- 50.000,00 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona A;
- 75.000,00 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
- 120.000,00 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
- 40.000,00 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zone A;
- 50.000,00 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona B;
- 60.000,00 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona C;
- 30.000,00 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona A;
- 40.000,00 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona B;
- 50.000,00 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona C;
- per gli esercizi posti in zone A, B e C, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, D.P.R. 600/1973, nel caso di distributori di carburante i ricavi non dovranno essere superiori a euro 27.400,00, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari euro 7.750,00 e nel caso di rivendite di giornali euro 15.500,00.
- qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare euro 60.000,00 in zona A, euro 90.000,00 in zona B ed euro 125.000 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83 - giornali 5 - monopoli 10.
- i benefici previsti dal presente regolamento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, società di capitale, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%.

Spese ammissibili, limiti degli aiuti e criteri per gli interventi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2

Le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, manutenzione ordinaria, assicurazioni, telefoniche, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» come definiti dallo specifico Regolamento CE; la percentuale di aiuto, per i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1 e 2, non può superare il 70% della

spesa ammissibile; l'ammontare dei contributi verrà definito nel successivo ed apposito bando e comunque non potrà essere superiore a 5.000,00 euro

La Comunità Montana adotta appositi criteri per la valutazione delle domande attribuendo punteggi preferenziali ai beneficiari ubicati nell'ordine in zona C poi in zona B ed infine in zona A.

Per i beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 i punteggi sono attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno precedenza le imprese con volume di ricavi dichiarato più basso, con riferimenti a livelli di ricavi differenziati predefiniti a seconda della tipologia commerciale;

b) ha precedenza il commercio di generi alimentari e di carburanti;

c) hanno precedenza gli esercizi commerciali collocati in località a basso numero di abitanti.

In relazione alle risorse disponibili sono soddisfatte le domande ammissibili relative agli esercizi collocati, nell'ordine, in zona C, B ed A di cui alla classificazione succitata e all'interno di ciascuna fascia sono soddisfatte le domande in ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri e punteggi predefiniti:

I) TIPOLOGIA COMMERCIALE*

Generi alimentari	15
distributori carburanti	15
somministrazione alimenti e bevande	10
Generi non alimentari	5

* se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio più alto

II) NUMERO ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITA' SEDE DELL'ATTIVITA'

da 0 a 500	15
da 501 a 1000	12
da 1001 a 1500	9
da 1501 a 2000	6
da 2001 a 2500	3
da 2501 a 3000	1

III) VOLUME DI RICAVI 1-2-3

TIPOLOGIA	VOLUME DI RICAVI IN EURO	FASCIA "C"	FASCIA "B"	FASCIA "A"
GENERI ALIMENTARI	Fino a 25.000,00	10	10	10
	Fino a 50.000,00	8	8	8
	Fino a 75.000,00	6	6	
	Fino a 100.000,00	4		
	Fino a 120.000,00	2		
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE	Fino a 20.000,00	10	10	10
	Fino a 30.000,00	8	8	8
	Fino a 40.000,00	6	6	6
	Fino a 50.000,00	4	4	
	Fino a 60.000,00	2		
GENERI NON ALIMENTARI	Fino a 15.000,00	10	10	10
	Fino a 30.000,00	8	8	8
	Fino a 40.000,00	6	6	
	Fino a 50.000,00	4		

1 – non è previsto punteggio che differenzi le fascie territoriali in quanto si devono esaurire prima le domande in fascia C, poi in fascia B ed infine quelle in fascia A.

2 – se una ditta esercita più tipologie commerciali il punteggio viene calcolato sull'attività che ha punteggio per tipologia più alto.

3 – a parità assoluta di punteggio viene data preferenza alla ditta con volume di ricavi più basso.

Beneficiari, di cui all'articolo 23, comma 3

I beneficiari sono i titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2002 operanti nell'ambito dei territori dei Comuni montani ricompresi nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002.

I beneficiari devono rispondere alle caratteristiche di cui al Reg. (CE)/70/2001, Allegato 1.

Spese ammissibili, limiti degli aiuti e criteri per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 3.

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti interventi nei limiti di cui al Reg.(CE) 1685/2000 e successive modificazioni:

A) installazione* di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti;

B) ristrutturazione* e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

* si intendono i lavori, le attrezzature e strutture necessarie per la realizzazione dell'impianto di erogazione dei carburanti [realizzazione area (sbancamento, asfaltatura/pavimentazione, recinzione, ecc.) eventuale acquisto e/o installazione pompe, serbatoi, tettoia, cabina, ecc.] -

Verranno prese in considerazione esclusivamente le spese per le suddette causali A) e B) - Non è previsto il finanziamento di strutture/attrezzature accessorie quali bar, self service, autolavaggio, ecc.) - Dette spese non devono essere inferiori a euro 30.000,00; la percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di finanziamento di euro 50.000,00 (spesa massima ammissibile euro 100.000,00).

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- liquidazione acconto del 70% ad inizio lavori previa presentazione, a garanzia, di apposita polizza fidejussoria;
- saldo al termine dei lavori previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

Alla domanda di agevolazione presentata devono essere allegati il progetto corredato da preventivo analitico di spesa, una relazione sul progetto di intervento e l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2002.

I punteggi sono individuati in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei beneficiari di zona C, e soddisfatti questi, dei beneficiari di zona B; all'interno di ciascuna fascia di svantaggio le domande sono valutate e messe in graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine prioritario:

a) hanno precedenza gli interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nei Comuni privi di impianti a seguito di chiusura avvenuta successivamente al 1° gennaio 1999;

b) hanno precedenza i progetti che prevedono la realizzazione di un nuovo impianto per benzina e gasolio anche con self service e con ulteriori servizi accessori quali il lavaggio auto o servizio bar;

c) ha precedenza la ristrutturazione, l'ammodernamento o lo spostamento di dell'unico impianto, ove esistente.

All'interno dei suddetti criteri di cui ai punti A), B) e C) verrà data priorità nell'ordine:

- alle ditte che presentano una capacità di investimento maggiore rispetto ai limiti di spesa fissati dal presente Regolamento;
- alla data di presentazione e registrazione al protocollo della domanda.

Gli interventi di cui all'articolo 23, comma 3, sono soggetti al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000; i contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» come definiti dallo specifico Regolamento CE.

3. Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo, bollata ai sensi di legge, deve essere redatta utilizzando il modello allegato al Bando, disponibile presso gli uffici della Comunità Montana e compilata in tutte le sue parti.

La domanda deve pervenire alla Comunità Montana entro i termini previsti dal bando; qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

La domanda deve essere presentata presso la Comunità Montana in cui ricade il centro abitato, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività ed è sottoscritta secondo le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Graduatoria

Le Comunità Montane provvedono all'istruttoria e formazione delle graduatorie (una per i beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 ed una per quelli di cui all'articolo 23, comma 3) relativa alle domande pervenute.

Le graduatorie così formulate sono inviate al Servizio per la Montagna che né curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità Montana utilizzando le risorse finanziarie specificate sul Bando.

2. L'ente testé citato provvede altresì alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.

6. Monitoraggio e controlli

La Comunità Montana effettua, anche a campione, idonei controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti in sede di presentazione della domanda, e può richiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti;

I beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 della legge regionale n. 33/2002, ad un anno dall'assegnazione del contributo, trasmettono una dichiarazione attestante che la propria attività commerciale è ancora attiva senza interruzione.

I beneficiari di cui all'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 33/2002, annualmente per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale n. 7/2000, trasmettono una dichiarazione dalla quale risulti il rispetto del vincolo di destinazione ed il proseguo dell'attività.

7. Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla deliberazione della Giunta regionale, n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. n. 48 del 26 novembre 2003.

(allegato alla deliberazione del Consiglio 12 maggio 2004, n. 9).

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Azienda per i Servizi Sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia

Ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - 2ª pubblicazione per l'anno 2004.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI Zone carenti	**n. medici**
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 1 "Triestina" via del Farneto, 3 34142 TRIESTE	
Comune di Trieste	2
Comune di Muggia	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 2 "Isontina" viale Fatebenefratelli, 34 34170 GORIZIA	
Distretto Sanitario Basso Isontino Ambito territoriale di Grado	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 3 "Alto Friuli" piazzetta Portuzza, 1 33033 GEMONA DEL FRIULI (UD)	
Ambito territoriale comprendente i comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto	2
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 4 "Medio Friuli" via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	
Comune di Majano	1
Comune di Pavia di Udine	1
Comune di Povoletto	2
Comune di Pozzuolo del Friuli	1
Comune di Talmassons	1
Comune di Udine	1
Consorzio di comuni di Lusevera-Tarcento	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 5 "Bassa Friulana" loc. Jalmicco - via Natisone 33057 PALMANOVA (UD)	
Comune di Rivignano	1
Comune di Teor	1
Comune di Palazzolo dello Stella	1
Comune di Latisana	1
Comune di Lignano Sabbiadoro	1

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 6 "Friuli occidentale" via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	
Ambito territoriale comprendente i Comuni di Frisanco, Maniago e Vajont	1
Ambito territoriale comprendente i Comuni di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda	1
Comune di Pasiano di Pordenone	1
Comune di Porcia	1
Comune di Pordenone	1
Comune di San Vito al Tagliamento	1

AVVERTENZE

Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, rispettivamente all'Azienda per i servizi sanitari (domanda di trasferimento) e alla Direzione centrale salute e protezione sociale, apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale della salute e della protezione sociale
Riva Nazario Sauro, 8

34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ______________________________cod. fiscale ______________ iscritto/a nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli-Venezia Giulia, valevole per l'anno 2004,

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al D.P.R. n. 270/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. ___________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito__________________A.S.S. ___
2) Ambito__________________A.S.S. ___
3) Ambito__________________A.S.S. ___
4) Ambito__________________A.S.S. ___
5) Ambito__________________A.S.S. ___
6) Ambito__________________A.S.S. ___
7) Ambito__________________A.S.S. ___
8) Ambito__________________A.S.S. ___
9) Ambito__________________A.S.S. ___
10) Ambito__________________A.S.S. ___

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6, 8, e 9, e dalla norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, chiede, inoltre, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
(**N.B.:** la scelta tra le due percentuali vale soltanto per i medici che possiedano sia l'attestato di formazione specifica in medicina generale, sia il titolo ad esso equipollente)

☐ riserva (67% norma finale n. 5 cit.) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 (articolo 3, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 270/2000);
☐ riserva (33% norma finale n. 5 cit.) per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 3, comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 270/2000).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ____________________________ prov. (____) in data ________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP __________
via ____ tel: ____/_______
dal ______________(2)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia (3) e precisamente dal ___________(4), località di residenza ____(4)
-di essere/non essere in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto leg.vo 8 agosto 1991, n. 256, conseguito in data _______________

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via ____________________________________ comune di _____________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal __________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 270, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda ______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 272, con massimale di _____ scelte Periodo dal ______________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca __________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca __________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia _______________ branca __________________ periodo dal __________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ___________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso ____
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo

____

via ______________________ comune di __________________ ore sett. ___________
Tipo di attività

____

Tipo di rapporto di lavoro _______________________ Periodo dal _________________

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo____
via ______________________ comune di __________________ ore sett. ___________
Tipo di attività

____

Tipo di rapporto di lavoro _______________________ Periodo dal _________________

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. ________
via _________________________ comune di ___________ periodo dal
____

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda ____________________ comune di ____________ periodo dal
____

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

____
____ periodo dal ____________

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

____
____

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal ______________

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

____
____
Periodo dal ______________
16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda ______________________ Comune _______________________ ore sett. _____

Tipo di attività ____

periodo dal ______________

17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5, 6 e 16):

Soggetto pubblico ____

via ______________________________ comune ______________________________

Tipo di attività ____

Tipo di rapporto di lavoro ____

Periodo dal ______________

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :

____

____

Periodo: dal ______________

19) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ______________________________

Periodo dal ______________

NOTE ____

____

____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza/al seguente indirizzo (1):

comune ______________________________ (__) CAP ____________

via ______________________________ Tel. ______/____________

In fede.

data ______________________ Firma ______________________________

(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Ai sensi dell'art. 20, comma 7, lett. b), del DPR n. 270/2000, verranno attribuiti 5 punti al medico residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2003) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(3) Ai sensi dell'art. 20, comma 7, lett. c), del DPR n. 270/2000, verranno attribuiti 20 punti al medico residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2003) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 270/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto, esclusivamente, all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome.
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale della salute e della protezione sociale – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Responsabile del trattamento è il dr. Cesare de Simone, Direttore centrale della salute e della protezione sociale.
7. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – Trieste.

(1) Il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 270/2000.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ________________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____________________________cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al D.P.R. n. 270/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. ___________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito___________________________
2) Ambito___________________________
3) Ambito___________________________
4) Ambito___________________________
5) Ambito___________________________
6) Ambito___________________________
7) Ambito___________________________
8) Ambito___________________________
9) Ambito___________________________
10) Ambito___________________________

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ____________
via ____ tel: ____/________

dichiara inoltre

-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione _________________________ A.S.S. ______________________ambito territoriale ________________________dal _______________(2)

-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia
A.S.S.______________________ ambito territoriale ___________________________________
dal _____________ al_____________(2)
A.S.S.______________________ ambito territoriale ___________________________________
dal _____________ al _______________(2)

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di assistenza primaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 270/2000 nei seguenti periodi:
dal _____________ al _____________
dal _____________ al _____________

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (3)

Azienda n. ________________________ Azienda n. ________________________
Azienda n. ________________________ Azienda n. ________________________
Azienda n. ________________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ________________________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________
In fede.

data ____________________________ Firma _________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. n. 270/2000, l'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando:

a) l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi dell'assistenza primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico;

b) l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza ancorchè già compresa nell'anzianità di cui alla lettera a).

(3) ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 270/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria a trasferimento.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 270/2000;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

Incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - 2ª pubblicazione per l'anno 2004.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	Incarichi vacanti
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 1 "Triestina" via del Farneto, 3 34142 TRIESTE	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 3 "Alto Friuli" piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	2
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 4 "Medio Friuli" via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	12
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 5 "Bassa Friulana" via Natisone - loc. Jalmicco 33057 PALMANOVA (UD)	5
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 6 "Friuli occidentale" via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	4
AVVERTENZE	
Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, rispettivamente all'Azienda per i servizi sanitari (domanda di trasferimento) e alla Direzione centrale salute e protezione sociale, apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito.	

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale della salute e della protezione sociale
Riva Nazario Sauro, 8

34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ______________________cod. fiscale ___________
-iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli-Venezia Giulia, valevole per l'anno 2004,

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al D.P.R. n. 270/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. __________, e segnatamente per i seguenti incarichi:

1) A.S.S. ______________________
2) A.S.S. ______________________
3) A.S.S. ______________________
4) A.S.S. ______________________
5) A.S.S. ______________________
6) A.S.S. ______________________

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6, 8, e 9, e dalla norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, chiede, inoltre, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
(**N.B.:** la scelta tra le due percentuali vale soltanto per i medici che possiedano sia l'attestato di formazione specifica in medicina generale, sia il titolo ad esso equipollente)

☐ riserva (67% norma finale n. 5 cit.) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 (articolo 3, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 270/2000);
☐ riserva (33% norma finale n. 5 cit.) per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 3, comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 270/2000).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (___) in data _________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________

via ____ tel: ____/_______
dal ____________(2)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia (3) e precisamente dal ___________(4), località di residenza ______________________________________(4)
-di essere/non essere (1) in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto leg.vo 8 agosto 1991, n. 256, conseguito in data ___________

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali _________
via _______________________________________ comune di _____________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal _________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 270, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda ______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 272, con massimale di _____ scelte Periodo dal ____________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ___________________Azienda ___________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso ____
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________________ Inizio dal __________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
____
via ________________ comune di ______________ ore sett. ________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro __________________ Periodo dal ____________

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo
____
via ________________ comune di ______________ ore sett. ________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro __________________ Periodo dal ____________

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____________________________________ ore sett. ________
via ___________________ comune di __________ periodo dal
____

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda ________________ comune di __________ periodo dal
____

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____________________________________ periodo dal __________

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal __________

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal __________

16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda ____________________________ Comune _____________________________ ore sett. _____
Tipo di attività
____
periodo dal __________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 16):
Soggetto pubblico ____
via _______________________________________ comune ____________________________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal _________________

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal _________________

19) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____
Periodo dal __________________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP _____________
via ____ Tel. ______/_____________
In fede.

data ______________________________ Firma ____________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. b), del DPR n. 270/2000, verranno attribuiti 5 punti al medico residente, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2003) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. c), del DPR n. 270/2000, verranno attribuiti 15 punti al medico residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2003) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 3, del D.P.R. n. 270/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto, esclusivamente, all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome.
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale della salute e della protezione sociale – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Responsabile del trattamento è il dr. Cesare de Simone, Direttore centrale della salute e della protezione sociale.
7. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – Trieste.

(1) Il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 270/2000.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ____________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ______________________cod. fiscale __________

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al D.P.R. n. 270/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. __________.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________ prov. (____) in data ______________
-di risiedere a ______________________________prov. (____) CAP __________
via ____ tel: ____/_______

dichiara inoltre

-di essere attualmente titolare di incarico di continuità assistenziale nella Regione ____________________ A.S.S. __________________ dal ____________(2)
-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di continuità assistenziale, precedentemente al periodo sopraindicato,
nella Regione __________________________ A.S.S.________________________
dal ____________ al ____________(2)
nella Regione __________________________ A.S.S.________________________
dal ____________ al ____________(2)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di continuità assistenziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 270/2000 nei seguenti periodi:
dal ____________ al ____________
dal ____________ al ____________

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale (3)

Azienda n. ____________________ Azienda n. ____________________
Azienda n. ____________________ Azienda n. ____________________
Azienda n. ____________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ____________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ______________________________ (__) CAP __________
via ______________________________ Tel. ______/__________
In fede.

data ____________________ Firma ____________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D.P.R. n. 270/2000, l'anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;

b) l'anziantià di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorchè già valutata ai sensi della lettera a).

(3) ove l'interessato abbia presentato domanda presso altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 3, del D.P.R. n. 270/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione – per trasferimento - degli incarichi vacanti di continuità assistenziale
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ___________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è __________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 270/2000;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale - 2ª pubblicazione per l'anno 2004.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	Incarichi vacanti
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 1 "Triestina" via del Farneto, 3 34142 TRIESTE	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 3 "Alto Friuli" piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	3 (il conferimento degli incarichi è subordinato all'accettazione dello svolgimento del servizio da parte di tre medici)

Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, alle Aziende per i servizi sanitari apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ______________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ______________________ cod. fiscale ____________
-iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli-Venezia Giulia, valevole per l'anno 2004,

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al D.P.R. n. 270/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. __________.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ________________________ prov. (___) in data ______________
-di risiedere a ________________________________ prov. (___) CAP ____________
via ____ tel: ___/_______
dal ____________(1)
-di essere/non essere (2) residente nell'Azienda per i servizi sanitari, alla quale è diretta la presente domanda (3), dal ____________ località di residenza ______________________(4)
-di essere/non essere (2) residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia (3) dal ____________ località di residenza ______________________ (4)
-di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito in data ____________
-di avere/non avere (2) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (5)

Azienda n. ______________________ Azienda n. ______________________
Azienda n. ______________________ Azienda n. ______________________
Azienda n. ______________________

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (2) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ______________________ore settimanali ________
via ______________________ comune di ______________________
tipo di rapporto di lavoro ______________________
periodo: dal ______________;

2) di essere /non essere (2) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 270, con massimale di n. _____ scelte e con n. ______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ____________ Azienda ______________

3) di essere/non essere (2) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 272, con massimale di _____ scelte Periodo dal ______________

4) di essere/non essere (2) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (2) come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda ______________ branca ______________ ore sett. ______________
Azienda ______________ branca ______________ ore sett. ______________

5) di essere/non essere (2) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ______________ branca ______________ periodo dal ______________

6) di essere/non essere (2) titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato/a tempo determinato (2), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ______________Azienda ______________ore sett. __________,
in forma attiva/in forma di disponibilità (2),

7) di essere/non essere (2) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso ______________________
Soggetto pubblico che lo svolge ______________ Inizio dal ______________

8) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ______________________
via ______________ comune di ______________ ore sett. __________
Tipo di attività ______________________
Tipo di rapporto di lavoro ______________ Periodo dal ______________

9) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo

____

via ________________________ comune di ___________________ ore sett. __________
Tipo di attività

____

Tipo di rapporto di lavoro _________________________ Periodo dal _________________

10) di svolgere/non svolgere (2) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. __________
via ___________________________ comune di ___________ periodo dal

____

11) di svolgere/non svolgere (2) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda _____________________ comune di ____________ periodo dal

____

12) di avere/non avere (2) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

____

____ periodo dal ____________

13) di essere/non essere (2) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

____

____

14) di fruire/non fruire (2) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal ______________

15) di svolgere/non svolgere (2) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

____

____

Periodo dal ______________

16) di essere/non essere (2) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1) (2):
Azienda ______________________ Comune _______________________ ore sett. _____
Tipo di attività

____

periodo dal ______________

17) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3 4, 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico ____

via ______________________________ comune ______________________________
Tipo di attività
____

Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal ______________

18) di essere/non essere (2) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____

Periodo: dal ______________

19) di fruire/non fruire (2) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ______________________________
Periodo dal ______________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (2):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________

In fede.

data ______________________ Firma ______________________________

(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lettere b2) e b3), del D.P.R. n. 270/2000, i medici inclusi nella graduatoria regionale del Friuli-Venezia Giulia, valida per l'anno 2004, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di emergenza sanitaria territoriale, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti con priorità per:
- i medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante (lett. b2);
- i medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante (lett. b3).

(2) cancellare la parte che non interessa
(3) Ai sensi dell'art. 63, comma 8, lettere b) e c), del D.P.R. n. 270/2000, ai medici inseriti nella graduatoria regionale, di cui al precedente comma 4, lettera b3), dello stesso articolo, verranno attribuiti:
- 5 punti a coloro che, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono, abbiano la residenza da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale (31/1/2003) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
- 15 punti a coloro che risiedano, nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale (31/1/2003) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.
(5) Qualora l'interessato abbia presentato domanda presso altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 6, del D.P.R. n. 270/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel __________________ riguarderanno _______________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è _________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 270/2000;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ______________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ______________________cod. fiscale __________

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al D.P.R. n. 270/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. __________.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________ prov. (___) in data ______________
-di risiedere a ______________________________prov. (___) CAP __________
via ____ tel: ____/______

dichiara inoltre

-di essere attualmente titolare di incarico di emergenza sanitaria territoriale nella Regione ____________________ A.S.S. __________________ dal ____________(2)
-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di emergenza sanitaria territoriale, precedentemente al periodo sopraindicato, nella Regione ________________________, A.S.S.__________________ dal ____________ al ____________(2)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 270/2000 nei seguenti periodi:
dal ____________ al ____________
dal ____________ al ____________

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (3)

Azienda n. ____________________ Azienda n. ____________________
Azienda n. ____________________ Azienda n. ____________________
Azienda n. ____________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ____________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ______________________________ (__) CAP __________
via ______________________________ Tel. ______/__________
In fede.

data ____________________ Firma ____________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell'art. 63, comma 12, del D.P.R. n. 270/2000, l'anziantià di servizio è determinata sommando:
a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale;
b) l'anzianità di servizio effettivo nell'incarico di provenienza, ancorchè già computato nell'anzianità di cui alla lettera a).

I periodi di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio sono considerati servizio effettivo ai sensi del presente comma.
(3) ove l'interessato abbia presentato domanda presso altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 6, del D.P.R. n. 270/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione - per trasferimento - degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è ____________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 270/2000;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Monfalcone (Gorizia)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Turriaco.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 323/2 del C.C. di Turriaco. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, in Manfalcone Piazzale S. d'Acquisto n. 3, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20 e venerdì con orario 9.10 - 11.40, a partire dal 27 ottobre 2004.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI MONFALCONE:
geom. Alessandro Robino

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 38 del 29 settembre 2004)

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 79 del 22 luglio 2004 per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 2004 (della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Ricorso contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione».

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Prevista possibilità del Ministero, in caso di mancato perfezionamento nei termini dell'intesa con la Regione interessata, di chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con delibera motivata - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato eventuale ripristino anche nella Regione ricorrente del potere ministeriale di nomina - Violazione delle competenze costituzionali regionali.

– Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, articolo 6.

– Costituzione, articoli 117, comma terzo, e 118, in collegamento con articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Disciplina - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata possibilità di procedere alla nomina senza previa intesa con la Regione interessata - In subordine: denunciata possibilità che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti - In ulteriore subordine: denuncia previsione che il semplice passaggio di trenta giorni con-

senta la sostituzione del Governo all'intesa - Violazione delle competenze costituzionali regionali - Lesione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 28 maggio 2204, n. 136, art. 6.
- Costituzione, articoli 117, comma terzo, e 118, in collegamento con articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore Riccardo Illy, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 18 giugno 2004 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della regione, piazza Colonna, 355.

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzione dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004, per violazione:

- della legge costituzionale n. 1 del 1963 e delle relative norme di attuazione;
- degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 legge costituzionale n. 3 del 2001;
- del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.

FATTO

In base a quanto stabilito dall'articolo 70, ultimo comma, dello statuto («con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento»), l'articolo 1 della legge n. 589/1967 costituiva l'Ente autonomo del porto di Trieste quale ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

La legge n. 84/1994, nel riformare l'ordinamento dei porti, all'articolo 6 previde nel porto di Trieste (come in altri porti) l'Autorità portuale, ente pubblico autonomo. Nella stessa legge l'articolo 8, comma 1, disciplina la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, stabilendo che «il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7».

La disposizione precisa che la terna deve essere «comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato», che «il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina», e che, «qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

Dunque, già l'articolo 8, comma 1, legge n. 84/1994 assegnava alla Regione un ruolo di codeterminazione nella nomina del presidente, attraverso la necessaria intesa. A provincia, comuni e camere di commercio era pure assegnato un ruolo importante attraverso la designazione di una prima ed eventualmente di una seconda terna di candidati: fermo restando che, ove nessuna terna fosse pervenuta, la determinazione spettava comunque all'intesa tra lo Stato e la Regione.

Nella materia è poi intervenuta la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge, cost. n. 3 del 2001. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, attribuisce alle regioni ordinarie competenza concorrente sui «porti». Come noto, le disposizioni del nuovo Titolo V sono applicabili anche alle regioni speciali là dove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto agli statuti speciali (articolo 10, legge cost. n. 3 del 2001).

Nonostante l'espansione costituzionale della competenza delle regioni, e tra queste della Regione Friuli-Venezia Giulia, la disposizione qui impugnata - l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Di-

sposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), intitolato Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 - in realtà restringe e sminuisce il ruolo della regione, rendendo l'intesa con essa meramente facoltativa. Essa infatti dispone, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata».

La disposizione legislativa qui impugnata, pur avendo carattere generale ed astratto - e riferendosi perciò in generale ai porti, e non specificamente a quello di Trieste - si inserisce però in modo specifico nel quadro della vicenda che da oltre un anno impedisce - la Regione ricorrente ritiene senza sua responsabilità - la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste: e di questa vicenda converrà qui rammentare i tratti essenziali.

Essendo prossimo a scadenza (13 ottobre 2003) il mandato del Presidente dell'Autorità portuale del porto di Trieste, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 22 aprile 2003 richiedeva alla Provincia di Trieste, alla Camera di commercio di Trieste ed ai comuni di Trieste e di Muggia (cioè agli enti previsti dall'articolo 8 della legge n. 84/1994) la designazione della terna di esperti di rispettiva competenza.

Gli enti in questione, tuttavia, anzichè indicare una terna, entro la quale Ministero e Regione potessero fare la propria scelta, hanno indicato - con nota congiunta dell'8 maggio 2003 sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli stessi - quale candidato unico la dott.ssa Marina Monassi. È evidente la plateale violazione della legge, ed in pratica l'abnorme pretesa di tali enti di scegliere essi in modo vincolante e definitivo il Presidente dell'Autorità portuale.

È evidente anche la lesione, da parte di tali enti, delle competenze della Regione, e dello stesso Ministero, il cui ambito di scelta sarebbe venuto a ridursi ad un solo nome.

Tuttavia, il Ministro, anzichè rilevare la lesione e fare quanto necessario ad eliminarla, inopinatamente con nota del 4 luglio 2003, indirizzata alla Regione, riteneva «di poter concordare con la volontà espressa dagli enti locali» e segnalava il suo «orientamento sul nominativo della dott.ssa Monassi», restando «in attesa di conoscere le valutazioni della Regione per l'acquisizione della prescritta intesa e la prosecuzione del procedimento di nomina» (doc. 2).

La Regione, con nota dell'8 luglio 2003 (doc. 3), dopo aver ricordato l'importanza della procedura delineata dall'articolo 9 della legge n. 84/1994 e aver richiamato il curriculum della dott.ssa Monassi, comunicava di non poter «esprimere l'intesa sulla proposta della dott.ssa Monassi quale Presidente dell'Autorità portuale di Trieste». Con la medesima nota, anche alla luce delle considerazioni rappresentate dal Presidente della Regione al Ministro nel corso di un incontro precedente, veniva richiesto il rinnovo della procedura di nomina.

A questo punto, con nota del 18 luglio 2003 (doc. 4), il Ministro, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione, chiedeva agli enti «di voler nuovamente procedere alla designazione del candidato entro trenta giorni dal ricevimento» della nota stessa. Il Ministro richiamava l'articolo 8 legge n. 84/1994 ma non precisava la necessità di proporre una tema, ed utilizzava anche la curiosa (rispetto alle previsioni di legge) espressione (il «candidato») sopra evidenziata in corsivo.

La Provincia, i Comuni di Trieste e Muggia e la Camera di commercio, con note tutte eguali del 30 luglio 2003 (doc. 5), nuovamente incuranti del dettato legislativo, ma pronti a cogliere il nascosto suggerimento del Ministro, non solo riproponevano un solo nominativo, ma addirittura incredibilmente riproponevano lo stesso e solo nominativo della dott.ssa Monassi, senza neppure menzionare il disaccordo della Regione e sottolineando la propria «unità d'intenti»: come se questa potesse sostituire il rispetto delle leggi e delle competenze costituzionali. Avuta notizia di ciò, il Presidente della Regione con nota del 7 agosto 2003 (doc. 6) ribadiva la necessità che il presidente fosse nominato nell'ambito di una tema di esperti, chiedendo al Ministro «di espletare gli adempimenti prescritti verificando, se ne sussistono i presupposti, l'inadempienza degli enti tenuti alle indicazioni della terna», al fine di «attivare . . . entro il termine di scadenza dell'attuale presidente, la procedura di nomina prevista dall'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 8 della citata legge n. 84/1994».

A questa nota del Presidente della Regione rispondeva il Capo di gabinetto del Ministro in data 12 settembre 2003 (doc. 7). In tale nota, si prospettava una teoria, ad avviso della Regione davvero singolare - secondo la quale l'articolo 8 legge n. 84/1994 non richiede una «tema» di candidati per dare al Ministro e alla Regione la possibilità di scegliere fra persone diverse ma solo perchè gli enti proponenti appartengono a tre «tipi» diversi, per cui, se gli enti concordano su un unico nome, sarebbe legittima la proposta di quest'ultimo. Il Capo di gabinetto, dunque, affermava la legittimità del procedimento fin lì seguito, precisava di voler evitare «il ri-

corso alle forme procedurali garantiste» (sic) e concludeva rappresentando «l'inalterato intento di questa Amministrazione di pervenire quanto prima al raggiungimento di un accordo» con la Regione: nel senso, evidentemente, di costringere la Regione a consentire sull'unico candidato prospettato.

Ed infatti il 17 settembre 2003 (doc. 8), il Ministro riproponeva alla Regione il nominativo della dott.ssa Monassi, sul quale già nella prima tornata la Regione aveva espresso valutazione motivatamente negativa.

Tale valutazione veniva reiterata con nota del 19 settembre 2003 (doc. 9). Con tale nota si ribadiva l'illegittimità di una nomina effettuata sulla base della designazione di un solo candidato (alla luce della lettera e della ratio dell'articolo 8, legge n. 84/1994) e si sottolineava «la inequivocabile mancanza del possesso dei requisiti di legge da parte della dott.ssa Monassi», dato che (oltre ad «altre valutazioni desumibili dal curriculum») «la candidata risulta laureata in biologia e quindi è sprovvista, de iure, della preparazione universitaria essenziale per rispondere al requisito della «massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali».

La Regione, peraltro, confermava «l'intendimento... di contribuire a scegliere il nuovo presidente dell'Autorità portuale entro i termini di scadenza previsti dalla legge, esercitando appieno le competenze e i poteri ad essa riservati anche nel merito, sia nell'ambito della procedura ordinaria prevista nella prima parte dell'articolo 8, primo comma, sia nella procedura alternativa prevista seconda parte della medesima norma», e assicurava «la disponibilità a concorrere, con la propria intesa, anche ad altre procedure che eventualmente il Ministero ritenesse necessario adottare per far fronte ad eventuali situazioni di necessità e urgenza.

A tale nota della Regione, di data 19 settembre, non seguiva alcuna risposta da parte ministeriale: nonostante la ricordata solenne affermazione con cui si chiudeva la nota del 12 settembre 2003 circa «l'inalterato intento» dello Stato «di pervenire quanto prima al raggiungimento di un accordo» con la Regione. Invece, il 10 ottobre il Ministro, senza alcuna consultazione con la Regione, procedeva alla nomina di un Commissario dell'Autorità portuale di Trieste. La nomina del Commissario decorreva dal 14 ottobre 2003, giorno successivo alla scadenza del mandato del presidente in carica, senza neppure consentire la ordinaria prorogatio dello stesso per la durata prevista dal decreto legge n. 293/1994, conv. in legge n. 444/1994. L'atto di nomina veniva impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avanti al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Nel frattempo, anche in relazione alle difficoltà incontrate nello svolgimento della procedura prevista dalla legge n. 84 del 1994, la Regione veniva elaborando una propria legge che, approvata, diveniva la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (pubblicata nel suppl. straordinario al BUR n. 8 del 26 maggio 2004, ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione), il cui articolo 9 dispone ora (ovviamente in relazione al solo porto di Trieste) quanto segue:

«1. Ai fini della nomina del presidente dell'Autorità portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, al presidente della regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta, la canditatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il presidente della regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il presidente della regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il presidente dell'Autorità portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuali.

3. La revoca del mandato del presidente dell'Autorità portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del presidente della regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge». In pratica, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 117 e 118 della Costituzione, come innovata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, e nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di porti (spettante ex articolo 117, comma 3, in collegamento con l'articolo 10 legge cost. n. 3/2001), la Regione Friuli-Venezia Giulia invertiva i ru-

oli assegnati dalla legge n. 84/1994 al presidente della regione ed al Ministro, conferendo al primo la responsabilità del procedimento ed il compito finale della nomina, al secondo quello di dare l'intesa a ulteriore garanzia degli interessi generali del sistema portuale.

Risulta alla Regione - dalla nota del Dipartimento affari regionali 9 giugno 2004, prot. n. 4877/2004, che con determinazione del 3 giugno 2004 il Consiglio dei ministri ha deciso l'impugnazione della legge regionale in questione davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale.

A soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale, il Governo, su proposta concertata (per questa parte) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottava il decreto-legge qui impugnato, n. 136 del 28 maggio 2004, il cui articolo 6 inseriva il comma 1-bis nell'articolo 8, legge n. 84/1994, statuendo che, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata entro i brevi termini in esso definiti, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottopone la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata».

È da notare che, il 27 maggio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, essendo venuta a conoscenza delle intenzioni del Governo, aveva inviato una nota al Ministro delle infrastrutture ed al Ministro per gli affari regionali (doc. 10), nella quale si giudicava illegittima la norma qui impugnata e si chiedeva un incontro urgente per «individuare un percorso condiviso che consenta di superare le "divergenze" registrate».

In effetti, ll decreto-legge rende meramente facoltativa l'intesa con la Regione, in quanto, se non si raggiunge l'intesa nei trenta giorni, il Consiglio dei ministri può procedere ugualmente alla norma: così disponendo, l'articolo 6 risulta costituzionalmente illegittimo e lesivo delle competenze costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Premessa. La situazione giuridica dopo la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 e il decreto-legge 23 maggio 2004, n. 136.

Come detto in narrativa, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha esercitato la potestà legislativa che la Costituzione le attribuisce in materia di porti nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, mantenendo nell'essenziale i principi stabiliti dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 - la terna ed eventualmente la seconda terna proposta dagli enti locali, la successiva intesa tra Regione e Stato per l'individuazione del Presidente - ma assumendo su di sè (la Regione ritiene in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 Cost.) la responsabilità della procedura ed il compito della nomina, attuativa dell'intesa raggiunta con il Ministero.

Pur rispettandone - si ritiene - i principi fondamentali, la Regione ha dunque dato alla nomina del Presidente del porto di Trieste una disciplina autonoma e speciale, che ha determinato (salva ovviamente la verifica della sua - legittimità, costituzionale da parte di codesta ecc.ma Corte costituzionale, dinanzi alla quale, come ricordato, il Governo ha già deliberato l'impugnazione) la cessazione dell'applicazione, sul punto, della legge n. 84 del 1994.

Il decreto-legge n. 136, qui impugnato, interviene a precisare un elemento della procedura prevista dalla legge n. 84 del 1994 - una procedura che attualmente non trova applicazione nella Regione. Di qui l'interrogativo se si debba intendere che la disciplina prevista dal citato decreto-legge per l'ipotesi della mancata intesa sia destinata ad applicarsi anche con riferimento al porto di Trieste.

Tuttavia, anche qualora la risposta da darsi al quesito fosse negativa (il comma 1-bis espressamente si riferisce alle «procedure di cui al comma 1», ovvero a quelle della stessa legge n. 84), la ricorrente Regione ritiene di avere comunque interesse al presente ricorso: è evidente infatti che l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale della legge regionale già prospettata dal Governo tornerebbe in ogni modo a rendere applicabile anche al porto di Trieste la disciplina generale, e dunque la disposizione qui impugnata.

1) Violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10, legge cost. n. 3/2001, in relazione all'eventuale ripristino anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale alla nomina.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, nelle materie regionali, la legge statale può assegnare allo Stato (e regolare) solo funzioni amministrative che debbano essere esercitate unitariamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, e che tale attribuzione di funzioni dovrebbe essere frutto di

un accordo con le regioni. In mancanza di procedure di concertazione in sede legislativa, «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sent. n. 303/2003, punto 2.2 del Diritto, v. anche la sent. n. 6/2004, punto 7 del Diritto).

Con l'articolo 6, decreto legge n. 136/2004, lo Stato - oltre a «declassare» l'intesa prevista dall'articolo 8, comma 1, legge n. 84/1994, trasformandola da forte a debole - ha anche ribadito la competenza ministeriale.

Ora, come visto, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la propria specifica legislazione, e precisamente con la legge regionale n. 17/2004, ha attribuito al Presidente della Regione il compito della nomina del Presidente dell'autorità portuale di Trieste: e ciò in applicazione dell'articolo 118 Cost., che attribuisce all'ente titolare della competenza legislativa il potere di allocazione delle funzioni amministrative. Naturalmente, la legge regionale ha conservato il potere di codeterminazione del Ministro delle infrastrutture, in considerazione del principio fondamentale espresso dalla legge n. 84 del 1994, tenendo perciò ferma la necessaria intesa preventiva.

Risulta ad avviso della Regione evidente che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale non è una funzione che possa richiedere un necessario esercizio centrale per essere svolta in modo adeguato. Al contrario, il principio di sussidiarietà e di proporzionalità sono senz'altro soddisfatti da una nomina regionale alla quale lo Stato dia il suo consenso; ed anzi, il principio di adeguatezza, pure stabilito dall'articolo 118 Cost., rende evidentemente preferibile che le valutazioni di base partano dalla realtà locale, del resto secondo un criterio già insito nella stessa legge n. 84 per la formulazione delle «terne» di partenza: criterio che non v'è ragione di non far valere anche per la competenza regionale.

Si badi che la titolarità statale o regionale del potere di nomina involge anche la complessiva responsabilità del procedimento di nomina: nel caso dell'Autorità portuale di Trieste, il blocco della procedura è dipeso dal fatto che il Ministro ha, in prima battuta, accettato un'unica designazione dagli enti locali e, in seguito, non ha sollecitato la designazione della terna.

Dunque, qualora si ritenga che l'articolo 6, decreto legge n. 136/2004, ripristini il potere ministeriale di nomina, abrogando l'articolo 9, legge regionale n. 17/2004, esso risulta illegittimo (in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia) per violazione dell'articolo 118, commi 1 e 2, Cost., alla luce delle sentt. n. 303/2003 e n. 6/2004 di codesta Corte.

2) Violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10, legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in relazione alla possibilità di procedere a nomina senza intesa della Regione.

È pacifico che la norma impugnata rientra in una materia in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa, salva la determinazione del principi fondamentali da parte dello Stato.

Non può essere dubbio che, entro il proprio ambito di applicazione, l'articolo 6 rende facoltativa l'intesa prima obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge n. 84/1994. Si è visto che, in base alla giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui lo Stato eserciti una funzione amministrativa in materia regionale, è necessaria l'intesa con le regioni o la regione specificamente interessata.

Si tratta di un'intesa forte: ciò risulta dall'insieme delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale e anche dalla sentenza n. 6 del 2004, che ha considerato legittima la norma statale impugnata perchè prevedeva l'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento» (punto 7 del Diritto). Ma la stessa sent. n. 303/2003 ha ritenuto che la mancanza dell'intesa per la individuazione e la localizzazione delle «grandi opere» da inserire nel programma comporta l'inefficacia del programma nella regione interessata. E tali concetti sono stati puntualmente confermati dalla recentissima, sentenza n. 233 del 2004, con riferimento alla decisione di realizzazione e alla approvazione del progetto preliminare della Metropolitana di Bologna, per la quale codesta ecc.ma Corte ha confermato la necessità dell'intesa regionale.

Comunque, se anche potesse essere concepibile che, in casi particolari, il coinvolgimento della regione nell'esercizio «unitario» delle funzioni amministrative assuma forme meno intense rispetto a quelle dell'intesa «forte» il caso della nomina dei presidenti delle Autorità portuali non potrebbe costituire uno di quei casi particolari.

Da un lato, infatti, non si può ipotizzare che, per casi di questo genere, l'intesa risulti impossibile. Trattandosi di una nomina, è evidente che, se le parti ispirano il proprio comportamento al principio di leale cooperazione, esse dovranno necessariamente giungere ad un accordo su una persona fra le tre (o, eventualmente, le ulteriori tre) proposte dagli enti locali. Seppur in riferimento ad un caso diverso (si trattava di un conflitto fra CSM e Ministro della giustizia in relazione ad un «concerto» che il Ministro doveva dare ad una commissione del CSM), codesta Corte ha avuto occasione di precisare in modo analitico cosa si intenda per leale collaborazione in occasione di un procedimento di nomina (v. la sent. n. 379 del 1992, punto 7 del Diritto).

È opportuno, inoltre, ricordare che lo Stato non rimane sprovvisto di tutela in caso di intesa «forte», perchè anche la regione deve comportarsi rispettando il principio della leale collaborazione, per cui, di fronte ad un'inerzia regionale o ad - un diniego di intesa incongruamente motivato, lo Stato potrebbe attivare gli opportuni rimedi giurisdizionali davanti a codesta ecc.ma Corte.

Dall'altro lato, la previsione di meccanismi alternativi all'intesa potrebbe giustificarsi quando alle esigenze di tutela dell'autonomia costituzionale della regione si contrapponessero preminenti esigenze di rango costituzionale, nel senso che il mancato esercizio della funzione «accentrata» ex articolo 118 Cost. nuoccia gravemente ad interessi di rango costituzionale: ma non è certo questo il caso della mancata nomina del presidente dell'Autorità portuale. Da un lato, infatti, l'articolo 9, comma 1, lett. b), legge n. 84/1994, assegna la funzione di vice-presidente al comandante del porto sede dell'autorità portuale e l'articolo 9, comma 4, stabilendo che «per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione», consente il funzionamento del Comitato portuale anche senza il presidente ed i membri da esso nominati.

Dall'altro lato, qualora già non operasse tale disposizione, non vi sarebbe in ogni modo alcuna necessità operativa di provvedere alla nomina del presidente dal momento che le necessità immediate potrebbero essere soddisfatte attraverso la nomina di un commissario straordinario, nomina che codesta ecc.ma Corte ha ritenuto possibile qualora sia effettuata in ragione dell'urgenza una volta che siano lealmente avviate le trattative per l'intesa (sent. n. 27 del 2004)

Se non si vuole rendere apparente la «tutela compensativa» riconosciuta dalla Corte costituzionale, attraverso l'intesa, alle regioni in caso di alterazione della ripartizione costituzionale delle competenze legislative, occorre limitare al massimo i casi in cui si può rinunciare all'intesa: la nomina del presidente di un ente pubblico è un tipico caso in cui all'intesa si deve mantenere carattere forte, per le ragioni appena viste.

Dunque, l'articolo 6, decreto legge n. 136/2004, lede la sfera costituzionale di competenza regionale perchè non solo diminuisce la tutela dell'autonomia regionale rispetto alla norma previgente (il che già potrebbe considerarsi contrastante con l'articolo 5 Cost.) ma opera questa deminutio dopo che la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata dotata di competenza costituzionale in materia di porti, competenza costituzionale che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, può essere derogata (sotto il profilo dell'allocazione e della regolazione delle funzioni amministrative) solo prevedendo un'intesa «forte» con la regione (e, come detto, rispettando i principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'applicazione dell'articolo 118, comma 1).

Pertanto, l'articolo 6, decreto legge n. 136/2004, viola gli articoli 117, comma 3, e 118, commi 1 e 2, Cost. ed il principio di leale collaborazione, alla luce delle sentt. n. 303/2003, n. 6/2004 e n. 233/2004 della Corte costituzionale.

3) In subordine al punto 2): violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10, legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti.

La disposizione qui impugnata prevede che, in caso di mancata intesa, sia competente a provvedere il Consiglio dei ministri.

La ricorrente Regione desidera sottolineare che non si tratta qui di una questione che possa coinvolgere l'indirizzo politico o le massime scelte di governo, ma semplicemente della nomina del migliore titolare dell'Autorità portuale.

In situazioni di questa natura, non vi sono interessi costituzionali preminenti che possano richiedere che in caso di mancata intesa tra la regione e lo Stato, e nella denegata ipotesi che si ritenga legittimo che possa provvedersi in assenza dell'intesa - la decisione venga affidata al Governo, anzichè ad una istanza che equilibratamente rappresenti le esigenze delle due parti.

Infatti, è di immediata evidenza che il Consiglio dei ministri non rappresenta certo una istanza «neutra», o

realmente equidistante tra la regione e il Ministro con il quale l'intesa avrebbe dovuto essere raggiunta, ma rappresenta piuttosto un'istanza dello stesso segno del Ministro stesso, che non solo partecipa alla riunione, ma vi assume la parte del proponente della deliberazione.

Si noti che la parità tra lo Stato e la regione nella procedura sostitutiva dell'intesa non viene ripristinata dalla possibilità data alla regione di impugnare per conflitto la determinazione del Governo: essendo evidente che altro è una procedura amministrativa di paritario esame nel merito della questione, altro un sindacato successivo di legittimità sul rispetto del principio di leale collaborazione.

La disposizione in questione risulta dunque costituzionalmente illegittima perchè, in presenza di interessi costituzionali di pari dignità, e di natura tale da non mettere in gioco l'indirizzo politico del Governo, stabilisce che in caso di mancata intesa sia chiamato semplicemente a decidere il Governo, anzichè stabilire sedi e procedure di decisione che siano sostanzialmente neutre ed equidistanti rispetto alle parti che non hanno raggiunto l'intesa.

4) In ulteriore subordine al punto 2): violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il semplice passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa.

Come visto sopra, la norma impugnata consente di prescindere dall'intesa, con delibera del Consiglio dei ministri, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata».

In pratica, si può sottoporre la questione al Consiglio dei ministri dopo trenta giorni dal ricevimento della terna di candidati (o della seconda terna di candidati, richiesta dal Ministro) o dopo trenta giorni dalla scadenza del termine per le designazioni (tre mesi prima della scadenza del mandato del presidente per la prima terna).

Dunque, l'articolo 6 non richiede altro, al fine di consentire la procedura sostitutiva dell'accordo con la regione, che il passaggio dei trenta giorni. Sembra dunque evidente che esso viola le competenze costituzionali della regione ed il principio della leale collaborazione, perchè, anche in caso di intesa «debole», lo Stato può decidere unilateralmente solo dopo aver cercato l'accordo con «reiterate trattative» (secondo l'espressione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale) e qualora, in sostanza, sia il mancato atteggiamento collaborativo della Regione a bloccare il procedimento.

L'articolo 6, invece, sembra dare allo Stato il potere di decidere, unilateralmente anche in assenza dei presupposti richiesti dal principio di leale collaborazione.

Ne risulta la violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10, legge cost. n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione.

P.Q.M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», nelle parti, sotto i profili e per le ragioni illustrate nel ricorso.

Padova, addì 22 luglio 2004

prof. avv. Giandomenico Falcon

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

A.N.A.S. S.p.A.
Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia

TRIESTE

Bando per pubblico incanto per l'appalto dei lavori urgenti per l'esecuzione di pavimentazioni stradali antiskid in tratti saltuari dal Km. 3+000 al Km. 60+000, all'interno ed all'esterno dei centri abitati dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra in Provincia di Udine - Gara n. TS04-055.

Stazione appaltante: A.N.A.S. - Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Fabio Severo n. 52 (tel. 040/5602111 - Fax 040/577225).

Termine per la presentazione dell'offerta: ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2004.

Questo compartimento esperirà, a partire dalle ore 9.00 del giorno 9 dicembre 2004, una gara a pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche per l'accollo dei seguenti lavori:

GARA N. TS04-055

S.S. n. 52 Carnica. Lavori urgenti per l'esecuzione di pavimentazioni stradali antiskid in tratti saltuari dal Km. 3+000 al Km. 60+000, all'interno ed all'esterno dei centri abitati dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra. - CUP F37H04000390001.

Luogo di esecuzione: Provincia di Udine.

Tempo utile: giorni 60 decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Importo lordo euro 598.100,00 di cui euro 23.924,00 - per oneri relativi al piano di sicurezza - Cauzione provvisoria 2%: euro 11.962,00

Categoria prevalente OG3 - per importo di euro 598.100,00 - Classifica II.

Le operazioni di gara verranno effettuate presso l'Ufficio Contratti - Sala Gare del Compartimento sito in Trieste, Via Fabio Severo n. 52.

Il progetto, il capitolato di oneri e gli altri allegati sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio Contratti, nelle giornate di martedì e mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 109/1994 e successive modifiche.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21 comma 1-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà ad esclusione automatica, ma questa Stazione Appaltante avrà la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.

Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, purché la sua offerta sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di più offerte uguali fra loro, si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell'articolo 77, comma 2 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento né alla pari.

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 e segg. del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13 comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

Per partecipare alla gara, i concorrenti debbono essere qualificati nella categoria prevalente secondo la vigente normativa.

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato con ceralacca e indirizzato all'A.N.A.S. - Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, Via Fabio Severo n. 52 - 34127 Trieste, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2004, contenente quanto segue:

1) Offerta, redatta su carta bollata, indicante il ribasso percentuale così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L'anzidetta busta deve essere racchiusa nel plico sopra indicato nel quale saranno altresì compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa. Sul frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di offerta per gara, specificandone l'oggetto, l'importo, il giorno e l'ora, nonché il nominativo dell'impresa mittente.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

2) Cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, da presentare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'impresa aggiudicataria, pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei lavori.

La cauzione deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta; deve, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo compartimento A.N.A.S.. La cauzione deve essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria della gara.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

La sottoscrizione della cauzione dovrà essere legalizzata da un notaio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Impresa che intende avvalersi della riduzione della garanzia del 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, dovrà produrre la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Tale certificazione potrà essere prodotta in originale o in copia conforme, o con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3) Dichiarazione in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con la quale:

a) Attesti di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli allegati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi - nel loro complesso - remunerativi e tali da consentire il ribasso formulato; di aver preso accurata visione dello schema contratto e di tutti gli allegati accettando quindi tutte le condizioni in essi contemplate, con particolare riferimento alle clausole relative ai termini di inizio e compimento dei lavori; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

b) Dichiari che nel formulare l'offerta ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione.

c) Attesti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di ricorso a subappalto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

d) Dichiari, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 come modificato dal D.P.R. n. 412/2000, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990; di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'A.N.A.S.; di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

e) Dichiari di non partecipare alla gara con altre imprese con le quali l'impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

f) Dichiari l'inesistenza a carico dell'Impresa di provvedimenti di natura interdittiva ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

g) Dichiari la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),

ovvero

dichiari di aver ottemperato alle previsioni di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in luogo dell'autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrivente.

4) Certificato (o dichiarazione sostitutiva) rilasciato dal registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sia per le imprese individuali che per le società di qualsiasi altro tipo. Per le società in accomandita, sia semplice che per azioni, dovranno anche essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti i tipi di società dovrà risultare l'attuale composizione societaria.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. È possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

5) Certificato (o dichiarazione sostitutiva) del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Dovrà essere presentato il certificato (o dichiarazione sostitutiva) del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dalla persona cui essa si riferisce. È possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione della persona cui esso si riferisce che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

Ai fini dell'ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre:

6) Attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare.

È possibile produrre l'attestazione in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

La documentazione e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa Stazione Appaltante.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese, fermo restando l'obbligo per l'impresa mandataria di presentare l'intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti dovranno presentare la documentazione di cui ai nn. 3) lett. d)-e)-f) g), 4), 5), e 6) del presente bando. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura indicata dall'articolo 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo orizzontale e nella misura indicata dall'articolo 95 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo verticale. Dovrà, inoltre, essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13 comma 5 della legge n. 109/1994. In tale caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Questa Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10 comma 1-ter della legge n. 109/1994 e successive modifiche, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Entro il termine stabilito dall'articolo 103, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, dovrà essere presentata la polizza di assicurazione di cui all'articolo 30, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori dovrà essere pari all'importo a base di appalto di gara. La polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l'Ufficio Contratti di questo Compartimento A.N.A.S., ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da questo Compartimento A.N.A.S. unicamente ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Leonello Bellotto.

IL CAPO COMPARTIMENTO
dott. ing. Ugo Dibennardo

Bando per pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento alle direttive per la sicurezza della circolazione della galleria di Monte D'Oro, mediante posa di pannelli di rivestimento al Km. 8+400 in località Acquilinia in Comune di Muggia in Provincia di Trieste - Gara n. TS04-056.

Stazione appaltante: A.N.A.S. - Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Fabio Severo n. 52 (tel. 040/5602111 - Fax 040/577225).

Termine per la presentazione dell'offerta: ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2004.

Questo compartimento esperirà, a partire dalle ore 9.00 del giorno 9 dicembre 2004, una gara a pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche per l'accollo dei seguenti lavori:

GARA N. TS04-056

S.S. n. 15 via Flavia. - Lavori di adeguamento alle direttive per la sicurezza della circolazione delle galleria di Monte D'Oro, mediante posa di pannelli di rivestimento al Km. 8+400 in località Aquilinia in Comune di Muggia. CUP F57H04000540001.

Luogo di esecuzione: Provincia di Trieste.

Tempo utile: giorni 120 decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Importo lordo euro 830.500,00 di cui euro 70.000,00- per oneri relativi al piano di sicurezza. - Cauzione provvisoria 2%: euro 16.610,00.

Categoria prevalente OS34 - per importo di euro 830.500,00 - Classifica III.

Le operazioni di gara verranno effettuate presso l'Ufficio contratti - Sala gare del compartimento sito in Trieste, via Fabio Severo n. 52.

Il progetto, il capitolato di oneri e gli altri allegati sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio Contratti, nelle giornate di martedì e mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 109/1994 e successive modifiche.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà ad esclusione automatica, ma questa Stazione Appaltante avrà la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.

Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, purché la sua offerta sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di più offerte uguali fra loro, si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell'articolo 77, comma 2 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento né alla pari.

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 e segg. del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

Per partecipare alla gara, i concorrenti debbono essere qualificati nella categoria prevalente secondo la vigente normativa.

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato con ceralacca e indirizzato all'A.N.A.S. - Compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, Via Fabio Severo n. 52 - 34127 Trieste, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2004, contenente quanto segue:

1) Offerta, redatta su carta bollata, indicante il ribasso percentuale così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L'anzidetta busta deve essere racchiusa nel plico sopra indicato nel quale saranno altresì compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa. Sul frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di offerta per gara, specificandone l'oggetto, l'importo, il giorno e l'ora, nonché il nominativo dell'impresa mittente.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

2) Cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, da presentare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'impresa aggiudicataria, pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei lavori.

La cauzione deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta; deve, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Compartimento A.N.A.S.. La cauzione deve essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria della gara.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

La sottoscrizione della cauzione dovrà essere legalizzata da un notaio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Impresa che intende avvalersi della riduzione della garanzia del 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, dovrà produrre la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Tale certificazione potrà essere prodotta in originale o in copia conforme, o con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3) Dichiarazione in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con la quale:

a) Attesti di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli allegati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi - nel loro complesso - remunerativi e tali da consentire il ribasso formulato; di aver preso accurata visione dello schema contratto e di tutti gli allegati accettando quindi tutte le condizioni in essi contemplate, con particolare riferimento alle clausole relative ai termini di inizio e compimento dei lavori; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

b) Dichiari che nel formulare l'offerta ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione.

c) Attesti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di ricorso a subappalto, ai sensi dell'articolo 18 comma 3-bis della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

d) Dichiari, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 come modificato dal D.P.R. n. 412/2000, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990; di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'A.N.A.S.; di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

e) Dichiari di non partecipare alla gara con altre imprese con le quali l'impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

f) Dichiari l'inesistenza a carico dell'Impresa di provvedimenti di natura interdittiva ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

g) Dichiari la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),

ovvero

dichiari di aver ottemperato alle previsioni di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in luogo dell'autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrivente.

4) Certificato (o dichiarazione sostitutiva) rilasciato dal registro imprese presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, sia per le imprese individuali che per le società di qualsiasi altro tipo. Per le società in accomandita, sia semplice che per azioni, dovranno anche essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti i tipi di società dovrà risultare l'attuale composizione societaria.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. È possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

5) Certificato (o dichiarazione sostitutiva) del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Dovrà essere presentato il certificato (o dichiarazione sostitutiva) del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dalla persona cui essa si riferisce. È possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione della persona cui esso si riferisce che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

Ai fini dell'ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre:

6) Attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare.

È possibile produrre l'attestazione in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

La documentazione e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa stazione appaltante.

In caso di associazione temporanea di imprese, fermo restando l'obbligo per l'impresa mandataria di presentare l'intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti dovranno presentare la documentazione di cui ai nn. 3) lett. d)-e)-f) g), 4), 5), e 6) del presente bando. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura indicata dall'articolo 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo orizzontale e nella misura indicata dall'articolo 95, comma 3 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo verticale. Dovrà, inoltre, essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994. In tale caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10 comma 1-ter della legge n. 109/1994 e successive modifiche, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Entro il termine stabilito dall'articolo 103, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, dovrà essere presentata la polizza di assicurazione di cui all'articolo 30, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori dovrà essere pari all'importo a base di appalto di gara. La polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l'Ufficio contratti di questo compartimento A.N.A.S., ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da questo Compartimento A.N.A.S. unicamente ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Leonello Bellotto.

IL CAPO COMPARTIMENTO:
dott. ing. Ugo Dibennardo

COMUNE DI CHIUSAFORTE

(Udine)

Avviso di asta pubblica per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - anni 2005-2006.

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

RENDE NOTO

che, in esecuzione della propria determinazione n. 217/668 dell'11 ottobre 2004, è stata indetta un'asta pubblica per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - anni 2005-2006:

- l'asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, con il sistema dell'articolo 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. L'appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il più alto aumento di percentuale, sul canone annuo posto a base di gara di euro 2.800,00 (duemilaottocentoeuro/00), con esclusione delle offerte uguali o in ribasso, su tale canone annuo;
- le specifiche condizioni sono indicate anche nel capitolato d'oneri di data 11 ottobre 2004;
- le offerte dovranno pervenire al Comune di Chiusaforte, Piazza Pieroni 1 - 33010 Chiusaforte, (Udine), entro e non oltre le ore 12.00 del 19 novembre 2004;
- l'asta si svolgerà alle ore 12.00 del 22 novembre 2004, presso la sede municipale, sita in Chiusaforte, (Udine), Piazza Pieroni 1;
- si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.

Chiunque sia interessato a partecipare all'appalto può chiedere copia del bando di gara, relativi atti ed il capitolato d'oneri, rivolgendosi all'Ufficio tributi del Comune di Chiusaforte (n. telefono 0433/52030 - fax 0433/52243 - e-mail: tributi@com-chiusaforte.regione.fvg.it.

Chiusaforte, 11 ottobre 2004

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO-FINANZIARIA:
dott. Tiziana Venuti

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di completamento dell'adeguamento normativo e funzionale del campo di calcio comunale di via Boito.

1) *Ente appaltante:* Comune di Monfalcone - partita I.V.A. n. 00123030314 - Piazza della Repubblica n. 8 - c.a.p. 34074.

2) *Procedura di aggiudicazione:* procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

3) *Data di aggiudicazione:* 16 settembre 2004.

4) *Criterio di aggiudicazione:* prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ed ai sensi articolo 25, comma 2 legge regionale 14/2002.

5) *Numero di offerte valide ricevute:* 10.

6) *Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario:* ATI composta da CEI S.r.l. - Daster Impianti S.a.s. di Comuzzi Edi e C.

7) *Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera:* completamento dell'adeguamento normativo e funzionale del campo di calcio comunale di via Boito.

8) *Valore dell'offerta:* euro 609.128,00.

9) *Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:* 30% di euro 345.678,00 (compresi oneri sicurezza) cat. OG1 - prevalente.

Monfalcone, 8 ottobre 2004

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzutti

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di recupero, sistemazione e adeguamento locali da destinare a centro di aggregazione giovanile.

1) *Ente appaltante:* Comune di Monfalcone - partita I.V.A. n. 00123030314 - Piazza della Repubblica n. 8 - c.a.p. 34074.

2) *Procedura di aggiudicazione:* procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

3) Data di aggiudicazione: 21 settembre 2004.

4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a), ed ai sensi articolo 25, comma 2 legge regionale 14/2002.

5) Numero di offerte valide ricevute: 14.

6) Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario: Edilcoop Friuli Soc. coop a.r.l.

7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera: recupero, sistemazione e adeguamento locali da destinare a centro di aggregazione giovanile.

8) Valore dell'offerta: euro 383.219,20.

9) Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 30% di euro 316.831,29 (compresi oneri sicurezza) cat. OG1 - prevalente e euro 55.441,78 OG11 scorporabile.

Monfalcone, 8 ottobre 2004

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

(Udine)

Estratto del bando di asta pubblica per la vendita di immobili comunali.

Presso la residenza municipale di San Daniele del Friuli, si svolgeranno aste pubbliche ad unico e definitivo incanto per l'alienazione a corpo dei sotto indicati immobili di proprietà comunale, distinti in catasto:

Lotto 1: (via Ippolito Nievo n. 21 piano T-1, n. 23 n. 25 piano T-1) al foglio n. 9 particella n. 745 sub.1-attività commerciale e sub. 2 - abitazione

Valore complessivo delle unità immobiliari posto a base d'asta: euro 390.000,00

Lotto 2: (via F.lli Pischiutta 17 fraz. Villanova piano T) al foglio n. 27 e particella n. 316 sub. 3.

Valore complessivo dell'unità immobiliari posto a base d'asta: euro 18.075,99

Lotto 3: (via Osoppo) al foglio n. 11 mapp. 85 sub. 2 - mapp. 90 sub. 1 e 2 - mapp. 91 - mapp. 229 sub. 2 - mapp. 249

Valore complessivo delle unità immobiliari posto a base d'asta: euro 46.894,29.

Le aste si terranno con il metodo di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924, il giorno 22 novembre 2004: Lotto 1 - ore 9.30; Lotto 2 - ore 11.00; Lotto 3 - ore 12.30.

Il termine per la ricezione delle offerte, distinte per lotti, è fissato per le ore 12.30 del 19 novembre 2004.

Copia integrale del bando di gara è disponibile presso l'Ufficio segreteria e sul sito internet del Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.

San Daniele del Friuli, 7 ottobre 2004

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
Giovanna Iesse

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

VENEZIA

Decreto segretariale n. 24 del 30 agosto 2004. (Estratto). Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. Correzione cartografia - tavole 19, 20 e 21.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Le tavole n. 19, n. 20 e n. 21 del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Livenza sono corrette, in Comune di Motta di Livenza (Treviso), ai sensi dell'articolo 6, comma 4 delle norme di attuazione del progetto del P.A.I.L. così come riportato nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art .2

L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato istituzionale, costituisce variante al progetto di P.A.I.L. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso della correzione apportata alle tavole n. 19, n. 20 e n. 21 del progetto di P.A.I.L mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Veneto e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Treviso e al Comune di Motta di Livenza per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo degli allegati elaborati cartografici, è depositato, ai fini della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 30 agosto 2004

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

Decreto segretariale n. 28 del 30 agosto 2004. (Estratto). Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. Correzione cartografia - tavole 18 e 19.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Le tavole 18 e 19 del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Livenza sono corrette, in Comune di Oderzo, ai sensi dell'ari 6, comma 4 delle Norme di attuazione del progetto del P.A.I.L. così come riportato nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato istituzionale, costituisce variante al progetto di P.A.I.L. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso della correzione apportata alle tavole 18 e 19 del progetto di P.A.I.L. mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Treviso e al Comune di Oderzo per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo degli allegati elaborati cartografici, è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 30 agosto 2004

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

COMUNE DI ARTEGNA

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 23 del 23 luglio 2004, il Comune di Artegna ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso l'Ufficio di segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Artegna, lì 8 ottobre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'U.T.C.:
dott. arch. Giuseppe Fasone

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Servizio lavori pubblici ed edilizia privata

(Udine)

Costituzione del diritto di servitù di fognatura sui beni da asservire per pubblica utilità per i lavori di realizzazione del collettore fognario tronco sud-est a Campoformido.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 che con determina n. 703 (n. 101/int.) di data 6 ottobre 2004 è stato disposto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie non accettate riguardanti le aree oggetto di asservimento conseguenti i lavori di cui all'oggetto.

Campoformido, 12 ottobre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Franco D'Agostini

COMUNE DI CARLINO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 5 agosto 2004 il Comune di Carlino ha approvato il progetto preliminare di riqualificazione borghi e piazze - completamento Piazza San Rocco - recupero immobile adibito a Latteria Sociale Turnaria - costituente variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, adottata ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991.

La variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi dall'avviso di deposito pubblicato all'Albo pretorio comunale, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL SINDACO:
dott. Claudio Paiano

Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 28 settembre 2004 il Comune di Carlino ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

La variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi dall'avviso di deposito pubblicato all'Albo pretorio comunale, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL SINDACO:
dott. Claudio Paiano

COMUNE DI CASSACCO

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 47 del 30 agosto 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale disposta ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni.

- che, successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 11 ottobre 2004

IL SINDACO:
rag. Vannes Assaloni

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Estratto dell'Accordo di programma per l'utilizzo dei finanziamenti riferiti agli obiettivi indicati nelle D.G.R. 1981/2002 e 2834/2002 «Sostegno finanziario alle attività socio-sanitarie ritenute prioritarie per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza».

Si comunica che è stato stipulato l'Accordo di programma tra il Presidente dell'assemblea dei sindaci dell'ambito socio-assistenziale 4.4 - Codroipo (Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo) per il perseguimento dei seguenti progetti:

1. «Sostegni educativi per nuclei familiari multiproblematici»;
2. «Nucleo territoriale per la tutela dei minori»;
3. «Interventi sul disagio adolescenziale»;
4. «corso di formazione sul contrasto, la prevenzione e la cura contro la violenza, l'abuso ed il maltrattamento verso i minori d'età».

L'importo complessivo previsto per l'attuazione dell'Accordo di programma è di 128.126,400 derivante da finanziamenti regionali per i progetti n. 1,2, e 3. Per il progetto n. 4 si prevede l'impegno di spesa da parte dell'Azienda Sanitaria.

Codroipo, 20 settembre 2004

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
SINDACO DEL COMUNE DI CODROIPO:
Vittorino Boem

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Classifica della struttura ricettiva denominata albergo «Rossini». Determinazione del Capo settore affari generali n. 1200 del 30 settembre 2004. (Estratto).

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

(omissis)

DETERMINA

1) di classificare la struttura ricettiva denominata:

- «Rossini», sita in via Adriatica n. 32-34, albergo a «Tre stelle»;

2) di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'albo pretorio del comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI:
dott.ssa Adele Zuppichin

Classifica della struttura ricettiva denominata albergo «La Perla». Determinazione del capo settore affari generali n. 1214 del 4 ottobre 2004. (Estratto).

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

(omissis)

DETERMINA

1) di classificare la struttura ricettiva denominata:

- «La Perla», sita in via Padana n. 10, albergo a «due stelle»;

2) di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'albo pretorio del comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI:
dott.ssa Adele Zuppichin

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

(Udine)

Avviso di deposito del P.R.P.C. denominato «Interventi di sistemazione dei versanti in frana e regimazione idraulica in località Cucco. Esame ed approvazione del progetto preliminare con contestuale adozione di variante urbanistica al PRPGPC n. 14».

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, II comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti d'ufficio;

AVVISA

Che presso la Segretaria comunale, per la durata di trenta giorni consecutivi, è depositata la deliberazione consigliare n. 36 del 24 agosto 2004, recante «Interventi di sistemazione dei versanti in frana e regimazione idraulica in località Cucco. Esame ed approvazione del progetto preliminare con contestuale adozione di variante urbanistica al PRPGPC n. 14».

Entro il periodo di deposito chiunque può prendere visione di detta deliberazione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni, inoltre i proprietari degli immobili, vincolati da detto P.R.P.C., possono presentare eventuali opposizioni nel medesimo termine.

Malborghetto, lì 4 ottobre 2004

IL SINDACO:
dr. for.le Alessandro Oman

COMUNE DI RESIUTTA

(Udine)

Riclassificazione delle strutture ricettive situate nel Comune di Resiutta - quinquennio 2003-2007 - Determinazione del 6 settembre 2004 n. 393 Reg. Gen. (Estratto).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

Di riclassificare, ai sensi della citata legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e del decreto del Presidente della Regione n. 0128/Pres. del 7 maggio 2002, le strutture ricettive alberghiere sotto indicate:

– Albergo Ristorante Bar Pizzeria «Canin» di Moretti Santina e C. s.a.s. con sede a Resiutta, Viale Udine, 11, con una capacità ricettiva autorizzata di n. 15 camere per complessivi posti letto n. 25, n. 10 bagni completi.

– Classificazione: una stella.

– Hotel Val Fella di V. & V. Gestioni Alberghiere s.r.l. con sede a Resiutta, Viale Udine, 35, con una capacità ricettiva autorizzata di n. 15 camere per complessivi posti letto n. 25, n. 15 bagni completi.

– Classificazione: una stella.

Di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione della determina sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte dei titolari o dei gestori entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Gianni Linossi

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
Ufficio per le Espropriazioni

(Udine)

Determinazione del dirigente 11 ottobre 2004, n. 32. (Estratto). Espropriazione di beni immobili per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria via Musoni nel capoluogo e realizzazione svincoli per le strade comunali di Mezzana e Ponteaco. Deposito indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore dei sigg. Clignon Silvia, Clignon Mario, Clignon Anna e Clignon Maria ai sensi articolo 27, D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) Di disporre il deposito c/o la Cassa Depositi e Prestiti, a favore dei sigg. Clignon Silvia, Clignon Mario, Clignon Anna e Clignon Maria, proprietari del mappale 509 del fg. 6, dell'indennità definitiva determinata dalla Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Udine per l'esproprio del mappale sopracitato, pari a complessivi euro 900,00.

2) Di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel B.U.R. nel cui territorio si trova il bene e di dare notizia al terzo che risulti titolare di un diritto.

3) Di stabilire, ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che il presente provvedimento divenga esecutivo nel termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità, qualora non venga proposta da terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità.

4) Di dare atto che sulla somma da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di esproprio non sarà operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, di cui all'articolo 11 della legge 413/1991, in quanto l'area in oggetto non ricade nelle zone omogenee A, B, C, e D del D.M. 1444/1968, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica depositato in atti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO:
arch. Barbara Gentilini

Determinazione del dirigente 11 ottobre 2004, n. 33. (Estratto). Espropriazione di beni immobili per la realizzazione di un marciapiede in corrispondenza dell'attuale Caserma dei Carabinieri e di una bretella di collegamento all'interno del Parco urbano del Comune di San Pietro al Natisone. Deposito indennità definitiva presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'articolo 27, D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) Di disporre il deposito c/o la Cassa Depositi e Prestiti, a favore della ditta CO.GE.IM. S.a.s. di Rodano (Milano), proprietaria del mappale 1450 del fg. 16, dell'indennità definitiva determinata dalla Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Udine per l'esproprio del mappale sopracitato, pari a complessivi euro 100,00.

2) Di disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle ditte sottoelencate, delle indennità definitive a fianco indicate, corrispondenti alle quote di proprietà del mappale 1446 del fg. 16:

Ditta intestata	*Millesimi di proprietà*	*Indennità da depositare*
Strazzolini Daniela	58,02	euro 92,83
Iuretig Ugo Cudrig Anna Maria	58,68	euro 93,89
Moschella Fiorino	50,62	euro 80,99
Cencig Maria	50,62	euro 80,99
Venturini Renato	50,75	euro 81,20
Dorgnach Roberto	50,75	euro 81,20

2) Di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel B.U.R. nel cui territorio si trova il bene e di dare notizia al terzo che risulti titolare di un diritto.

3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che il presente provvedimento divenga esecutivo nel termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità, qualora non venga proposta da terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità.

4) Di dare atto che sulla somma da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di esproprio non sarà operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, di cui all'articolo 11 della legge 413/1991, in quanto l'area in oggetto non ricade nelle zone omogenee A, B, C, e D del D.M. 1444/1968, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica depositato in atti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO:
arch. Barbara Gentilini

IDROELETTRICA VALCANALE S.a.s.

TARVISIO

(Udine)

Pubblicazione di estratti di decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Società Idroelettrica Valcanale S.a.s. di Tarvisio di data 5 ottobre 2004 si pubblicano i seguenti n. 2 decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici di Udine, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2530/TE-UD/1916

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI

(omissis)

VISTA la domanda in data 15 ottobre 2002 inoltrata da Mario Gabriele Massarutto, Socio amministratore della Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., di M.G. Massarutto & C., con sede in via Officine, 2 in Tarvisio, codice fiscale e partita IVA n. 190600304, di seguito per brevità indicata Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., corredata di relazione tecnica e disegni delle opere, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interessando il Comune di Tarvisio, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli elaborati, della lunghezza complessiva di m. 790 circa, così specificati:

- Uscita in cavo sotterraneo dalla cabina «Via Gorizia»; uscita in cavo sotterraneo dalla cabina «Pitacco»; derivazione per nuova cabina «trampolino F.lli Nogara»,

aventi il seguente tracciato:

a) Cabina Via Gorizia - Originandosi dal sostegno n. 16 della linea a 20 kV Valbruna - Rio Bianco, autorizzata con D.P. n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verrà costruita una derivazione in cavo sotterraneo, della lunghezza di 380 m., che farà capo alla cabina «Via Gorizia»;

b) Cabina Priesnig - Originandosi dal sostegno n. 11 della linea a 20 kV Valbruna - Rio Bianco, autorizzata con D.P. n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verrà costruita una derivazione in cavo sotterraneo, della lunghezza di 60 m., che farà capo alla cabina «Pitacco»;

c) Cabina Trampolino F.lli Nogara - Originandosi dal sostegno n. 17 della linea a 20 kV Valbruna - Rio Bianco, autorizzata con D.P. n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verrà costruita una derivazione in cavo sotterraneo, della lunghezza di 350 m., che farà capo alla nuova cabina «Trampolino F.lli Nogara»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., è autorizzata alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di cui in premessa, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dalla Società Idroelettrica Valcanale s.a.s.

Le stesse linee verranno successivamente collaudate da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione sintende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza la Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse e ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s. qualora in futuro non dovesse utilizzare più la presente linea, dovrà provvedere, entro max. 12 mesi, a cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 26 luglio 2004.

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2530/TE-UD/1916

IL DIRETTORE CENTRALE

CONSTATATA l'assenza del Direttore provinciale dei lavori pubblici di Udine;

VISTO l'articolo 51, lettera g) della legge regionale 18/1996, che attribuisce al Direttore centrale il potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei Direttori di Servizio, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

(omissis)

VISTA la domanda in data 25 agosto 2003 inoltrata da Mario Gabriele Massarutto, Socio Amministratore della Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., di M.G. Massarutto & C., con sede in via Officine, 2 in Tarvisio, codice fiscale e partita IVA n. 190600304, di seguito per brevità indicata Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., corredata di relazione tecnica e disegni delle opere, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interessando il Comune di Tarvisio, alla tensione di 20 kV, in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli elaborati, della lunghezza complessiva di m. 92 circa (linea aerea) e mt. 506 circa (linea interrata), così specificati:

- Trasferimento di 9 cabine MT/BT dalla rete 20 kV Enel alla rete 20 kV Idroelettrica Valcanale. Modifiche all'impianto,

e precisamente le cabine di distribuzione che dovranno essere staccate dalla rete ENEL ed allacciate con nuove derivazioni alla rete della Idroelettrica Valcanale, sono:

1) Cabina Via Plezzut - Originandosi dal sostegno n. 1 della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 620/TE-UD/287 di data 27 agosto 1990, verrà costruita una derivazione aerea, della lunghezza di m. 55, che farà capo al sostegno n. 1/1 della derivazione di Via Plezzut;
2) Cabina Priesnig - Originandosi dal punto evidenziato con la lettera «X» della linea a 20 kV in cavo sotterraneo della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 868/TE-UD/445 di data 30 agosto 1991, verranno posati due cavi interrati per una lunghezza di m. 19 che faranno capo alla cabina Priesnig;
3) Cabina Campi Duca d'Aosta - Originandosi dal sostegno n. 46 della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verrà posato un cavo sotterraneo della lunghezza di m. 128, che farà capo alla cabina Campi Duca d'Aosta;
4) Cabina Rio Bartolo - Originandosi dal sostegno n. 39 della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verrà effettuato un collegamento aereo della lunghezza di m. 5, con il sostegno n. 17/2 della derivazione Rio Bartolo;
5) Cabina Sciovia dell'Angelo - Originandosi dal sostegno n. 35 della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verrà posato un cavo sotterraneo della lunghezza di m. 19, che farà capo alla cabina Sciovia dell'Angelo;
6) Cabina Centro Commerciale - Originandosi dal sostegno n. 31 della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verrà effettuato un collegamento aereo della lunghezza di m. 32, con il sostegno n. 22b/2 della derivazione del Centro Commerciale;
7) Cabina Caporosso Valle - Originandosi dal punto evidenziato con la lettera «Y» della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 2405/TE-UD/1880 di data 3 ottobre 2002, verranno posati due cavi sotterranei per una lunghezza di m. 92, che faranno capo alla cabina Caporosso Valle;
8) Cabina Valbruna F.S. - Originandosi dal sostegno n. 1 della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verranno posati due cavi sotterranei, della lunghezza di m. 170, che si collegheranno ai cavi esistenti che fanno capo alla cabina Valbruna F.S. nel punto A indicato nella planimetria;
9) Cabina Funivia Valle - Originandosi dal sostegno n. 20 della linea a 20 kV della Idroelettrica Valcanale, autorizzata con decreto n. 6080/I di data 20 dicembre 1966, verranno posati due cavi sotterranei, della lunghezza di m. 78, che si collegheranno ai cavi esistenti che fanno capo alla cabina Funivia Valle nel punto B indicato nella planimetria;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., è autorizzata alla costruzione e esercizio delle linee ed al trasferimento delle cabine di cui in premessa, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dalla Società Idroelettrica Valcanale s.a.s.

Le stesse linee verranno successivamente collaudate da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U.-R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza la Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse e ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s. qualora in futuro non dovesse utilizzare più le presenti linee, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione completa delle linee dimesse, entro max. 12 mesi, e ripristinare i luoghi originari e cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 26 luglio 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo.

In attuazione alla determinazione n. 658 del 5 ottobre 2004, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo:

1. Muraro Patrizio punti 76,959/100;
2. Migotti Mario punti 68,429/100;
3. Fontana Alberto punti 65,467/100;
4. Carraro Antonella punti 63,408/100;
5. Ferraresi Erika punti 62,809/100.

d'ordine del Direttore generale:
II RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di assistente tecnico (perito industriale capotecnico - specializzazione edilizia) - cat. C.

In attuazione al decreto 6 ottobre 2004, n. 1038-39832, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 220/2001, con le procedure concorsuali di cui al decreto stesso, del sottoindicato posto, disponibile nella vigente dotazione organica aziendale:

Personale tecnico:

- profilo professionale:
- assistente tecnico (perito industriale capotecnico - specializzazione edilizia) - cat. C;
- posti n. 1.

All'assunzione nel posto a concorso si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 445/2000, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si richiama l'articolo 7 del cennato D.P.R. 165 che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applica in materia di trattamento di dati personali, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il profilo professionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE DI ESAME

Requisito specifico di ammissione:

- diploma di maturità di perito industriale capotecnico - specializzazione edilizia o diploma di maturità tecnica equipollente.

Prove di esame (combinato disposto articolo 1, comma 3 e articolo 43 - comma 2 del D.P.R. n. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce «lex specialis»):

Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:

1) Legislazione tecnica di settore:
   - normativa in materia di edilizia sanitaria (in particolare D.P.R. 14 gennaio 1997 «Requisiti minimi strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie»);
   - cenni sulla normativa antisismica e di prevenzione incendi, barriere architettoniche.
2) Legislazione di settore:
   - normativa sui LL.PP.:
     - comunitaria: direttiva 93/37/CE - 2004/18/CE;
     - statale: legge 109/1994 e ss.mm. - D.P.R. 554/1999 - D.P.R. 34/2000 - D.M. 145/2000;
     - regionale: legge regionale 14/2002 - D.P.G.R. 0165/Pres./2003; D.P.G.R. 0166/Pres./2003;
   - normativa sulle procedure di acquisto di beni e servizi (cenni):
     - comunitaria: direttiva 92/50/CE - 93/36/CE - 93/37/CE;
     - statale: decreto legge 358/92 - decreto legge 157/95 e ss.mm.;
     - regionale: legge regionale 12/2003.
3) Antinfortunistica:
   - decreto legislativo 626/1994 e ss.mm. (ultima modifica D.P.R. 222/2003) - principi generali;
   - decreto legislativo 494/1996 e ss.mm. (decreto legge 528/1999) - principi generali.
4) Elementi generali di legislazione sanitaria (decreto legge 502/1992 e ss.mm. decreto legislativo 229/1999, decreto legislativo 165/2000; legge regionale 12/1994; legge regionale 49/1996; legge regionale 8/2001.
5) Elementi tecnici di progettazione nel settore dell'edilizia sanitaria.

Prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

- commento su elaborato tecnico del settore;

oppure

- impostazione di progetto;

oppure

- stesura di una procedura operativa (protocollo) di intervento tecnico.

Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato:

- inglese,
- tedesco,
- francese.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei collocati nella graduatoria.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
   È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legge n. 626/1994;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo o che abbiano conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (vedi fac-simile domanda);

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati quali dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzio/ assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa (leggibile e per esteso) dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro. 3,87 in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'«Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale ed in generale l'attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono essere indicati, l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 ed in particolare dal regolamento aziendale afferente l'espletamento delle procedure concorsuali esterne, che stabilisce quanto segue:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 30 punti per i titoli;
   b) 70 punti per le prove d'esame.

2) I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 20 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: punti 15;
   b) titoli accademici, di studio: punti 5;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
   d) curriculum formativo e professionale: punti 7.

I titoli di carriera, in base alle disposizioni del presente bando, che costituisce «lex specialis», saranno valutati come segue:

a) servizio nella posizione funzionale, nel profilo professionale e medesima professionalità, nella stessa categoria, punti 1,200 per anno;
b) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale e medesima professionalità, punti 1,320 per anno;
c) servizio nella categoria immediatamente inferiore (liv. ec. Bs) e medesima professionalità, punti 0,500 per anno;
d) servizio nella categoria immediatamente inferiore (B) e medesima professionalità, punti 0,400 per anno;

e) servizio nella stessa categoria ma nel profilo professionale diverso da quello a concorso nel ruolo sanitario del personale delle professioni sanitarie riabilitative, punti 0,500 per anno.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della lettura e valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Per essere ammesso alla graduatoria finale il candidato deve conseguire sia nella prova pratica che in quella orale una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

– Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S.Maria della Misericordia - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia) direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/16.15, martedì e venerdì ore 8.45/13.45.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato per i titoli e del punteggio conseguito nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 220/2001, dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. del 1° settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie, del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, integrato dal C.C.N.L.I. del 20 settembre 2001 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2004.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9 del C.C.N.L. del comparto sanità del 1° settembre 1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1° settembre 1995.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O.S. acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. acquisizione risorse umane, dell'a S.O.S. gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione di quanto previsto al Centro per l'impiego - sede di Udine, in applicazione delle norme di cui all'articolo 7 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET: www.ospedaleudine.it

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera
«Santa Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

Il sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ....
bandito il ...., n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000):

– di essere nat... a .... il ....;

– di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;

– di risiedere a: ....Via .... n. ....;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....);

– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

– godere dei diritti civili e politici in ....;
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;

– di non aver riportato condanne penali (ovvero precisare quali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione, etc.. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione): .... (b);

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea): ....
conseguito il .... presso (Scuola o Istituto o Università): .... (b);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

  - diploma o laurea di .... conseguito il ....
    presso (Scuola etc.): ....(c);

– di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (d): ....;

– di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni .... (e);
(indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);

– di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria) (f);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti

di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

– di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);

– di richiedere, come da certificato medico, i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992: .... ed a tal fine allega certificazione medica relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);

– di scegliere quale lingua straniera nella quale intende effettuare la verifica: .... (indicare chiaramente una sola lingua tra l'inglese, il tedesco e il francese);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. ....
Via/piazza .... n. ....
telefono n. ....
cap. n. .... città ....

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa leggibile e per esteso, non autenticata)

....

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento;

c) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

d) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

e) indicare, per tutti i servizi resi, il periodo, le qualifiche (posizione funzionale e figura professionale) ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

f) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti, ai sensi della vigente normativa in materia (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/16.15; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... . . . .

nat... a . . . . il . . . .

residente a . . . .

indirizzo . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:
. . . .
in data . . . . - presso . . . .
. . . .
in data . . . . - presso . . . .

– i seguenti diplomi professionali:
. . . .
in data . . . . - presso . . . .
. . . .
in data . . . . - presso . . . .

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)
. . . .

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. . . . ., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, lì . . . .

Visto: IL FUNZIONARIO . . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... ....

nat... a .... il ....

residente a ....

indirizzo ....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

....

....

....

....

....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)
....

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. ...., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, lì ....

Visto: IL FUNZIONARIO: ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
  ....
  (titolo)
  composta di n. .... fogli è conforme all'originale;
- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
  ....
  (titolo)
  composta di n. .... fogli è conforme all'originale;
- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. .... fogli è conforme all'originale;
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ....
  (qualifica)
  presso ....
  (Azienda o Ente)
  dal .... al ....
  in qualità di dipendente dell... stess...

  ovvero

  in qualità di dipendente della Cooperativa ....

Articolo 46 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche).

Con decreto del Direttore generale n. 792 del 4 ottobre 2004 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia (area chirugica e delle specialità chirurgiche), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	*Cognome e nome*	*Data nascita*	*Totale generale*
1º	Sifaki Chrysi	08/081972	86,400/100
2º	Plaino Lorenzo	01/06/1969	84,500/100
3º	Cassinelli Pia	20/11/1968	77,900/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

ISTITUTO PER L'INFANZIA «Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi»

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti, vacanti nell'attuale dotazione organica, di dirigente medico nella disciplina di pediatria - presso il Dipartimento pediatrico.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 306/2004 di data 23 settembre 2004 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti, vacanti nell'attuale dotazione organica, di dirigente medico nella disciplina di pediatria - presso il Dipartimento pediatrico.

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal regolamento organico dell'Istituto, modificato per effetto del recepimento del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, con decreto n. 558/1998 del 29 giugno 1998, seguendo le indicazioni del Ministero della sanità.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legge 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

Requisiti generali d'ammissione

Tutti i sottoelencati requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione:

a) cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

– Il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio;

– Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Ordine dei Medici di uno degli Stati membri dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, ma resta l'obbligo dell'iscrizione al corrispondente Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

e) non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.

Requisiti specifici d'ammissione (articolo 24 del Regolamento organico)

1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

2) diploma di specializzazione in pediatria;

3) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ove richiesta, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2 comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127).

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento organico dell'Istituto per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario, alla specializzazione richiesta è equivalente quella in una delle discipline riconosciute equipollenti, ai sensi della normativa regolamentare.

Ai sensi del medesimo articolo 52, comma 2, il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data d'entrata in vigore del precitato decreto n. 558/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo, già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella d'appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento Organico dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione nella disciplina affine, preso atto anche di quanto disposto dall'articolo 8, punto b) del decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000.

– Le discipline equipollenti sono elencate nella normativa regolamentare concernente i requisiti d'accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

– Le discipline affini sono, invece, individuate dal provvedimento ministeriale Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prove d'esame (articolo 26 del Regolamento organico)

a) *Prova scritta*: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a condorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

c) *Prova pratica*: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/1997 in quanto applicabile. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione ance al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Domanda d'ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario Straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30º giorno non festivo (se festivo il termine è prorogato al primo giorno susseguente non festivo), successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di ricevimento e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Istituto entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando;
- oppure direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Istituto per l'Infanzia Burlo Garofolo a Trieste in via dell'Istria n. 65/1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'inviare successivamente dei documenti è priva d'effetto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979.

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

   - di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
   - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari per i candidati maschi;

g) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di dipendenza o d'attività libero - professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) per uso amministrativo.

   - È d'obbligo precisare che quest'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, delle quali si servirà soltanto per l'espletamento del concorso per l'eventuale successiva stipulazione del contratto e per la gestione del conseguente rapporto di lavoro, ottemperando sempre le vigenti disposizioni in materia.
   - Nel caso in cui il candidato ometta d'esprimere il consenso all'uso dei dati personali elencati nella domanda, quest'istituto valuta che si possa attribuire all'istanza stessa il valore di silenzio assenso, soltanto per il raggiungimento dei fini esplicitati nel precedente paragrafo.

I candidati portatori di handicap dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine

gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito chiesto per l'ammissione, comporta l'esclusione dal concorso, sempre che lo stesso non sia esplicitato in un documento probatorio allegato.

Le domande devono essere datate e firmate dai candidati, pertanto non si prenderanno in considerazione quelle non sottoscritte.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono specificare nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sono in possesso, allegando alla stessa la relativa documentazione probatoria.

Si applicano tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione, purché correttamente espresse, come di seguito specificato.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, da notificarsi entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.

Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda:

1. L'originale della quietanza d'avvenuto versamento della tassa concorsuale di 3,87 euro (pari a lire 7.500) che in nessun caso sarà rimborsabile. Il pagamento potrà essere effettuato:
   - direttamente presso la Cassa dell'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi;
   - oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste.
2. I candidati, di cui all'articolo 52 del Regolamento organico, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
3. I candidati, di cui all'articolo 54 del precitato Regolamento Organico, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.
4. Tutta la documentazione relativa ai titoli che stimano opportuno produrre agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
5. Una fotocopia non autenticata, in carta semplice, di un documento d'identità personale, purché valido.
6. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. In esso vanno elencate:
   - le attività professionali e di studio (che devono essere autocertificate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Esse saranno valutate purché non riferibili a titoli già presi precedentemente in considerazione;
   - gl'incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici;
   - le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari aventi finalità di formazione e d'aggiornamento professionale e d'avanzamento di ricerca scientifica. Per la valutazione si terrà conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
7. La documentazione probatoria da parte di coloro che, nell'eventualità di parità di punteggio, stimano di aver diritto alle preferenze previste dalla vigente normativa (D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa.

9. Un elenco - in triplice copia, in carta semplice, firmato e datato - dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato dovrà verificare che l'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina, chiesta per partecipare al concorso, specifichi chiaramente la durata legale del corso e che la stessa è stata ottenuta ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

La documentazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende Ospedaliere e per i Servizi Sanitari dovrà specificare se ricorrano o no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali l'attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio d'anzianità.

Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Per la valutazione dei titoli ci si atterrà a quanto disposto nell'articolo 11 del più volte citato Regolamento Organico.

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro a titolo convenzionale dovrà contenere l'indicazione dell'attività svolta, della sua durata e dell'orario settimanale.

Il servizio svolto continuativamente presso le Case di Cura Autorizzate dovrà essere esplicitato nella documentazione esibita.

Coloro che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate e presso l'arma dei Carabinieri possono allegare documentazione probatoria attestante il servizio svolto ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato agl'interessati, prima dell'effettuazione della prova pratica.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge. 379/1988, la domanda e la relativa documentazione allegata non sono più soggetti all'imposta di bollo.

I titoli ed i documenti allegati possono essere prodotti:

– in originale;

– in copia autenticata ai sensi di legge;

– autocertificati nei casi e nei limiti della vigente normativa.

Autocertificazione

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con:

– dichiarazioni sostitutive di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

– dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata:

– o in presenza dell'impiegato addetto;

– oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare contestualmente alla domanda una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'articolo 76 del precitato D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Commissione esaminatrice (articolo 25 del Regolamento organico)

È nominata in ottemperanza a quanto disposto in merito dal Regolamento Organico dell'Istituto.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte

– sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;

– oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; mentre per la prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è d'obbligo ottenere una valutazione di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione della prova successiva nello stesso giorno, la data delle medesime sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Graduatoria e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, formalizzando altresì quella specifica dei riservatari.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che, a parità di punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, si anteponga nella graduatoria il candidato più giovane in età.

I titoli di preferenza ai sensi della normativa citata sono i seguenti:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutiliati ed invalidi per fatto di guerra;

4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2, del decreto legislativo 468/1997, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come «lavoratore socialmente utile».

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'Organo Competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

L'Amministrazione, viste le disposizioni del decreto legge 368/2001, potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2. il certificato generale del casellario giudiziale;
3. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla sua stipulazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente C.C.N.L. di data 8 giugno 2000, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

È d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria. Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria di data 8 giugno 2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento Organico dell'Istituto.

Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste in via dell'Istria n. 65/1;
- telefonare al numero 040/3785.281;
- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/BANDI/htm

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Commissario Straordinario
dell'Istituto per l'Infanzia Burlo Garofolo
Via dell'Istria n. 65/1
34137 Trieste

Il/La sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - nella disciplina di pediatria - presso il Dipartimento pediatrico.

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche contestuali all'istanza):

1. di essere nat... a .... il ....;
2. di risiedere a ...., in via/piazza .... n. .....;
3. di essere in possesso della cittadinanza (b) ....;
4. di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (c) ....
ovvero di non essere iscritt... per il seguente motivo ....;
5. di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti condanne penali (d) ....
....;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ....
conseguito il .... presso ....;
7. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso: ....
....;
8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (e): ....
di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni (f) ....;
9. di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto nella nomina - in caso di parità di punteggio - per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
10. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di ....
nonché del tempo aggiuntivo di (g) ....;

Informa, e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito, che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. ....;

Via/piazza .... n. ......;

telefono (anche cellulare) n. ....;

e-mail .... fax ....;

cap .... Comune .... Provincia ....;

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati surriportati, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste esclusivamente per uso concorsuale, nella consapevolezza che la loro indicazione è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data . . . .

(firma). . . . .

NOTE

a) cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;

b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiani devono indicare il Comune d'iscrizione o precisare i morivi della non iscrizione o della cancellazione; i cittadini non italiani (cittadini degli stati membri dell'Unione Europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la dizione che non interessa;

e) precisare l'assolvimento, se del caso, degli obblighi militari, indicando l'incarico conferito ed il Corpo d'assegnazione. I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la loro posizione nei riguardi di detti obblighi.

f) Indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, la posizione funzionale rivestita, il periodo di servizio e la sua causa di risoluzione. Le suddette indicazioni potranno essere valutate come titolo solamente se il candidato le sottoscriverà in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da schema allegato.

g) Le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario Straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

– presentare all'Ufficio Protocollo - Istituto per l'Infanzia di Trieste - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 - 12.30 - 14.00 - 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 - 12.30).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il/La sottoscritto/a . . . ., nato/a a . . . . il . . . ., con residenza nel Comune di . . . . in via . . . . ,

– nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

– ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del precitato D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che/di ....
....
....
....
....

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste esclusivamente per uso ....
....

In fede

Trieste, ...

IL DICHIARANTE

....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ....,

nato/a a .... il ...., con residenza ....

nel Comune di .... in via ....,

– nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

– ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000

DICHIARA

i seguenti stati, fatti e qualità personali: (in sostituzione delle normali certificazioni)

....
....
....
....
....

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso ....
....

In fede

Trieste, ...

IL DICHIARANTE:

....

COMUNE DI TAVAGNACCO

(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo, categoria B - posizione economica B1.

È indetto concorso pubblico per esami a n. 1 posto di collaboratore amministrativo.

Requisiti di accesso: diploma di scuola media superiore nonché aver partecipato ad un corso di almeno 1.000 ore finalizzato all'esercizio di attività negli enti locali o in alternativa aver lavorato almeno due anni in un ente locale con profilo professionale e qualifica corrispondente o superiore a quello del posto bandito.

Presentazione domande: entro il 13 novembre 2004.

Il presente avviso è stato pubblicato integralmente all'Albo comunale e sul sito internet del Comune: www.comune.tavagnacco.ud.it.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere allo 0432-577300-344-390.

Feletto Umberto, 14 ottobre 2004

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Domenico Degano

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.

TRIESTE

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per il posto alloggio a favore di studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2004-2005.

(approvato con decreto dirigenziale 8 ottobre 2004, n. 830/DR).

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**		
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO TRIESTE**		
Progr. Graduatoria	**18**	**MATRICOLE ITALIANI**	**Definitiva**
Data Stampa	**07/10/2004**		
Fascia			
Tipo Studente			
Handicap			
Cittadinanza			
Esito	**Tutti**		
Ordinamento	**Posizione Graduatoria**		

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	BOSDACHIN	INGRID			1	1	BENEFICIARIO
2	DI GIORNO	TANJA			1	2	BENEFICIARIO
3	LO NIGRO	GIORGIO			1	3	BENEFICIARIO
4	CERNOGORAZ	MARCO			1	4	BENEFICIARIO
5	MAODDA	ELVEZIA CONCETTA			1	5	BENEFICIARIO
6	CALVETTI	ROSARIO			1	6	BENEFICIARIO
7	STEMBERGA	VALENTINA			1	7	BENEFICIARIO
8	GRUBER	CESARE			1	8	BENEFICIARIO
9	DEMURTAS	RITA			1	9	BENEFICIARIO
10	CALVIELLO	MONIA			1	10	BENEFICIARIO
11	MIGOTTI	ELISA	31200146		1	11	BENEFICIARIO
12	FILIPPINI	MARIANNA	35200231		1	12	BENEFICIARIO
13	BALLIS	ALESSIA	49000319		1	13	BENEFICIARIO
14	QUARANTA	DILETTA			1	14	BENEFICIARIO
15	DELLI GATTI	LAURA	36200280		1	15	BENEFICIARIO
16	SAMMARTANO	CLAUDIO GAETANO	86200176		1	16	BENEFICIARIO
17	BRAGGION	RICCARDO	34600332		1	17	BENEFICIARIO
18	MICHELIZZA	ERICA			1	18	BENEFICIARIO
19	LALA	ANTONELLA			1	19	BENEFICIARIO
20	KLEVA	DANIJELA			1	20	BENEFICIARIO
21	SPANO	SERENA			1	21	BENEFICIARIO
22	DUSSICH	MARINA			1	22	BENEFICIARIO
23	PIAN	MARCO			1	23	BENEFICIARIO
24	CRESCIMONE	ILENIA			1	24	BENEFICIARIO
25	RAVALICO PEGAN	LEAN			1	25	BENEFICIARIO
26	ADDUCI	FRANCESCO	86200180		1	26	BENEFICIARIO
27	KALAFATOVIC	DANIELA			1	27	BENEFICIARIO
28	MARCOLINA	SILVIA			1	28	BENEFICIARIO
29	GATTO	EMANUELE			1	29	BENEFICIARIO
30	TERRANA	ROSARIA			1	30	BENEFICIARIO
31	PAOLETIC	MARINA			1	31	BENEFICIARIO
32	GOSGNACH	SARA	71300292		1	32	BENEFICIARIO
33	SERAFIN	SARA			1	33	BENEFICIARIO
34	LUCA	VINCENZO			1	34	BENEFICIARIO
35	MARCON	ALESSIO			1	35	BENEFICIARIO
36	PUIA	NORA ANTONELLA			1	36	BENEFICIARIO
37	PUIA	EMILIANO ALEJANDRO			1	37	BENEFICIARIO
38	PUIA	GASTON EDUARDO			1	38	BENEFICIARIO
39	PELLEGRINO	CHRISTIAN			1	39	BENEFICIARIO
40	PATATTI	MARIKA	73000040		1	40	BENEFICIARIO
41	FAGHERAZZI	JESSICA	34600326		1	41	BENEFICIARIO
42	STANCANELLI	PASQUALINO			1	42	BENEFICIARIO
43	RINALDI	RENATA	23100393		1	43	BENEFICIARIO
44	ZACCARIA	VITO			1	44	BENEFICIARIO
45	CASTRECHINI	VANESSA			1	45	BENEFICIARIO
46	D'ONOFRIO	ROBERTA			1	46	BENEFICIARIO
47	MANNO	ROBERTO			1	47	BENEFICIARIO
48	MARCHIO	SALVATORE			1	48	BENEFICIARIO
49	GALUFFO	GIUSEPPINA			1	49	BENEFICIARIO
50	GAGLIANO	VINCENZO			1	50	BENEFICIARIO
51	BIANCIOTTO	VALENTINA			1	51	IDONEO
52	PEROGIO	ALESSANDRO	31200159		1	52	IDONEO
53	LOMBARDO	SONIA			1	53	IDONEO
54	SPEH	MANUELA			1	54	IDONEO
55	OLIVIERI	DANIEL			1	55	IDONEO
56	GIULIANI	ELEONORA			1	56	IDONEO
57	FAVRO	GIORDANO			1	57	IDONEO
58	POLANO	ROSSELLA			1	58	IDONEO
59	BRUNELLO ZANITTI	FRANCESCO	33200228		1	59	IDONEO
60	CATANIA	SABRINA	45100921		1	60	IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
61	SCOLPITO	UGO	86200165		1	61	IDONEO
62	ZAGO	VERONICA			1	62	IDONEO
63	PICCININ	MARIKA			1	63	IDONEO
64	PERI	PAMELA			1	64	IDONEO
65	CAPALDO	PIETRO	62200251		1	65	IDONEO
66	SCOLLETTA	FRANCESCO			1	66	IDONEO
67	LENCI	CHIARA			1	67	IDONEO
68	GRILLO	DORIANA			1	68	IDONEO
69	DORIGO	MIRCO	62200266		1	69	IDONEO
70	MANIA	FEDERICA			1	70	IDONEO
71	FARCI	RACHELE			1	71	IDONEO
72	GARDOS	NICOL			1	72	IDONEO
73	CALDERAN	VALENTINA	81200423		1	73	IDONEO
74	SELENATI	FUTURA	32200147		1	74	IDONEO
75	FRANZ	FABIO			1	75	IDONEO
76	ZANNIER	BEATRICE			1	76	IDONEO
77	LA ROSA	GAETANO			1	77	IDONEO
78	PUGLISI	ROSARIO			1	78	IDONEO
79	MOLEDDA	DANIELA			1	79	IDONEO
80	GRASSO	VIVIANA			1	80	IDONEO
81	MARTIN	SILVIA			1	81	IDONEO
82	GOTTARDELLO	DEBORAH			1	82	IDONEO
83	DEI VECCHI	ROBERTA	49000330		1	83	IDONEO
84	RUSSO	ANTONELLA			1	84	IDONEO
85	CALCAVECCHIA	FRANCESCO, GIUSEPPE			1	85	IDONEO
86	FABRO	ISABELLA			1	86	IDONEO
87	MONTANINO	DAMIANA	62200270		1	87	IDONEO
88	CAIS	ANGELA			1	88	IDONEO
89	CAIS	MARIACHIARA			1	89	IDONEO
90	VELLISCIG	MARCO	62200252		1	90	IDONEO
91	FRATANTONIO	CORRADO			1	91	IDONEO
92	LEANZA	BASILIO ALESSANDRO			1	92	IDONEO
93	DONATIELLO	STEFANIA			1	93	IDONEO
94	SERRATORE	ROMINA			1	94	IDONEO
95	PALUMBO	FABIO			1	95	IDONEO
96	PELLEGRINON	RICHARD FRIEDRICH			1	96	IDONEO
97	DALFOVO	SARA			2	97	IDONEO
98	GOZZO	ERIKA			2	98	IDONEO
99	VIEL	VALENTINA	49000334		2	99	IDONEO
100	CARBONE	GABRIELE			2	100	IDONEO
101	PITTIS	GIOVANNI			2	101	IDONEO
102	GOMEZ	CARLA			2	102	IDONEO
103	STEFANUTTI	GIULIA			2	103	IDONEO
104	GULOTTA	ANTONIO			2	104	IDONEO
105	CHIARUTTINI	GIULIA	72300127		2	105	IDONEO
106	FERRARI	SONIA			2	106	IDONEO
107	MENEGHELLO	ANNA			2	107	IDONEO
108	CATTANEO	EVA	34300240		2	108	IDONEO
109	TESO	IRENE			2	109	IDONEO
110	VIDAL	FABIO	86200159		2	110	IDONEO
111	GIOVANNETTI	DARIA			2	111	IDONEO
112	MITRI	VALENTINA			2	112	IDONEO
113	PACIULLI	GIULIA			2	113	IDONEO
114	PIERAGOSTINI	ORIANA	34600324		2	114	IDONEO
115	SPINELLI	GREGORIO			2	115	IDONEO
116	CETTOLIN	LUANA	36200295		2	116	IDONEO
117	PECORELLA	ALESSANDRA			2	117	IDONEO
118	D'AMBROSI	NICOLE			2	118	IDONEO
119	DI FRANCESCANTONIO	ANGELA			2	119	IDONEO
120	TOFFOLO	FRANCESCO	21200257		2	120	IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
121	PARADISO	STEFANIA	11300742		2	121	IDONEO
122	GENTILE	ILARIA			2	122	IDONEO
123	BINO	MATTEO			2	123	IDONEO
124	FORNARO	VALENTINA			2	124	IDONEO
125	COSTANTINI	MATTIA			2	125	IDONEO
126	BUSET	ELENA	42500237		2	126	IDONEO
127	BALEANI	GIUSEPPE	23100388		2	127	IDONEO
128	ORRU	EUGENIA			2	128	IDONEO
129	SANTANIELLO	FIORAVANTE			2	129	IDONEO
130	CICERO	STEFANIA			2	130	IDONEO
131	DE BIASI	LISA			2	131	IDONEO
132	BOEZIO	GUIA	36200282		2	132	IDONEO
133	PANOZZO	FRANCESCA	34600336		2	133	IDONEO
134	CAVASINO	PAOLA	36200297		2	134	IDONEO
135	MAZZOTTA	GIUSEPPE			2	135	IDONEO
136	VISENTIN	VALENTINA	45100944		2	136	IDONEO
137	BALBI	GIOVANNI	34700133		2	137	IDONEO
138	FILIPPUCCI	ANNA CHIARA			2	138	IDONEO
139	MAZZETTO	GIORGIA			2	139	IDONEO
140	FONTANOT	MATTEO	82300114		2	140	IDONEO
141	BORILLO	FEDERICO	23100392		2	141	IDONEO
142	MIOR	ANDREA	45100918		2	142	IDONEO
143	CONTE	FRANCESCA			2	143	IDONEO
144	COSTA	FLAVIA			2	144	IDONEO
145	BATTESTA	MARCO			2	145	IDONEO
146	MURRU	IMMACOLATA			2	146	IDONEO
147	BELLINGHIERI	LINA	49000308		2	147	IDONEO
148	RIZZO	GIACOMO			2	148	IDONEO
149	VISINTINI	LUCA			2	149	IDONEO
150	PISCOPIELLO	ROBERTA					NON IDONEO
151	COLME	LOREDANA					NON IDONEO
152	PAPPALARDO	ELENA					NON IDONEO
153	SCARPATO	ANGELA					NON IDONEO
154	MAUTI	DANIELA					NON IDONEO
155	CAMASSA	FEDERICA					NON IDONEO
156	GUIDOBALDI	GIOVANNA					NON IDONEO
157	BENTIVEGNA	ALESSANDRO					NON IDONEO
158	MARCUZ	MARZIA					NON IDONEO
159	SERGI	VALENTINO	45100968				NON IDONEO
160	PAVONI	SILVIA	45100993				NON IDONEO
161	SVEZIA	ANTONIO FRANCESCO					NON IDONEO
162	FABRIS	ANNALISA	36200291				NON IDONEO
163	VERGOLINI	SARA					NON IDONEO
164	SANSON	LAURA	34800167				NON IDONEO
165	MORETTIN	ELENA	23100391				NON IDONEO
166	PIZZOLITTO	VALENTINA	20800101				NON IDONEO
167	BRIZZI	PAOLO					NON IDONEO
168	SCHIAVONE	FRANCESCO					NON IDONEO
169	CECCON	ANDREA	62200259				NON IDONEO
170	ORSAN	ALBERTO					NON IDONEO
171	RENZULLI	RAFFAELLA					NON IDONEO
172	MILONE	SALVATORE					NON IDONEO
173	CATTANEO	LAURA	12500385				NON IDONEO
174	MOLTENI	ELISABETTA					NON IDONEO
175	SONNELLINI	ELEONORA					NON IDONEO
176	ROSATO	FRANCESCA					NON IDONEO
177	OCCHIPINTI	FRANCESCA					NON IDONEO
178	CAMMARATA	VINCENZO					NON IDONEO
179	MARCHESE	FRANCESCA					NON IDONEO

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**	
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO TRIESTE**	
Progr. Graduatoria	**13**	**MATRICOLE STRANIERE DI NAZIONALITA' ITAL Defi**
Data Stampa	**07/10/2004**	
Fascia		
Tipo Studente		
Handicap		
Cittadinanza		
Esito	**Tutti**	
Ordinamento	**Posizione Graduatoria**	

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	DAPCIC	HELENA			1	1	BENEFICIARIO
2	CALCINA	ALEKSANDAR			1	2	BENEFICIARIO
3	BERNARDIS	ALEN			1	3	BENEFICIARIO
4	MALUSA'	ANNA			1	4	BENEFICIARIO
5	CAPOLICCHIO	SAMANTA			1	5	BENEFICIARIO
6	SAHATCIU	NARTA			1	6	IDONEO
7	CUPEV	ARSEN			1	7	IDONEO
8	BLAZIC-ILIJASIC	MARTINA			1	8	IDONEO
9	JARDAS	SINISA			1	9	IDONEO
10	BABIC	DAVID			1	10	IDONEO
11	DEFRANZA	STELLA			1	11	IDONEO
12	LEGOVIC	PETRA			1	12	IDONEO
13	SPARAGNA	MARKO			1	13	IDONEO
14	CUKON	ANTEA			1	14	IDONEO

Parametri di stampa

Anno Accademico : **2004**

Beneficio : **Posto Alloggio Trieste**

Progr. Graduatoria : **19** **MATRICOLE STRANIERI - Definitiva** Data :

Tipo Studente : **Tutti**

Cittadinanza :

Fascia :

Università : **Tutti**

Facoltà : **Tutti**

Corso : **Tutti**

Sede Corso : **Tutti**

Ordinamento : **Alfabetico**

Stampa ESITI **POSTO ALLOGGIO TRIESTE** **Ordinamento: Alfabetico** **Anno Accademico: 2004/2005**

Prog.	Nominativo	Matr.	Esito
1	ADAMENKO DIANA		IDONEO
2	AFUKUUH PRISCILLA		IDONEO
3	AGASTRA ERVIS		IDONEO
4	AKABLI ADIL	11300700	IDONEO
5	AL HOSN HUSSEIN		IDONEO
6	ALOUMON MESSAN MITRONUNYA		BENEFICIARIO
7	AMENOUGNA MAWULE		IDONEO
8	BABIC VEDRAN		IDONEO
9	BARDULLA ERBLINA		IDONEO
10	BITRI FLORENC		IDONEO
11	BLAYBEL ALI		IDONEO
12	BOUAZA DELPHINE ELEONIE		IDONEO
13	BUJUKLIEVA BILJANA		IDONEO
14	CREANGA ILINCA MARIA		IDONEO
15	DAHDAL IHAB		IDONEO
16	DEDE ELZA		IDONEO
17	DELMORO GIORGIA		IDONEO
18	DERVISHI DORIAN		IDONEO
19	DJADOU KOAMI		IDONEO
20	EFTEKHARI SHIRKOUHI MAHMOOD		BENEFICIARIO
21	EL MEKDAD MASSAAB		IDONEO
22	EL TOUFAILI ABBAS		IDONEO
23	ELAHMAD KAIS		IDONEO
24	ESQIU ESAT		IDONEO
25	FOKAM ALAIN SERGE		IDONEO
26	GALIC ALEKSANDRA		IDONEO
27	GATARIC MARKO		BENEFICIARIO
28	GREGOROVIC LORETTA		IDONEO
29	HAMADE BACHAR		IDONEO
30	HAMADE HASSAN		IDONEO

Stampa ESITI **POSTO ALLOGGIO TRIESTE** **Ordinamento: Alfabetico** **Anno Accademico: 2004/2005**

Prog.	Nominativo	Matr.	Esito
31	HASA DRITAN		IDONEO
32	HAZIM ABOU BAKER		IDONEO
33	HYRAJ FLORIAN		IDONEO
34	ISSA KOUSSAY		IDONEO
35	JAMBAI HAIDAR		IDONEO
36	JASEVSKI RAJKO		IDONEO
37	JASIMI JOANA		IDONEO
38	JURICEV MARINA		IDONEO
39	JURISEVIC ERIKA		IDONEO
40	KADIU ARDI		IDONEO
41	KATAYA AHMAD		IDONEO
42	KAWTHARANI HASSAN		IDONEO
43	KHARROUBI HUSSEIN		IDONEO
44	KINA MIRELA		IDONEO
45	KUCAN PAOLA		IDONEO
46	KULISIC JELENA		IDONEO
47	LULIC REMZA		IDONEO
48	MAFINDOM SIMO IDELEINE NOEL		IDONEO
49	MAHFOUZ HAMZA		IDONEO
50	MALABE BATISTA FONSECA BANOR		BENEFICIARIO
51	MARAVIC ANDREA		IDONEO
52	MEDLEJ WASSIM		IDONEO
53	MEGHA'A NGUETCHUESSI NICOLE SYLVIA		IDONEO
54	MILE LEDIA		IDONEO
55	MILO JONIDA		IDONEO
56	MILOTIC SANJA		IDONEO
57	MILOVANOVIC JASMINA		IDONEO
58	MOBARIKY ASHRAF		IDONEO
59	MODJO TAYOU FRANCOIS PAUL BIENVENUE		IDONEO
60	MUJAS NEVEN		IDONEO

Stampa ESITI **POSTO ALLOGGIO TRIESTE** **Ordinamento: Alfabetico** **Anno Accademico: 2004/2005**

Prog.	Nominativo	Matr.	Esito
61	NANUSHI FLORIDA		BENEFICIARIO
62	NEJIC ERIKA		IND. COND. ECONOMICA SUPERIORE ALLA SOGLIA
			IND. COND. PATRIMONIALE SUPERIORE ALLA SOGLIA
63	NIMALI JULIAN		IDONEO
64	NTOUDA BALLA JACQUELINE FLORE		IDONEO
65	OSMANI BLEDAR		IDONEO
66	PACAJ ANDJOLA		IDONEO
67	PELLUMBI ELUART		IDONEO
68	PERKOV NINA		IDONEO
69	POHSIE GUILLAUME HERVE		IDONEO
70	POPOVIC MILENA		IDONEO
71	SABBAH MAY		IDONEO
72	SADE ADI		IDONEO
73	SIAGO MBONDA JACQUELINE NADEGE		IDONEO
74	SKOTI ELIA		IDONEO
75	SLIM HUSSEIN		BENEFICIARIO
76	TOFFETTI MARINA		IDONEO
77	TSIGWEU FLORENCE		BENEFICIARIO
78	VELJKOVIC SONJA		IDONEO
79	WAHBE LOUAI		NON ISCRITTO
80	XHOMAQI BRIKENA		IDONEO

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO TRIESTE**
Progr. Graduatoria	**14 ANNI SUCCESSIVI Definitiva**
Data Stampa	**07/10/2004**
Fascia	
Tipo Studente	
Handicap	
Cittadinanza	
Esito	**Tutti**
Ordinamento	**Posizione Graduatoria**

Stampa graduatoria per dettaglio Facoltà

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: CT

Facoltà: CT **TRIENNIO SUPERIORE SPERIMENTALE**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	BOCEVSKI	VLATKO	0416E5203	968,67	1	1	BENEFICIARIO
2	STIPANOV	NEVEN	ГRO159E.4:	- 139,33			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0000** **(NESSUNA FACOLTA)**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	FALESE	MONIA RITA	56900330		1	1	BENEFICIARIO
2	COREA	MARIA	56900276		1	2	BENEFICIARIO
3	FALCO	GABRIELA	56900329		2	3	IDONEO
4	LAME	ARIAN	9110016008				NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: TS

Facoltà: 0010 SCUOLA SUP.LINGUE MODERNE PER INTERPR.E TRADUTTORI

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	MUSSO	SARA	01400731	943,33	2	1	BENEFICIARIO
2	CURUVIJA	MARINA	01401048	916,67	2	2	BENEFICIARIO
3	BLAZEVIC	SARA	01401045	731,82	1	3	BENEFICIARIO
4	MILIC	JANA	01401053	721,32	1	4	BENEFICIARIO
5	GIOMO	ALESSIA	01500336	718,67	2	5	BENEFICIARIO
6	PINOCHI	DILETTA	01400957	659,09	2	6	BENEFICIARIO
7	GVOZDIC	DANIJELA	01500516	620,00	1	7	BENEFICIARIO
8	BABIC	MILANA	01500356	596,00	1	8	BENEFICIARIO
9	LEBENICNIK	ANDREA	01401052	569,70	1	9	BENEFICIARIO
10	TUFEGDZIC	JANA	01500355	551,33	1	10	IDONEO
11	LIBARDI	MARIA LUISA FRANCESCA	01401060	545,00	2	11	IDONEO
12	POTKONJAK	MARTA	01400865	521,50	1	12	IDONEO
13	BUFLI	GJORGJI	01500174	343,00	1	13	IDONEO
14	BABETTO	VALENTINA	01500455	336,88	1	14	IDONEO
15	ZAGAR	MARTINA	01401064	316,67	1	15	IDONEO
16	GAZZANIGA	ALICE	01500406	314,05	2	16	IDONEO
17	CUSIN	DIANA ROMANA	01500262	301,67	1	17	IDONEO
18	DELLA GIUSTINA	PAOLA	01400908	295,45	1	18	IDONEO
19	PERUSKO	BRANKA	01500136	290,22	1	19	IDONEO
20	MAZZOTTA	ANTONIO	01500503	188,93	2	20	IDONEO
21	BELUSIC	ZELJKA	01500323	106,67	1	21	IDONEO
22	SERUSI	MICHELINA					NON IDONEO
23	VENUTI	ILARIA					NON IDONEO
24	MANTI	ALESSANDRA	01500394	140,00			NON IDONEO
25	ZANI	CHIARA					NON IDONEO
26	BORGNA	LARA	01400751	- 68,33			NON IDONEO
27	BALDESSARI	LINDA	01400966	726,82			NON IDONEO
28	BRATULIC	GLORIA	01500361	- 656,67			NON IDONEO
29	SELMIC	JASMINA	01500347	- 861,11			NON IDONEO
30	POLIDORI	MARTA	01500472	347,62			NON IDONEO
31	ROSSETTO	ANNA	01500486	153,67			NON IDONEO
32	DE CECCHI	MARIANNA	01500383	- 140,95			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0110** **FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	TENAGLIA	RAFFAELE	11101410	633,33	1	1	BENEFICIARIO
2	FRASHERI	ORIAN	11300627	532,14	1	2	BENEFICIARIO
3	OSSICH	MAURO	11300629	16,67	1	3	IDONEO
4	GRABOVA	GERTI	11300644	- 10,00			NON IDONEO
5	ZAVAGLIA	SABINA CARMELA	11017906				NON IDONEO
6	PIAZZA	CAMILLA	11300526	108,33			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0120** **FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	KADILLARI	KLODIANA	12400470	677,62	1	1	BENEFICIARIO
2	VARFI	JULIAN	12400438	338,10	1	2	BENEFICIARIO
3	GRORI	FLORJANA	12400471	324,76	1	3	BENEFICIARIO
4	ZEBA	TAMARA	12400440	218,45	1	4	BENEFICIARIO
5	GULMA GEMEDA	GETE	12400473	172,17	1	5	IDONEO
6	BERCIC	SARA	12400287	155,00	2	6	IDONEO
7	OSMANOVIC	SEMSO	12400045	143,33	1	7	IDONEO
8	MAHMUTAJ	DORIAN	12600116	133,33	1	8	IDONEO
9	HIDRI	DORINA	12400469	108,21	1	9	IDONEO
10	LAVDARI	PETRIT	12400472	55,00	1	10	IDONEO
11	MARCON	SILVIA	12400295	- 408,33			NON IDONEO
12	CETKOVIC	SRDAN	12400303	- 846,17			NON IDONEO
13	KUKURUZOVIC	JANA	12400321	- 612,33			NON IDONEO
14	ROSSI	STEFANO	12400113	- 1.610,00			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0200** **FACOLTA' DI ECONOMIA**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	SCAPOLAN	FRANCO	22300006	506,67	2	1	BENEFICIARIO
2	MUSAI	DESI	23100347	423,60	1	2	BENEFICIARIO
3	MAURI	VICTOR	23100074	265,72	1	3	BENEFICIARIO
4	DANIELI	GIUSEPPE	25100220	230,95	1	4	BENEFICIARIO
5	DINOSHI	JETMIR	21200166	196,67	1	5	IDONEO
6	GRUJICIC	NIKOLA	23100349	169,79	1	6	IDONEO
7	KEMMOE	DIEUDONNE JOACHIM	23100357	130,95	1	7	IDONEO
8	PROTEGA	DUNJA	22200039	95,71	1	8	IDONEO
9	MACESIC	DAMIR	25100250	58,33	1	9	IDONEO
10	FOTSO	ANDRE	25100263	29,17	1	10	IDONEO
11	PALMISANO	MAURO	23001180	- 2.198,17			NON IDONEO
12	CANNARELLA	CHRISTIAN	23100078	- 505,56			NON IDONEO
13	SALVAGNO	ROMINA	25000335	210,56			NON IDONEO
14	PERRUCCI	MARCO	23100243	- 376,67			NON IDONEO
15	PROSPERO	GIORGIO	23001155	- 4.950,00			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: TS

Facoltà: 0300 FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	RENNA	ANNALISA	34600057	975,00	1	1	BENEFICIARIO
2	DERMIT	EDO	34600307	946,67	1	2	BENEFICIARIO
3	CRAIGHERO	BRUNO	34800122	823,21	2	3	BENEFICIARIO
4	SIROKA	MARTA	34300195	819,60	2	4	BENEFICIARIO
5	NACINOVIC	ROMINA	34300197	817,52	1	5	BENEFICIARIO
6	CUNEGO	ARAM	34500335	813,67	2	6	BENEFICIARIO
7	ZUZIC	HELENA	34300194	800,86	1	7	BENEFICIARIO
8	PERRONE	LAURA	34600190	743,33	2	8	BENEFICIARIO
9	SIERVO	ANNAMARIA	34300159	640,48	2	9	BENEFICIARIO
10	NGUYEN THI	THUY VAN	34500330	638,33	2	10	BENEFICIARIO
11	NICOLAI	CECILIA	34500445	630,00	1	11	BENEFICIARIO
12	PORTELLO	SARA	34101444	603,44	2	12	IDONEO
13	DOBRIC	DOLORES	34300201	491,40	1	13	IDONEO
14	ROSSI	ESTEL	34300124	488,57	1	14	IDONEO
15	JADRIC	VLASTA	34300188	450,00	2	15	IDONEO
16	RASCHINI	ILARIA	34700111	401,43	1	16	IDONEO
17	SICLARI	GIORGIA	34600124	397,17	1	17	IDONEO
18	BLAZEVIC	IVA	34300073	376,67	2	18	IDONEO
19	PINEZIC	VALNEA	34101496	293,44	1	19	IDONEO
20	MATANIC	ANA	34300196	226,19	1	20	IDONEO
21	SADZAK	LINDA	34200056	220,28	1	21	IDONEO
22	CARUSO	ANGELA	34600233	211,67	1	22	IDONEO
23	MAIERON	ROSEMARIE	34300141	170,83	2	23	IDONEO
24	CVJETKOVIC	VLASTA	34200070	163,28	1	24	IDONEO
25	HAMZA	NERMEEN	34600051	158,33	1	25	IDONEO
26	BOZIC	JASNA	34300074	150,00	1	26	IDONEO
27	JEVTIC	TAJANA	31200103	139,17	2	27	IDONEO
28	MALINAR	ANA	33300084	100,00	1	28	IDONEO
29	ROSSI	NICOLA	32200112	- 352,86			NON IDONEO
30	BATTISTON	ERICA	33100264	- 183,33			NON IDONEO
31	CABASSI	ALISA	34500458	743,33			NON IDONEO
32	MATOSEVIC	MARINA	3420052				NON IDONEO
33	KARKOVIC	PALMA	34700043	- 60,50			NON IDONEO
34	BABIC	BORIS	34600308	- 86,90			NON IDONEO
35	ROMAN	LUCIA	34800004	780,00			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0350** **FACOLTA' DI PSICOLOGIA**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	MAKOVAC	ELENA	36200229	947,67	2	1	BENEFICIARIO
2	BRUZZANO	SARA	35100230	933,33	2	2	BENEFICIARIO
3	CASASOLA	GIOSUE	36400019	913,33	2	3	BENEFICIARIO
4	PAVAN	GIADA	35200165	844,67	1	4	BENEFICIARIO
5	BERNETIC	ANA	36200244	517,62	2	5	BENEFICIARIO
6	KOCOVA	LJUBICA	36200250	355,60	1	6	IDONEO
7	GARNENKOVA	GALINA ZHIVKOVA	35100403	350,00	1	7	IDONEO
8	ZAMPARO	ELENA	35100262	297,50	2	8	IDONEO
9	PATATTI	IGOR	35300266	285,00	1	9	IDONEO
10	ELER	SAMANTA	36200251	163,74	1	10	IDONEO
11	SULLIG	TAMARA	36200192	138,83	1	11	IDONEO
12	PELLEGRINI	MATTEO	35100428	88,50	1	12	IDONEO
13	NOTA	MARIA CRISTINA	35002803	152,17			NON IDONEO
14	PUCCIA	GRAZIELLA	35002801	960,00			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: TS

Facoltà: 0400 FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	DIZDAREVIC	IVA	45001542	697,44	1	1	BENEFICIARIO
2	PEGORARO	ANDREA	45100443	663,33	2	2	BENEFICIARIO
3	CATANZARO	LAURA	40400166	633,57	2	3	BENEFICIARIO
4	SALAMON	ELISA	45100567	611,67	1	4	BENEFICIARIO
5	DELLA RICCA	ANGELA	45100820	460,95	1	5	BENEFICIARIO
6	MESARIC	ANDRIJANA	49000292	395,69	1	6	BENEFICIARIO
7	BANIC	NEREO	45002037	344,17	2	7	BENEFICIARIO
8	BAGOLIN	TAMARA	40400151	339,52	2	8	IDONEO
9	CUCULIC	ALESSANDRA	45002070	315,00	1	9	IDONEO
10	DE CET	GIOVANNA	45001739	259,33	1	10	IDONEO
11	TONO	ELENA	45100771	195,60	1	11	IDONEO
12	LONARDI	FRANCESCA	40400136	154,33	1	12	IDONEO
13	CARTURAN	ANDREA	45100057	143,33	1	13	IDONEO
14	BRUSATO	PIETRO	45100141	110,00	2	14	IDONEO
15	PISAK	ANA	45100646	75,00	1	15	IDONEO
16	BRONZI	NICOLO'	45100730	70,71	2	16	IDONEO
17	SALVADOR	CHIARA	45100694	66,67	2	17	IDONEO
18	FAVARO	MASSIMO	45001776	926,17			NON IDONEO
19	TREVISAN	CESAR AUGUSTO	42101466	116,67			NON IDONEO
20	TREVISI	LAURA	42101446	390,90			NON IDONEO
21	MENGACCI	BENIAMINO	45001808	637,67			NON IDONEO
22	PAULETTO	MARIKA	47000155	850,61			NON IDONEO
23	GIOVANAZZI	MARCO					NON IDONEO
24	SCOCCO	ALBERTO	49000227	77,14			NON IDONEO
25	VALOTTO	CHIARA	45100733	212,26			NON IDONEO
26	GENONI	PAOLO	45100680	- 261,06			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0500** **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	MONTALTO	ANTONELLA	51200683	951,00	1	1	BENEFICIARIO
2	LOSURDO	PASQUALE	53100115	753,81	1	2	BENEFICIARIO
3	FONTANA	GIANLUCA	53100113	727,64	2	3	BENEFICIARIO
4	KHATIB	MAHER	51200353	656,90	1	4	BENEFICIARIO
5	PATRES	LUCA	53100118	485,24	2	5	BENEFICIARIO
6	AHADJI KODZO	AMEGBO	51200384	478,10	1	6	BENEFICIARIO
7	PECINI	ALBAN	52100024	449,50	2	7	IDONEO
8	CELIK	LOJZE	51200628	407,00	1	8	IDONEO
9	EL OMEIRI	NESRINE	51200228	365,17	1	9	IDONEO
10	BIN	KARIN	52600068	354,64	2	10	IDONEO
11	ROSSO	CRISTINA	52700006	158,33	2	11	IDONEO
12	MORETTI	ERICA	52600014	116,67	1	12	IDONEO
13	PERINEL	ENRICO	51800086	94,33	1	13	IDONEO
14	VALANTIC	TJASA	51200611	89,33	1	14	IDONEO
15	TIRELLA	VANNI	52500032	- 178,57			NON IDONEO
16	FILIPAZ	NOEMI					NON IDONEO
17	TANKOH MBONGHU	EVELYN		678,33			NON IDONEO
18	CANNATA	SALVATORE	52500036	110,48			NON IDONEO
19	TREVISAN	LUIS MARIA	51600185	157,14			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: TS

Facoltà: 0600 FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	ZANELLA	GIADA	62200222	821,19	2	1	BENEFICIARIO
2	BUDIC	LARA	67100080	484,76	1	2	BENEFICIARIO
3	BRESSAN	NEREO	64200064	403,33	1	3	BENEFICIARIO
4	SCROFANI	CHIARA	65200118	387,83	2	4	BENEFICIARIO
5	PLANGARICA	PULLUMB	68000109	334,76	1	5	BENEFICIARIO
6	ZONCH	LUCA	61200046	170,71	2	6	IDONEO
7	HERCEG	MARIJA	64200037	158,33	1	7	IDONEO
8	PINATTI	ELISA	61200047	145,71	2	8	IDONEO
9	LENTI	ANNA MARIA	65100331	144,44	1	9	IDONEO
10	PINZAN	MOIRA	65200173	107,17	1	10	IDONEO
11	RUZIC	MORANA	67100081	100,57	1	11	IDONEO
12	MISKOVIC	DAJANA	68000111	- 195,24			NON IDONEO
13	TUNINI	LAVINIA	66100102	566,67			NON IDONEO
14	MUCIBELLO	LUCA	62200125	801,67			NON IDONEO
15	BELLOTTO	SARA	61200056	- 1.485,00			NON IDONEO
16	SARO	ALEXANDRO	62700001				NON IDONEO
17	CELANT	MATTEO	66200031	- 305,00			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: TS

Facoltà: 0700 FACOLTA' DI FARMACIA

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	GIACOMINI	BERTA	72200109	968,33	1	1	BENEFICIARIO
2	HARB	RWIA	71300248	948,81	1	2	BENEFICIARIO
3	CUS	ALESSIA	71300247	943,81	2	3	BENEFICIARIO
4	CHIAROT	EMILIANO	72200176	767,65	1	4	BENEFICIARIO
5	URLI	MARIANNA	72300091	573,81	2	5	BENEFICIARIO
6	HAJ HASSAN	FIRAS	71300244	442,38	1	6	BENEFICIARIO
7	YOUNES	LAMIA	71300239	432,38	1	7	BENEFICIARIO
8	GIACOMEL	SARA	72300041	377,33	1	8	BENEFICIARIO
9	XHINDOLI	NAJADA	72300070	350,00	1	9	BENEFICIARIO
10	KHALIFE	AHMAD	72300119	336,90	1	10	IDONEO
11	ABU GHANIMA	ELIAS	71200241	246,67	1	11	IDONEO
12	MANUSIA	MILENA FORTUNATA	72300100	243,45	1	12	IDONEO
13	LALIC	IVANA	71200250	220,00	1	13	IDONEO
14	MATIC	JELENA	72300122	200,00	1	14	IDONEO
15	BLAYBEL	TAREK NIZAM	71300140	196,67	1	15	IDONEO
16	DERMADI	IVANA	71300258	191,43	1	16	IDONEO
17	SAVKO	NINA	72300037	188,89	1	17	IDONEO
18	DURMISHI	MATILDA	71300254	125,00	1	18	IDONEO
19	SCRIGNAR	IRENA	72200198	116,67	1	19	IDONEO
20	PASKVAN	ANA	72300036	116,67	1	20	IDONEO
21	RADETIC	MARTINA	71300139	66,67	1	21	IDONEO
22	PERRONE	SILVIA	72300126	- 1.391,11			NON IDONEO
23	KNAPIC	MATEJA	71300250	- 411,43			NON IDONEO
24	KHALAILA	OSAMA	73000002	- 858,89			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: TS

Facoltà: 0790 **FACOLTA' DI ARCHITETTURA**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	RASCHINI	TEURA	79000207	965,00	1	1	BENEFICIARIO
2	MIHIC	TANJA	79000196	955,67	1	2	BENEFICIARIO
3	COSIC	ALEKSANDAR	79000328	913,33	1	3	BENEFICIARIO
4	CORLUKA	TATJANA	79000327	911,67	1	4	BENEFICIARIO
5	KADVANJ	HANI	79100388	702,33	1	5	IDONEO
6	KALPIS	MICHAIL	79000300	363,33	1	6	IDONEO
7	MIAN	GABRIELE	79100148	166,67	2	7	IDONEO
8	PILLON	ELEONORA	79000157	133,33	1	8	IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Università: TS

Facoltà: 0800 **FACOLTA' DI INGEGNERIA**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	DE DIN	MARCO	83200070	976,17	1	1	BENEFICIARIO
2	APPIO	ROBERTO	81300062	938,33	2	2	BENEFICIARIO
3	KHAROUBI	YOUSSEF	85200215	901,83	1	3	BENEFICIARIO
4	MOUSSA	WISSAM	81300099	861,00	1	4	BENEFICIARIO
5	ISSA	MOUHAMMAD	81300098	858,33	1	5	BENEFICIARIO
6	DONGMO FOFFE	PAUL HERVE	82500019	714,69	1	6	BENEFICIARIO
7	OBI	JOHN BESONG	85200218	653,79	1	7	BENEFICIARIO
8	LABIDI	MOHAMED OUSSAMA	81200284	642,83	1	8	BENEFICIARIO
9	EL HALABI	GHALI	86200148	623,21	1	9	BENEFICIARIO
10	LA SALA	LUIGIMARIA	86100390	605,00	2	10	BENEFICIARIO
11	WAFFO KEMDJO	ERIC VITAL	81200374	590,38	1	11	BENEFICIARIO
12	SEMAAN	FOUAD	81200375	516,90	1	12	IDONEO
13	KHALIFE	AHMAD	81300101	512,14	1	13	IDONEO
14	HAMDAN	YEYHA ALI	81300100	510,48	1	14	IDONEO
15	VERBANAC	DEAN	81200372	475,24	1	15	IDONEO
16	TCHANA NDJONDJI	CHRISLAIN THIERRY	81400046	444,07	1	16	IDONEO
17	DUKA	XHEMAL	82300101	339,76	1	17	IDONEO
18	SPAHO	LEDION	81200379	316,43	1	18	IDONEO
19	PUIA	MARIANA GUADALUPE	81400032	260,00	1	19	IDONEO
20	CHARIF	RACHID	82500020	197,62	1	20	IDONEO
21	SOBZE KEMKENG	MAXIME	81400045	164,29	1	21	IDONEO
22	BAKHIT	SAMER	81200390	164,29	1	22	IDONEO
23	MOKAHAL	ZIAD	086200093	100,00	1	23	IDONEO
24	PALISKA	MARKO	81200377	91,67	1	24	IDONEO
25	CIMAROSTI	ROMEO	87200054	87,50	2	25	IDONEO
26	DEL CONT	MATTEO	84200081	76,67	2	26	IDONEO
27	VELAN	GORAN	83200067	51,33	1	27	IDONEO
28	EL MIDANI	AHMAD	85200226	0,00	1	28	IDONEO
29	AZAB	ALI		- 342,86			NON IDONEO
30	ISKANDAR	RABIH HABIB	82300107	- 349,05			NON IDONEO
31	CAMPA	CRISTIAN LUIGI	86100378	- 623,67			NON IDONEO
32	TAHAN	ABDALLAH ALI	81200391	- 1.001,67			NON IDONEO
33	HAILEMICAEL TECLE	MERON	82100751	- 6,89			NON IDONEO
34	CENTAZZO	TOMMASO	85200136	- 448,33			NON IDONEO
35	DOBERDOLANI	ARLIND					NON IDONEO
36	DEL CONT	UGO	84200080				NON IDONEO
37	ESBER	MOHAMAD HANI	83200130	- 425,71			NON IDONEO
38	MONTAGNER	DAMIANO	85200175	298,60			NON IDONEO
39	GUNGA	CUSTODIA NEUSA ANTONIO	81400051	- 263,81			NON IDONEO
40	VALE	MILANA DALVA MENDES DO	81400050	- 288,81			NON IDONEO

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO TRIESTE**
Progr. Graduatoria	**16 RICONFERME Definitiva**
Data Stampa	**07/10/2004**
Fascia	
Tipo Studente	
Handicap	
Cittadinanza	
Esito	**Tutti**
Ordinamento	**Alfabetico**

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	ABBIATI	FRANCESCA	34600241	998,33	1		IDONEO
2	ABONGMBUH	MARCEL NGWA	86200142	866,67	1		IDONEO
3	ABU EL HIJA	MAJED	71200310	306,67	1		IDONEO
4	AGBORNKIE	NDIPENOCH	12400433	559,05	1		IDONEO
5	AHMAD EL BAKKOUR	MOUHAMAD JAMAL	84100400	180,00	1		IDONEO
6	ALBANESE	MARCO	12400360	195,71	1		IDONEO
7	ALFIER	VALENTINA	62200119	371,67	2		IDONEO
8	ALIKAJ	JULIA	12201670	130,00	1		IDONEO
9	ALOISIO	ANTONIO	81100317	163,89	1		IDONEO
10	AMATORE	LUDWIK			1		IDONEO
11	ANDREETTA	ANGELA	36200221	916,67	2		IDONEO
12	ANELLO	MARIA TERESA	51600012	112,83	1		IDONEO
13	ANIC	KATJA	01400877	134,00	1		IDONEO
14	ANTONIOLLI	FRANCESCA			2		IDONEO
15	ARMANI	FRANCESCO	83200053	190,00	2		IDONEO
16	ARSIENI	STEFANIA	36200171	368,10	1		IDONEO
17	ASSAAD	AHMAD MAAROUF	83200062	437,17	1		IDONEO
18	BACCO	SARA	71200172	525,00	2		IDONEO
19	BARBANO	ROSELLA	01500082	513,06	1		IDONEO
20	BARBAZZA	LARA	26200006	645,17	2		IDONEO
21	BARDUS	ILENIA	71300160	465,02	2		IDONEO
22	BASSANI	ERIKA	40400124	231,67	1		IDONEO
23	BATTEL	ILARIA	72200152	405,91	2		IDONEO
24	BAULINO	MONICA	45100121	185,56	1		IDONEO
25	BECCALLI	CHIARA	34600202	547,67	2		IDONEO
26	BELLO	MARGHERITA			1		IDONEO
27	BELLOTTO	KETTI	11300461	650,71	2		IDONEO
28	BENEDETTINO	VINCENZA	34700075	423,10	2		IDONEO
29	BERARDINI FOGLIA	NINO	35300132	183,33	1		IDONEO
30	BERGAGNINI	GLORIA	23001330	423,33	2		IDONEO
31	BERTINO	CINZIA	45000906	958,33	1		IDONEO
32	BETTIN	STEFANO	45100062	120,00	1		IDONEO
33	BEVILACQUA	RICCARDO	62100594	618,81	2		IDONEO
34	BIGNULIN	ELEONORA	65200233	719,29	2		IDONEO
35	BIGNULIN	SARA	51200021	441,06	2		IDONEO
36	BIZIC	ALEKSANDRA	35300223	893,00	1		IDONEO
37	BIZJAK	MAJA	45001907	968,33	1		IDONEO
38	BLASIZZA	LUISA	82300092	528,90	2		IDONEO
39	BONELLO	FRANCESCA	36200079	43,33	1		IDONEO
40	BONINCONTRO	MARIA LUISA	51200020	- 188,28			NON IDONEO
41	BONO	RACHELE	34600290	618,31	1		IDONEO
42	BORGO	FRANCESCA	01500178	641,67	1		IDONEO
43	BORILLO	ALESSANDRA	53000054	941,67	2		IDONEO
44	BOSI	LAURA MARIA	34600194	455,00	1		IDONEO
45	BOTOSSO	SILVIA	47000158	875,00	1		IDONEO
46	BOTTOS	PAOLO	85200015	126,67	1		IDONEO
47	BOZ	RUDI	83101436	108,33	1		IDONEO
48	BOZIC	SARA	11300638	- 361,90			NON IDONEO
49	BOZZO	GIUSEPPE			1		IDONEO
50	BRADICIC	MARINA	79100243	366,67	2		IDONEO
51	BRAGAGNOLO	MONICA	23001315	688,00	1		IDONEO
52	BRAJKO	MELITA	79100391	589,81	1		IDONEO
53	BRSCIC	MONIKA	01400876	113,33	1		IDONEO
54	BRUN	FRANCESCO	81200394	658,33	2		IDONEO
55	BRUSEMINI	SABINA	01400914	368,18	1		IDONEO
56	CAGNA	GIUSEPPA	36200124	897,50	1		IDONEO
57	CALABRO'	COSIMO	11300262	973,33	2		IDONEO
58	CALDERAN	CRISTINA	51200638	982,83	1		IDONEO
59	CALDERAN	ELIA ALESSANDRO	63300052	990,00	1		IDONEO
60	CAMILLO	MICHAELA	82100732	209,44	1		IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
61	CANTARUTTI	FRANCESCO	82500003	611,67	1		IDONEO
62	CANULLO	SARA	34101459	983,33	1		IDONEO
63	CARLIN	ERICA	71200196	0,00			NON IDONEO
64	CASARI	SEBASTIANO LORENZO	51600083	454,44	1		IDONEO
65	CELIK	KATRIN	51200617	916,67	1		IDONEO
66	CENERINI	MARIKA	01400739	941,67	2		IDONEO
67	CENTURION	ERICA	34600027	- 207,33			NON IDONEO
68	CHINNICI	DANIELA	34500328	566,67	1		IDONEO
69	CICUTTO	ANDREA	88100031	505,24	1		IDONEO
70	CICUTTO	SIMONE	84100353	- 141,00			NON IDONEO
71	CIMOLINO	MAICOL	88100006	155,00	1		IDONEO
72	CIOTTI	SARA	72200113	678,33	2		IDONEO
73	COCCO	ADRIANO	51600058	100,00	1		IDONEO
74	COCCO	MARCELLO	51600060	110,00	1		IDONEO
75	COLLODEL	ELEONORA	01500249	756,00	2		IDONEO
76	CORBELLI	VERUSKA	01400981	728,48	2		IDONEO
77	CORDA	FABIANA	23001437	978,83	2		IDONEO
78	COSATTO	LORENA	72200053	958,33	1		IDONEO
79	COSTANTINI	MONICA	51200629	967,83	2		IDONEO
80	COTOROS	MIRCEA NICOLAE	23100348	265,17	1		IDONEO
81	CREVAR	EVA	47000159	481,50	1		IDONEO
82	CURCIO	MARILENA	51600010	594,67	1		IDONEO
83	CVITIC	VIVIEN	01401049	767,88	1		IDONEO
84	DAGOSTIN	MANUEL	81200371	190,95	1		IDONEO
85	DAL BO	MAURO	45001753	731,67	2		IDONEO
86	DALIPAGIC	SANJA	01400873	708,33	1		IDONEO
87	DAMIJANIC	NATASA	51600067	116,67	1		IDONEO
88	DAMJANIC	INES	01500126	389,44	1		IDONEO
89	DAZZO	MATTEO	79100372	269,81	1		IDONEO
90	DEI VECCHI	VALENTINA	35002427	619,44	1		IDONEO
91	DEL BONO	MARCO			1		IDONEO
92	DEMONTIS	VALENTINA	01500246	204,17	1		IDONEO
93	DERANJA	IGOR	67000138	90,33	2		IDONEO
94	DESIANTE	RACHELE	62200112	136,67	2		IDONEO
95	DI PRESA	FRANCESCA	01500416	103,33	2		IDONEO
96	DIABATE	CLIO	12400064	166,67	2		IDONEO
97	DIKOVIC	TONKA	79100111	118,33	1		IDONEO
98	DJEUKAM NGEUNGA	STEPHANE	85200214	798,10	1		IDONEO
99	DJEUKENG NGATSI	SERGE ROCHE	81200287	52,67	1		IDONEO
100	DRESING	NADINE	01400766	- 460,00			NON IDONEO
101	DUNDARA	DEA	62200162	135,00	1		IDONEO
102	EDJENGUELE	CHRISTIAN ERIC	81200281	- 726,67			NON IDONEO
103	EGBE	GABRIEL OBI	51200428	535,00	1		IDONEO
104	EL HASSAN	TOUFIC IBRAHIM	81300102	523,81	1		IDONEO
105	EL OMEIRI	FARES	51200430	900,83	1		IDONEO
106	EL SAMAD	BAHAAEDDINE	83101580	72,67	1		IDONEO
107	ENGEL	MAJA	01400860	956,67	2		IDONEO
108	ERAK	NEVENA	45001541	717,22	1		IDONEO
109	ERMACORA	AGNESE			2		IDONEO
110	ERMACORA	CRISTINA	42101468	595,64	2		IDONEO
111	FABBRO	CHIARA	34500004	166,00	1		IDONEO
112	FACCHIN	ANNA			1		IDONEO
113	FANINI	LAURA	01400953	486,97	1		IDONEO
114	FEDERICO	STEPHANIE	72300048	894,50	1		IDONEO
115	FERENAC	ANGELA	34300200	446,67	1		IDONEO
116	FILIPPI	FRANCESCO	34500281	746,00	2		IDONEO
117	FINELLO	DONATELLA	34500376	744,00	2		IDONEO
118	FINI	MARA	01500241	351,67			NON IDONEO
119	FURLAN	STELLA	36200072	559,29	1		IDONEO
120	FURLANO	PAOLO	35200282	467,83	2		IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
121	GAIATTO	VALENTINA	51800093	176,67	2		IDONEO
122	GAIO	SARA	45001349	391,67	2		IDONEO
123	GANDOLFO	FRANCESCA	34300016	522,67	1		IDONEO
124	GARDE	VANESSA	01400933	184,73	1		IDONEO
125	GASPARINI	LAURA	45001354	591,11	1		IDONEO
126	GEGA	MARTIN	83200063	910,00	1		IDONEO
127	GENOVESE	FRANCESCA	01400932	908,94	1		IDONEO
128	GENTILINI	MAGALIE	01400998	131,67	1		IDONEO
129	GHEZZO	FABIANA	12201357	156,50	1		IDONEO
130	GIACHIN	MARINA	79100237	493,00	1		IDONEO
131	GIANNONE	CHIARA	34300140	785,95	1		IDONEO
132	GIOVANNINI	MATTIA	34500319	486,67	1		IDONEO
133	GIUDICI	FABIOLA	63300051	911,43	2		IDONEO
134	GIURGEVICH	ILEANA	34300079	120,83	1		IDONEO
135	GOI	ENRICO	62200109	900,00			NON IDONEO
136	GORJAN	MAURO	81200282	736,67	1		IDONEO
137	GRECO	DONATELLA	34600240	410,00	1		IDONEO
138	GUALTIERI	TERESA	34500375	741,67	1		IDONEO
139	GUERRINI	SILVIA	71300050	763,89	1		IDONEO
140	HAMADE'	GHALEB	83101581	641,67	1		IDONEO
141	HEFFA NGAMBA	DESIRE'	83200118	749,86	1		IDONEO
142	IACONO	CRISTINA	72200129	203,89	1		IDONEO
143	IMAMI	JULIAN	81300078	780,00	1		IDONEO
144	INCATASCIATO	GIUSEPPE	51600170	163,45	2		IDONEO
145	IVANKOVIC	ANA	01401072	659,09	1		IDONEO
146	JEDREJCIC	ANDELA	34101514	633,33	1		IDONEO
147	JELOVAC	GLORIJA	34101410	668,67	1		IDONEO
148	KALAC	LUCIJA	34200049	477,33	1		IDONEO
149	KEGLJEVIC	STEFANO	12400065	203,33	2		IDONEO
150	KERTUSHA	MYRTEZA	81200283	730,00	1		IDONEO
151	KHALIFE	ASSAAD	85200216	147,62	1		IDONEO
152	KLARIC	IGOR	79000089	965,33	1		IDONEO
153	KLARIC	VLADO	79000088	948,67	1		IDONEO
154	KNAPIC	LORENA	65100526	345,56	1		IDONEO
155	KODNIK	DANIJELA	65200170	91,67	1		IDONEO
156	KOWALSKA	GABRIELA	01400750	561,67	1		IDONEO
157	KRIVICIC	MARINA	64100224	134,17	1		IDONEO
158	KUCAN	DUNJA	34101520	372,50	1		IDONEO
159	KULISIC	NIKSA	61100052	283,33	1		IDONEO
160	LAI	SILVIA	51600194	274,52	1		IDONEO
161	LAKOSELJAC	SAMANTA	71300138	312,17	1		IDONEO
162	LAKOSELJAC	SANJA	71300137	169,67	1		IDONEO
163	LAMA	ANDREA	25100163	683,33	2		IDONEO
164	LAURETIG	GIANNI	45001422	215,56	2		IDONEO
165	LEGOVIC	REBEKA	45001538	765,56	1		IDONEO
166	LEKEFOUET TEJIONA	MARCELLIN	81400031	283,33	1		IDONEO
167	LENGYELOVA	VIKTORIA	34101501	577,78	1		IDONEO
168	LENTI	FRANCESCO	82400043	88,33	1		IDONEO
169	LISJAK	MARTINA	72300117	75,00	1		IDONEO
170	LIZZI	ENRICO	84200055	180,95	2		IDONEO
171	LUPIERI	PAOLA	62200212	486,67	1		IDONEO
172	MAKOVAC	PETRA	51200592	425,00	1		IDONEO
173	MALVESTIO	ELISA	23001142	416,00	2		IDONEO
174	MANNARA'	DAVIDE	45100442	396,67	1		IDONEO
175	MANNINO	VITO	12600082	327,86	1		IDONEO
176	MARIANI	DIEGO	45100400	840,00	1		IDONEO
177	MARIC	IVANA	45100644	288,33	1		IDONEO
178	MARICIC	PAMELA	45100886	133,10	1		IDONEO
179	MARRAFFA	MARIAROSARIA	35100247	234,33	1		IDONEO
180	MARSILIO	ADELINA	42101483	705,95	2		IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
181	MARTIN	LAURA	23100210	102,33	1		IDONEO
182	MARTIN	WILLIAM	65200196	- 613,33			NON IDONEO
183	MARTINA	ANA	45001345	426,67	1		IDONEO
184	MAVRIC	DAMJANA	01500313	151,67	1		IDONEO
185	MAZLOUM	MAHDI MOHAMAD	71300133	298,33	1		IDONEO
186	MENOSSO	LUCA	35002499	661,33	1		IDONEO
187	MESSINESE	GIUSEPPE	52600006	900,00	1		IDONEO
188	MEZGA	JELENA	45001537	822,78	1		IDONEO
189	MICELI	MARIANGELA	31100428	160,00	1		IDONEO
190	MILANI	EMANUELE	81300009	70,00	2		IDONEO
191	MILANOVIC	SANJA	11300395	16,67	1		IDONEO
192	MILIC	MORGAN	34800145	382,38	1		IDONEO
193	MILLOTTI	GIOCONDA	72300071	510,56	2		IDONEO
194	MILOSEVIC	MILENA	83101579	666,67	1		IDONEO
195	MION	FRANCESCA	65200213	900,26	2		IDONEO
196	MISSE MBELLA	HORTENSE LEONIE	45100307	96,33	1		IDONEO
197	MODICA	CLAUDIA	23100079	199,17	1		IDONEO
198	MODRUSAN	DIEGO	11300396	301,67	1		IDONEO
199	MOKORIC	KRISTINA	79100125	167,06	1		IDONEO
200	MOKORIC	SANDRA	45100653	243,67	1		IDONEO
201	MONARI	LAURA	01400988	958,33	2		IDONEO
202	MORETTI	AGNESE	45001335	659,50	1		IDONEO
203	MORO	DAVIDE	12400032	- 983,33			NON IDONEO
204	MRAU	ELENA			1		IDONEO
.205	MUNARO	VALENTINA	01500404	233,79	2		IDONEO
206	NANUSHI	MIKEL	68000068	314,50	1		IDONEO
207	NEGRI	STEFANIA	23100294	133,33	1		IDONEO
208	NERI	VINCENZO	23001369	610,39	1		IDONEO
209	NGONO	REGINE FLORENTINE	45002046	938,17	1		IDONEO
210	NICOLA	SABRINA	79100025	173,33	1		IDONEO
211	NIKOLLA	AIDA	51600064	356,67	1		IDONEO
212	NIKOLLA	VLADIMIR	12400435	79,05	1		IDONEO
213	NONIS FALCONI	GIULIA	49000221	185,24	2		IDONEO
214	OSMANI	ALMA	12201672	294,44	1		IDONEO
215	OSMANI	IRIDA	12201668	705,00	1		IDONEO
216	PALACIOS	MARIANA	52600013	83,33	1		IDONEO
217	PAOLUZZI	ELISA	67100073	613,33	2		IDONEO
218	PELONZI	ERIKA	34500291	327,50	2		IDONEO
219	PEROVIC	SARA	79100239	295,00	1		IDONEO
220	PERRUCCI	MIMMA	01400910	664,09	1		IDONEO
221	PERUZZI	ELENA	34500179	693,33	2		IDONEO
222	PETRICEVIC	IRENA	35100329	456,67	1		IDONEO
223	PETROV	VLADIMIR	79000313	583,05	1		IDONEO
224	PIACENTINI	FABIO	86200111	200,95	1		IDONEO
225	PICCO	ELISABETTA	34500305	418,33	1		IDONEO
226	PIERDICA	NOEMI	34500327	738,33	1		IDONEO
227	PIGANI	ELVIS	35100408	603,33	1		IDONEO
228	PILI	MARTINA	51600106	487,78	2		IDONEO
229	PITTON	MICHELE	85100813	391,00	2		IDONEO
230	PIZETA	MIRJANA	34300091	113,83	1		IDONEO
231	POLIMENO	NATASHA	34300014	- 25,00			NON IDONEO
232	PONTIGGIA	LUCA MARIA			2		IDONEO
233	POSTREGNA	LUCA	62200205	492,86	2		IDONEO
234	PRAPA	ARDIAN	25100245	169,29	1		IDONEO
235	PRAVICA	ANA	34101507	589,44	2		IDONEO
236	PRENDI	DORINA	35100357	- 395,00			NON IDONEO
237	PUSKARIC	MARKO	79000311	752,86	1		IDONEO
238	QUATTROCCHI	ANNALISA	01500305	237,50	1		IDONEO
239	RADINOVIC	LORENA	71300060	261,17	1		IDONEO
240	RAKO	NIKOLINA	65100415	533,33	1		IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
241	RAMA	ALDI	68000110	729,29	1		IDONEO
242	RANDAZZO	GIUSEPPE	01400765	938,50	1		IDONEO
243	RANDIC	VERONIKA	01400874	111,67	1		IDONEO
244	RANGO	ELENA	01500437	434,29	1		IDONEO
245	RICCIO	GENNY	35100330	- 353,33			NON IDONEO
246	RIGA	RITA	34600276	351,86	1		IDONEO
247	RIGON	GABRIELE	45001293	761,11			NON IDONEO
248	RIOLO	MILENA	01500214	121,67	1		IDONEO
249	ROBINO	ANTONIETTA	65200167	116,67	1		IDONEO
250	ROBOLINI	VERONICA	34300139	699,55	1		IDONEO
251	ROCUTTO	SARA	83101448	92,00	2		IDONEO
252	ROSA	KATJA	34101490	389,17	1		IDONEO
253	ROSSETTO	IRENE	45100712	195,60	1		IDONEO
254	ROSSI	PAOLA	34500450	990,00	1		IDONEO
255	ROSSI	PAOLO	01400931	287,12	2		IDONEO
256	ROSSO	MICHELA	62300021	495,00	2		IDONEO
257	ROSSOLATO	ANNA	01500059	601,67	1		IDONEO
258	ROSTIROLLA	ENZO	45001155	150,00	2		IDONEO
259	ROTUNDO	DANIELE	86100439	495,72	1		IDONEO
260	RUDOLF	IVA	45001535	937,50	1		IDONEO
261	RULA	ERMAL	85100915	247,78	1		IDONEO
262	RUZI	GENTIANA	12201671	389,17	1		IDONEO
263	RUZIC	IVA	81100305	726,67	2		IDONEO
264	SADRIA	IZABELA	45001534	316,39	1		IDONEO
265	SALOMONE	SARA			2		IDONEO
266	SAMBUCI	MARCO	68000054	736,67	1		IDONEO
267	SANTANGELO	ANTONINO	35200044	315,00	1		IDONEO
268	SARACINO	ROSSANA	71300174	505,24	2		IDONEO
269	SCANDIUZZO	GIORGIO	34500352	583,33	1		IDONEO
270	SCANFERLA	GONZALO FEDERICO	86100421	460,56	1		IDONEO
271	SCUTO	ALESSANDRA	45001858	965,00	1		IDONEO
272	SELENATI	VIOLANTE	79100299	703,70	1		IDONEO
273	SELVA	RACHELE	11300503	924,76	1		IDONEO
274	SILIC	IRIS	34200069	891,33	1		IDONEO
275	SIMON	MARTINA	12600077	337,02	1		IDONEO
276	SIROTIC	ILENIJA	47000127	506,33	1		IDONEO
277	SKALAMERA	MORENA	34600306	769,29	1		IDONEO
278	SKOTI	MARA	51200532	973,33	1		IDONEO
279	SMILJANIC	HELENA	01400875	913,33	1		IDONEO
280	SOLLAZZO	NADIA	35200028	508,76	1		IDONEO
281	SONEGO	BARBARA			1		IDONEO
282	SOUKUPOVA	MARCELA	01400907	593,03	1		IDONEO
283	SPEH	RAFAELLA	51200500	666,67	1		IDONEO
284	STARACE	DAFNE	01500212	148,33	1		IDONEO
285	STEFANCIC	ANA	01400862	346,00	2		IDONEO
286	STELLA	ELISABETTA	45001720	914,67	2		IDONEO
287	STERPIN	LOREDANA	45100649	116,67	1		IDONEO
288	STIPCIC	GORAN	87100468	755,56	1		IDONEO
289	STRATTI	INGRIDA	34101417	946,67	1		IDONEO
290	SUFLAJ	TANJA	34700114	326,19	1		IDONEO
291	SVAST	SINISA	71200328	662,00	1		IDONEO
292	TAFAJ	ERMIR	11300362	288,00	1		IDONEO
293	TCHEGUEM TANGO	SERGE	81300104	312,43	1		IDONEO
294	TCHOUNKEU	DIANE LAURE	01500537	108,33	1		IDONEO
295	TIBURZIO	SELENA	81400023	726,17	1		IDONEO
296	TOBOU MOUAFO	DIDIER	85200217	504,81	1		IDONEO
297	TOMA	MARTA GIOVANNA			2		IDONEO
298	TOMAS	MIRJAM	34600315	682,71	1		IDONEO
299	TOMASI	CLAUDIO	81200241	912,50	1		IDONEO
300	TOMIC	TAMARA	12201376	368,33	1		IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Trieste A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
301	TONERO	ALBERTO	62200130	970,00	1		IDONEO
302	TORCHITTI	FRANCESCO	01500461	456,19	1		IDONEO
303	TOSCANO	WILLIAM	51200016	265,56	2		IDONEO
304	TOSOLINI	WILLIAM	12400329	210,12	1		IDONEO
305	TOUKCHOUMSKAIA	ELENA	34600255	669,50	2		IDONEO
306	TRAVERSO	ILARIA	01400728	- 448,67			NON IDONEO
307	TREVISAN	ALESSIA	45100687	351,43	1		IDONEO
308	TUZZI	ELISA	51200662	905,00	1		IDONEO
309	VASIC	MILICA	35002510	543,11	1		IDONEO
310	VECCHIONE	FRANCESCA			2		IDONEO
311	VILLARI	AMBRA	65200052		2		IDONEO
312	VIRGILIO	FRANCESCA	61200055	265,48	1		IDONEO
313	VITTIMANI	PAOLA	01500223	755,00	1		IDONEO
314	VODOPIVEC	INGE	34300205	- 871,43			NON IDONEO
315	VUKUSIC	DEAN	79100256	475,50	1		IDONEO
316	WIARDA	DENIS MCKIM			2		IDONEO
317	XHIMITIKU	KAMELA	34600157	342,78	1		IDONEO
318	XHINDOLI	DANIELA	72300123	835,71	1		IDONEO
319	YRYKU	ESMERALDA	12400131	91,17	1		IDONEO
320	ZACCARIA	RITA CATERINA	34300056	246,67	1		IDONEO
321	ZANCO	FLORINDA	11101579	518,89	2		IDONEO
322	ZANIN	RENZA	45100711	745,64	1		IDONEO
323	ZANOTTI	MICHELA	01400952	669,09	1		IDONEO
324	ZANUTTI	ISABELLA	34500126	405,00	1		IDONEO
325	ZAPPIA	GIUSEPPE			1		IDONEO
326	ZARNETTIG	FRANCESCO			1		IDONEO
327	ZDRAVKOVIC	FILIP	79100109	318,06	1		IDONEO
328	ZGALJIC	BARBARA	01400867	965,00	1		IDONEO
329	ZIGANTE	VIVIANA	34200068	313,33	1		IDONEO
330	ZIKO	MONIKA	11300367	930,00	1		IDONEO
331	ZIRALDO	SIMONE	62200191	663,33	2		IDONEO
332	ZOTIC	MARKO	32200118	902,93	1		IDONEO
333	ZOTTI	TANIA	73100118	83,33	1		IDONEO
334	ZUCCA	MORIS	62300022	166,67	1		IDONEO
335	ZULIANI	MANUELA	87100446	395,00	1		IDONEO

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO GORIZIA**
Progr. Graduatoria	**14 MATRICOLE ITALIANI Definitiva**
Data Stampa	**07/10/2004**
Fascia	
Tipo Studente	
Handicap	
Cittadinanza	
Esito	**Tutti**
Ordinamento	**Posizione Graduatoria**

GRADUATORIA Posto Alloggio Gorizia A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	DELLA MEA	CHIARA	12500363		1	1	BENEFICIARIO
2	VERARDI	MASSIMILIANO	12500424		1	2	BENEFICIARIO
3	ZANUSSI	ALEC			1	3	BENEFICIARIO
4	FARCI	RACHELE			1	4	BENEFICIARIO
5	DI LORENZO	FABRIZIA			1	5	BENEFICIARIO
6	LACOPO	MANUELA	20700276		1	6	BENEFICIARIO
7	DI CLEMENTE	ENRICA			2	7	BENEFICIARIO
8	PUGLIESE	ANTONELLA	27000089		2	8	BENEFICIARIO
9	TARZIA	GIANPAOLO			2	9	IDONEO
10	ZAETTA	DANIELE			2	10	IDONEO
11	BRESSAN	DANIELE			2	11	IDONEO
12	MELCHIORI	JOEL	12500016		2	12	IDONEO
13	MORO	ELISA			2	13	IDONEO
14	DE LUCA	STEFANO	12500350		2	14	IDONEO
15	CARBONI	SIMONE	12500391		2	15	IDONEO
16	ZELIN	LAURA			2	16	IDONEO
17	TERDINA	MARCO	11300800				NON IDONEO
18	GALLO	DAVIDE	72300140				NON IDONEO
19	CERNOGORAZ	MARCO					NON IDONEO
20	ROSSI	JEAN-MARIE	12500361				NON IDONEO
21	DONEGA'	VALENTINA					NON IDONEO
22	BERTON	GIULIA	12500377				NON IDONEO
23	SANCIN	MARIA CRISTINA	12500407				NON IDONEO
24	SORBELLO	PAOLO					NON IDONEO

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**		
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO GORIZIA**		
Progr. Graduatoria	**15**	**MATRICOLE STRANIERI**	**Definitiva**
Data Stampa	**07/10/2004**		
Fascia			
Tipo Studente			
Handicap			
Cittadinanza			
Esito	**Tutti**		
Ordinamento	**Posizione Graduatoria**		

GRADUATORIA Posto Alloggio Gorizia A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	MATKOVIC	IVANA			1	1	BENEFICIARIO
2	AGBE	KOMI SEYRAM			1	2	BENEFICIARIO
3	HAMADE	BACHAR			1	3	IDONEO
4	ZUPLJANIN	NEMANJA			1	4	IDONEO
5	PINZAN	DAVOR			1	5	IDONEO
6	SUMAN	LARA			2	6	IDONEO
7	KOMADINA	SANJA			2	7	IDONEO

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO GORIZIA**
Progr. Graduatoria	**17 ANNI SUCCESSIVI Definitiva**
Data Stampa	**07/10/2004**
Fascia	
Tipo Studente	
Handicap	
Cittadinanza	
Esito	**Tutti**
Ordinamento	**Posizione Graduatoria**

Stampa graduatoria per dettaglio Facoltà

GRADUATORIA Posto Alloggio Gorizia A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0120** **FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	ZENERE	ALESSIA	12300321	895,00	1	1	IDONEO
2	PUIA	ANDREEA BIANCA	12300412	736,67	2	2	IDONEO
3	ABELE	MAGDALENA SABRINA	12500270	645,14	1	3	IDONEO
4	MARSANICH	ERIKA	12500315	600,48	2	4	IDONEO
5	LOT	CATERINA	12500123	489,50	2	5	IDONEO
6	CAMPANI	SARA	12500155	474,33	1	6	IDONEO
7	ZUBCIC	ANA	12300391	403,67	1	7	IDONEO
8	MARIOTTO	GIOVANNA	12500232	379,52	1	8	IDONEO
9	BERTOLO	FRANCESCA		- 871,43			NON IDONEO
10	TRONCHIN	FEDERICA	12500187	610,00			NON IDONEO
11	ASQUINI	IRENE	12500226	503,33			NON IDONEO
12	DRIUSSI	ILARIA	12500098	627,78			NON IDONEO
13	TROPIANO	VALENTINA	12500118	179,00			NON IDONEO
14	MURA	ELEONORA	12500302	485,33			NON IDONEO

GRADUATORIA Posto Alloggio Gorizia A.A. 2004/2005

Università: **TS**

Facoltà: **0200** **FACOLTA' DI ECONOMIA**

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	DEL PONTE	LEA	27000056	659,05	2	1	IDONEO
2	HENKE	FRANCESCA	27000009	188,50	1	2	IDONEO
3	KOMARIC	MARINA	20700263	147,62	1	3	IDONEO
4	ROMANELLO	ALESSANDRA	27000049	952,83			NON IDONEO
5	SENABOR	MATTEO	20700012	- 18,39			NON IDONEO

Parametri di Stampa:

Anno Accademico	**2004**
Beneficio	**POSTO ALLOGGIO GORIZIA**
Progr. Graduatoria	**19 RICONFERME Definitiva**
Data Stampa	**07/10/2004**
Fascia	
Tipo Studente	
Handicap	
Cittadinanza	
Esito	**Tutti**
Ordinamento	**Posizione Graduatoria**

GRADUATORIA Posto Alloggio Gorizia A.A. 2004/2005

Prog.	Cognome	Nome	Matricola	Punteggio	Fas.	Posiz.	Esito
1	ALVINO	EVA	12500292	506,17	2		IDONEO
2	DI LIDDO	MARCO	12500312	468,00	1		IDONEO
3	DRAGANI	UBALDO	12500325	478,33	1		IDONEO
4	RUBINO	LUCIA	12500286	453,33	1		IDONEO
5	GIOVANNETTI	FLORA	12500323	346,19	1		IDONEO
6	MORANJAK	TAMARA	12500337	306,19	1		IDONEO
7	COZZI	ELENA	12500242	682,88	1		IDONEO
8	TAGUELA MEGNI	VALERIE SHEILA	12500338	670,55	1		IDONEO
9	RANIERI	CLAUDIA	12500249	538,57	1		IDONEO
10	L'EPISCOPIA	GASPARE	12500235	555,24	1		IDONEO
11	RUCCHIN	ALESSIA	12500288	342,86	1		IDONEO
12	TOZAJ	ANILA	12500196	102,50	1		IDONEO
13	RISTOVIC	EMINA	12300407	466,67	1		IDONEO
14	BARNA	ZSUZSANNA RENATA	12500201	256,67	1		IDONEO
15	BELLINGHIERI	DOMENICO	12500102	151,33	2		IDONEO
16	KORANI	VALMIRA	12500197	293,33	1		IDONEO
17	CEKALOVA	PAVLA	12500210	481,67	1		IDONEO
18	AGBEDJRO	LOGBE LOUISE LILIANE DESIREE	12500203	421,67	1		IDONEO
19	BOZIN	INGRID	12500198	351,33	2		IDONEO
20	DE LUCA	MARCO	12500002	307,78	2		IDONEO
21	TROCHINA	TATIANA	12300381	620,00	1		IDONEO
22	PUIA	MANUELA MORENA	12300379	571,67	2		IDONEO
23	ZANON	MIRELLA	12300368	765,67	2		IDONEO
24	COLLOVATI	LAURA	12300325	731,67	2		IDONEO
25	FAVALE	MARILENA	20700253	816,19	1		IDONEO
26	ZANIN	KATIA	27000051	971,67	2		IDONEO
27	ZANON	ALESSIA	27000042	746,19	2		IDONEO
28	DAMIANI	ANDREA	27000074	152,62	1		IDONEO
29	RENDA	EVA	27000048	756,19	2		IDONEO
30	DE VITIS	GIUSEPPINA	20700241	208,62	1		IDONEO
31	FORLANI	MAURO	46100064	106,67	2		IDONEO

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)